



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 6214

SEDUTA DEL 25/05/2026

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
DEBORA MASSARI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2026/2027

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Andrea Massari

Il Dirigente Faustino Bertinotti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il Regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57 del 21 gennaio 2021 recante "Modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide";
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- le "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA)" a seguito dell'Intesa Stato-Regioni del 28/11/2019 e gli "Indirizzi operativi" a tali Linee guida, dettati dal Ministero dell'Ambiente con nota 25/2/2020, prot. n. 0013415;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 "Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 "Calendario venatorio regionale";
- la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" e s.m.i.;
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015;
- la D.C.R. n. XII/1088 del 24.09.2025 "Individuazione di valichi montani e approvazione delle limitazioni all'attività venatoria ivi vigenti (art. 43 c. 2 bis l.r. 26/93)" che, in attuazione del disposto dell'art. 15 della legge 12.09.2025, n. 131 che ha modificato l'art. 21, comma 3 della legge 157/92, individua ai fini venatori i valichi montani in Lombardia e, per ciascuno di essi, disciplina le specifiche limitazioni alla caccia e ne riporta l'individuazione cartografica;
- la D.G.R. n. 5517 del 2.8.2016 "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2016/2017 e contestuale modifica della deliberazione n. 54912 del 19 luglio 1994" che oltre ad approvare le disposizioni integrative al calendario



Regione Lombardia

LA GIUNTA

venatorio regionale valide per la stagione 2016/2017 definisce gli importi relativi al risarcimento del danno derivante da prelievi illeciti di fauna stanziale di cui all'art. 51, comma 6, della l.r. 26/93 e la successiva D.G.R. n. 2774 del 15.07.2024 "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2024/2025" la quale ha disposto di fare salvi i corrispettivi relativi ai risarcimenti per danni alla fauna selvatica stanziale, di cui all'art. 51 c. 3 della l.r. 26/93, come approvati con D.G.R. n. 5517/2016, tranne quello relativo al cinghiale che è stato abrogato;

- la D.G.R. n. 2705 del 23.12.2019 "L.r. 26/93, art. 38. Disposizioni in merito alla disciplina delle aziende faunistico-venatorie e agriturismo venatorie. Abrogazione della D.G.R. n. 6/36929 del 19 giugno 1998";
- la D.G.R. n. 4169 del 30.12.2020 "Approvazione delle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia", che approva le linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 5523 del 16.11.2021 "Aggiornamento delle disposizioni di cui alla D.G.R. 29 marzo 2021- n. XI/4488 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";
- la D.G.R. n. 3303 del 31.10.2024 "Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Integrazione e adozione del PRIU - "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della regione Lombardia per il triennio 2024/2027" ai sensi del decreto-legge n. 9 del 17.02.2022 "Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana - PSA" convertito con modificazioni dalla legge 07.04.2022 n. 29";
- la D.G.R. n. 4151 del 31.03.2025 "L.r. 26/93, art. 38. Nuove disposizioni in merito alla disciplina delle aziende faunistico-venatorie e agriturismo venatorie. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 2705 del 23/12/2019";
- il Decreto del Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia" in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA", relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di "ondate di gelo";

RICHIAMATI:

- il Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 - convertito con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 - e in particolare l'art. 11 quaterdecies che, al comma 5, prevede che le Regioni, sentito il parere dell'INFS (ora ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla citata Legge n. 157/1992;

- il Decreto-legge 17.02.2022, n. 9 "Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA)", convertito con modificazioni dalla legge 7.04.2022, n. 29;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";
- l'Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 2 del 10.05.2024 «Misure di applicazione del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e l'aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028»: controllo ed eradicazione della peste suina africana»;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale dell'11.09.2025, n. 381 «Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana»;
- l'Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana del 04.02.2026, n. 1 "Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA.", in attuazione della quale sono stati rimodulati gli obiettivi minimi di prelievo del cinghiale per il 2026 sul territorio regionale di cui al PRIU 2024/2027, divulgati a tutti i soggetti ed enti competenti per le attività di caccia e controllo con note agli atti presso i competenti uffici della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" di seguito chiamata "Guida interpretativa";
- il documento "Key Concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU" versione dicembre 2021, di seguito chiamato "Key Concepts", modificato nel 2025 come da nota in data 19.02.2025, prot. reg. M1.2025.0027651 trasmessa dal Direttore Generale della Direzione Tutela della Biodiversità e del Mare del MASE avente a oggetto "Aggiornamento del Key Concepts Document" e relativi allegati;
- il manuale pubblicato da ISPRA "Linee guida per la gestione degli ungulati - Cervidi e Bovidi", Manuali e linee guida n. 91/2013;
- il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall'ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con nota prot. 25495/T-A 11 del 28.07.2010;
- i Piani di gestione nazionali adottati dalla Conferenza Stato-Regioni per le specie coturnice (*Alectoris graeca*), fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*), allodola (*Alauda*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

arvensis), tortora selvatica (*Streptopelia turtur*), moriglione (*Aythya ferina*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 18 della legge 157/92, come modificato dall'art. 11bis della legge n. 136/2023, dispone che *"Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo"*;

RILEVATO che l'art. 7 della Direttiva 2009/147/CE, dispone che *"in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale"* e che tale articolo ha trovato attuazione, per consolidato orientamento della Corte Costituzionale, nell'art. 18 della Legge n. 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti volti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni;

DATO ATTO, pertanto, che il succitato art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr. ex plurimis, la pronuncia della Corte costituzionale n. 233/2010);

PRESO ATTO:

- di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 38, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004, dalla l.r. 19/2017 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale 16/2003, relativi alla disciplina integrativa della stagione venatoria;
- della sentenza della Corte costituzionale del 19 ottobre 2006, n. 332 secondo la quale l'art. 18, comma 5, della legge 157/1992, stabilendo il limite di tre giornate di caccia settimanali e prevedendo, al successivo comma 6, la possibilità per le Regioni di derogare a tale limite per l'esercizio venatorio da appostamento all'avifauna migratoria nel periodo dal 1° ottobre al 30 novembre, «sentito» l'INFS e tenuto conto delle consuetudini locali, qualifica la relazione tra l'ente territoriale e l'INFS (oggi ISPRA) come mera interlocuzione, senza che il parere da quest'ultimo espresso si possa considerare vincolante per la Regione stessa ai fini dell'esercizio legittimo di tale deroga;

RITENUTO, pertanto, di regolamentare con la presente deliberazione l'esercizio venatorio da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo intercorrente



Regione Lombardia

LA GIUNTA

tra il 1° ottobre e il 30 novembre 2026, con l'integrazione di non più di due giornate settimanali di caccia per i territori interessati;

DATO ATTO quindi, che il calendario venatorio di Regione Lombardia, è costituito dalle previsioni della l.r. 17/2004 e, in attuazione della stessa, da un insieme di provvedimenti successivi, e segnatamente:

- la presente deliberazione di Giunta regionale in ordine alle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale, includente altresì le giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre e novembre, comprensiva di sei allegati con valenza territoriale relativamente a Bergamo, Brescia, Monza e Città Metropolitana di Milano, Varese Como e Lecco, Pavia-Lodi e Valpadana (Cremona e Mantova), più un allegato "Disposizioni comuni" che si applica sull'intero territorio regionale a esclusione della Provincia di Sondrio e un allegato relativo alle specifiche di prelievo degli ungulati poligastrici, del cinghiale e dei galliformi alpini, ai sensi di quanto previsto dalla normativa in vigore;
- decreto da emanarsi a cura del Dirigente regionale della U.O. competente, che può ridurre, per periodi determinati la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità;
- decreti con i quali i competenti Dirigenti delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dispongono:
 - l'eventuale anticipo dell'apertura della caccia e il conseguente anticipo della chiusura alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, nel rispetto delle modalità ivi previste;
 - l'eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante fino al 1° ottobre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria;
 - l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18;
 - l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 4169 del 30.12.2020 e s.m.i. e, nel caso del cinghiale, a quanto disposto dal PRIU 2024-2027 nonché dai nuovi obiettivi minimi di prelievo sul territorio regionale per il 2026 sia in attività venatoria, che in controllo, di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 1/2026 sopra citata;

VISTA la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione IV, n. 02203/2021 pubblicata in data 11 ottobre 2021, nella quale viene ritenuto



Regione Lombardia

LA GIUNTA

legittimo che *“la regolazione della stagione di caccia sia contenuta in una pluralità di documenti, purché ovviamente coordinati fra loro”*;

PRESO ATTO:

- del Decreto della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi n. 6654 del 20.05.2026, con cui si esprime, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, Valutazione di Incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull'integrità dei siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000, del Calendario venatorio regionale 2026/2027 della Regione Lombardia, fatte salve le Misure di conservazione generali e sito-specifiche e ferme restando le prescrizioni indicate dal Decreto medesimo;
- che le prescrizioni di cui al sopra citato Decreto relativo alla Valutazione di Incidenza sono recepite e applicate durante la stagione venatoria 2026/2027 sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, secondo le modalità ivi individuate;

ATTESO, inoltre, che l'art. 4 della l.r. 7/2016 prevede:

- al comma 2, che i piani faunistico-venatori provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge restino efficaci fino alla data di pubblicazione dei piani faunistico-venatori territoriali di cui all'articolo 14 della l.r. 26/93;
- al comma 5, che tutti i provvedimenti adottati in base alla l.r. 26/93, restino efficaci per quanto compatibili con le modifiche apportate dalla l.r. 7/2016;

DATO ATTO che le consulte faunistico-venatorie territoriali, di cui all'art. 16 della l.r. 26/93, nominate con decreto n. 1015 del 27.11.2023 dal Presidente di Regione Lombardia, sono state convocate dai Dirigenti delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (di seguito AFCP) territorialmente competenti, in qualità di presidenti delegati dall'Assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, al fine di formulare le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2026/27;

PRESO ATTO che le strutture AFCP, in esito alle consultazioni di cui sopra, avvenute in presenza presso le sedi regionali, hanno trasmesso i verbali contenenti le proposte in ordine alla disciplina integrativa della stagione venatoria 2026/27, agli atti presso i competenti uffici della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste;

DATO ATTO che, con note inviate a ISPRA e al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (di seguito CTFVN) rispettivamente prot. M1.2025.0229100 del 19.12.2025 e prot. M1.2025.0229118 del 19.12.2025, quest'ultima integrata con nota prot. M1.2026.0005505 del 13.01.2026, sono stati richiesti i rispettivi pareri sulle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2026/27 comuni al territorio regionale e relative ai territori di competenza delle strutture AFCP di Bergamo, Brescia, Monza e Città Metropolitana di Milano, Varese Como e Lecco, Pavia-Lodi e Valpadana



Regione Lombardia

LA GIUNTA

(Cremona e Mantova), nonché sui documenti tecnici propedeutici all'emanazione degli atti successivi in materia venatoria di Regione Lombardia, come precedentemente elencati;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0002126/2026 del 16.01.2026 (acquisita al prot. reg. n. M1.2026.0008234 del 19.01.2026), con cui ISPRA ha trasmesso il parere di competenza insieme a un allegato I, che “fornisce approfondimenti tecnici su alcuni argomenti di particolare rilievo trattati nel parere espresso in merito al calendario venatorio della Regione Lombardia” e a un allegato II “Possibilità di inserimento della Moretta *Aythya fuligula* nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia” e della nota prot. 0042757/2026 del 29.01.2026 (acquisita al prot. reg. M1.2026.0016094 del 29.01.2026) con cui il MASAF ha trasmesso il parere di competenza del CTFVN;

CONSIDERATE le indicazioni e valutazioni espresse da ISPRA e dal CTFVN nei due suddetti pareri, agli atti presso i competenti uffici della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, relativamente ai contenuti pertinenti al presente provvedimento;

DATO ATTO che l'Allegato I “Relazione tecnica a supporto delle scelte della Regione Lombardia sulle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2026/2027”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recepisce le indicazioni del parere del CTFVN e fornisce le motivazioni tecniche laddove il calendario si discosta dal parere di ISPRA;

RITENUTO di evidenziare che le scelte regionali trovano fondamento anche nell'articolazione delle norme di riferimento, originate dalla complessità e ricchezza ambientale, faunistica e agricola del territorio agro-silvo-pastorale regionale, suddiviso in zona Alpi, di competenza gestionale dei Comprensori Alpini di caccia e restante territorio, costituito dalle aree di pianura e da quelle appenniniche dell'Oltrepò pavese, di competenza gestionale degli Ambiti Territoriali di caccia, che impone una diversificazione degli approcci gestionali a seconda dei territori di applicazione;

TENUTO CONTO che, così come affermato dalla giurisprudenza (TAR Lazio Sez. I ter, n. 02443/2011; TAR Marche, Sez. I, n. 75/2022; TAR Marche, Sez. I, n. 104 del 15.2.2023; Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanze 5.12.2022 n. 5685 e 13.12.2022 n. 5886; TAR Marche, Sez. I, 31.1.2022 n. 75; TAR Toscana, Sez. II, 20.10.2022 n. 595; TAR Umbria, Sez. I, 10.1.2013 n. 8) le decisioni di merito competono alle Regioni e il parere di ISPRA costituisce un supporto di natura prettamente tecnica alle decisioni e deve essere calato nella specifica realtà territoriale, ambientale e faunistica;

TENUTO CONTO, inoltre:

- della sentenza del TAR Lombardia n. 02583 del 07.10.2024 in relazione al calendario venatorio regionale 2024/2025 la quale, nel dichiarare il ricorso



Regione Lombardia

LA GIUNTA

proposto avverso il medesimo, in parte improcedibile e respingendolo per la restante parte, ha stabilito tra l'altro che *“Appare pacifico che tali pareri (dell'Ispra, n.d.r.) non hanno natura vincolante, anche se le Regioni possono discostarsi dai medesimi soltanto attraverso un'adeguata e congrua motivazione, posto che si tratta di pareri provenienti dall'ente istituzionalmente competente in materia...”*;

- dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 04665 del 06.12.2024 la quale, rigettando l'istanza di sospensiva della sentenza del TAR Lombardia sopra menzionata, ha tra l'altro affermato che:
 - *“Se i calendari, come nel caso di specie, si mantengono entro i termini di cui ai commi 1 e 1-bis, i pareri di ISPRA e del CTFVN sono obbligatori, ma non vincolanti (sulla natura non vincolante ex multis, Cons. Stato, sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852). Ora la non vincolatività è espressamente prevista nell'art. 18, comma 2 (della legge 157/92, ndr) il quale dispone che da detti pareri “le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione”;*
 - *“i Key Concepts, in quanto intesi ad elaborare un “metodo” efficace di tutela dell'avifauna nei periodi in questione e consistenti di un compendio “informativo” elaborato sulla scorta dei dati e delle acquisizioni scientifiche che sono alla base della loro formulazione, consentono allo Stato membro - o all'autorità deputata al suo interno alla predisposizione dei calendari venatori - di dimostrare che in determinati periodi non si verifica la migrazione prenuziale della specie considerata, dovendo dunque assegnarsi ai Key Concepts valenza statistica di tipo probabilistico prudenziale, suscettibile di prova contraria sulla scorta di elementi idonei ad evidenziare tempistiche riproduttive diverse”;*

RILEVATO che:

- il già menzionato parere dell'ISPRA e relativi allegati, non sembrano tener conto di specifici riferimenti alla realtà territoriale, ambientale e faunistica della Lombardia, differenziato fra territorio compreso nella zona delle Alpi e restante territorio, ciascuno dei quali con proprie problematiche gestionali e faunistiche peculiari per l'organizzazione del prelievo venatorio;
- nel proprio parere il CTFVN ha testualmente espresso che *“le disposizioni contenute nella proposta di calendario venatorio della Regione Lombardia non risultano in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in quanto contengono un giusto temperamento tra il principio unionale di precauzione e quelli di proporzionalità, ragionevolezza e coerenza indicati dalla Commissione europea, nonché tengono in considerazione i rilevanti aspetti di natura sociale, economica e culturale dell'attività venatoria”;*

PRESO ATTO del verbale della riunione della Consulta faunistico-venatoria regionale di cui all'art. 3 della l.r. 26/93, svoltasi in data 15.12.2025, sulla proposta di disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2026/27 oggetto della presente deliberazione, agli atti della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO necessario garantire, nel rispetto delle norme, l'uniformità a livello regionale di condizioni minime di esercizio venatorio, salvaguardando le specificità territoriali;

PRESO ATTO della facoltà, prevista dall'art. 1, comma 4, della l.r. 17/2004, di anticipare, previo parere di ISPRA, l'apertura della caccia alle specie elencate ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge medesima, nella forma da appostamento fisso e temporaneo, anticipando in misura corrispondente il termine di chiusura;

CONSIDERATO che l'interesse ad avvalersi della facoltà di cui al capoverso precedente, per la stagione venatoria 2026/27, è stato manifestato, limitatamente alle specie di Corvidi, dalle strutture AFCP Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, nonché dal Servizio AFCP Monza e Città metropolitana di Milano limitatamente al territorio dell'ATC della Pianura Milanese;

ATTESO che la necessità di un eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante fino al 1° ottobre, di cui all'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, può, in relazione all'andamento dell'annata agraria, manifestarsi anche successivamente all'approvazione del presente provvedimento;

VISTA la possibilità, per le Regioni, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L. 157/92, di posticipare non oltre la prima decade di febbraio, i termini dell'esercizio venatorio in relazione a determinate specie e che, a tale scopo, sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformarsi;

CONSIDERATO che:

- l'interesse ad avvalersi della possibilità di cui al capoverso precedente, per la stagione venatoria 2026/27, è stato manifestato dalla struttura AFCP Pavia-Lodi, limitatamente al territorio provinciale di Pavia, per le specie appartenenti ai Corvidi e per il Colombaccio, e dalla struttura AFCP Varese-Como-Lecco, limitatamente al territorio provinciale di Lecco, per le specie appartenenti ai Corvidi;
- ISPRA ha espresso parere sfavorevole rispetto a tale possibilità e pertanto, ai sensi del citato art. 18, comma 2 della legge 157/92, è obbligatorio uniformarsi a tale indirizzo;

RITENUTO pertanto di prevedere che:

- con decreto del Dirigente della U.O. competente, possa essere disposta l'adozione di misure riduttive della caccia a determinate specie, per periodi determinati, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004;
- i Dirigenti delle strutture AFCP, approvino, con proprio decreto, per il territorio di competenza:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, e le disposizioni inerenti agli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi ai periodi di prelievo consentiti dalla normativa regionale per la caccia di selezione agli ungulati e per la caccia collettiva al cinghiale, nonché alla tempistica per la realizzazione dei censimenti della fauna stanziale e, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 4169 del 30.12.2020 e s.m.i., nonché per quanto attiene al cinghiale, alle disposizioni di cui al PRIU 2024/2027 e ai nuovi obiettivi minimi di prelievo sul territorio regionale per il 2026 in attività venatoria, citati in premessa;
- l'eventuale anticipo dell'apertura e il conseguente anticipo della chiusura della caccia alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, nel rispetto delle modalità ivi previste;
- l'eventuale posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre 2026, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004, qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria;

RITENUTO inoltre di prevedere che, negli istituti faunistico-venatori a gestione privata, ovvero nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agri-turistico venatorie, in ragione della loro specifica conduzione e organizzazione del prelievo ai sensi dell'art. 38 della l.r. 26/93, la stagione venatoria 2026/27 si svolga in conformità alle disposizioni di cui alla medesima l.r. 26/93 e alla l.r. 17/2004, nonché delle D.G.R. 2705/2019 e D.G.R. 4151/2025 e che, pertanto, in tali istituti, non trovino applicazione le disposizioni riferite al territorio a caccia programmata (Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia) di cui agli allegati al presente provvedimento;

ATTESO l'obbligo di rispettare le previsioni di cui al Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia" in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA", relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di "ondate di gelo";

VISTO il divieto di attività venatoria sui soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi della normativa vigente, consultabili sul Geoportale Incendi Boschivi, gestito dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e consultabile al link:
https://www.geoportale.regione.lombardia.it/en/metadati?p_p_id=detailSheetMetadata_WAR_gptmetadatatportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_detailSheetMetadata_WAR_gptmetadatatportlet_identifier=r_lombar%3A26aed1e5-7e55-421a-b4f5-c53e3f352e82&_jsfBridgeRedirect=true



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO, pertanto, di approvare i documenti, tutti costituenti le disposizioni integrative al calendario venatorio regionale della Lombardia 2026/2027 e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito elencati:

- Allegato 1 "Relazione tecnica a supporto delle scelte della Regione Lombardia sulle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2026/2027", contenente le motivazioni tecniche a supporto delle scelte regionali come disposte negli allegati;
- Allegato 2 "Disposizioni comuni all'intero territorio regionale, a eccezione della Provincia di Sondrio", contenente le disposizioni per la stagione venatoria 2026/2027 a valersi sull'intero territorio regionale, fatta eccezione per quello della Provincia di Sondrio;
- Allegati da 3 a 8 relativi alle disposizioni integrative per la disciplina dell'attività venatoria per la stagione 2026/2027 per il territorio di competenza di ogni struttura regionale Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca;
- Allegato 9 "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2026/2027 per il territorio di competenza regionale con l'esclusione del territorio della Provincia di Sondrio – Ungulati poligastrici, Cinghiale e Galliformi alpini" relativo alla disciplina del prelievo venatorio degli Ungulati e dei Galliformi alpini;

RITENUTO inoltre di stabilire che le prescrizioni di cui al Decreto della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi n. 6654 del 20.05.2026 siano applicate per la stagione venatoria 2026/2027 sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93;

VISTA la l.r. n. 20/08 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

ALL'UNANIMITÀ dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA

Recepite tutte le premesse:

1. di approvare, l'allegato 1 "Relazione tecnica a supporto delle scelte della Regione Lombardia sulle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2026/2027", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che dispone l'apertura generale della stagione venatoria 2026/2027 al 20.09.2026 e stabilisce che la chiusura della medesima avvenga come da vigente normativa regionale, fatte salve diverse disposizioni di cui agli allegati elencati al successivo punto 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché di cui a successivi provvedimenti regionali;
2. di approvare le integrazioni al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2026/2027, comprensive delle giornate integrative settimanali di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

caccia da appostamento fisso dal 1° ottobre al 30 novembre 2026, per il territorio di competenza di ogni struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, contenute negli allegati da 3 a 8, nell'allegato 2 "Disposizioni comuni" e nell'allegato 9 relativo al prelievo degli ungulati poligastrici, del cinghiale e dei galliformi alpini, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 38, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale n. 16/2003;

3. di stabilire che:

- a) le prescrizioni di cui al Decreto della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi n. 6654 del 20.05.2026 siano applicate per la stagione venatoria 2026/2027 sul territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93;
- b) possa essere disposta, con decreto del Dirigente della U.O. competente, l'adozione di misure riduttive della caccia, per periodi determinati, a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004;
- c) siano approvate, con decreto del Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché le disposizioni inerenti agli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito contenute nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 4169 del 30.12.2020 e, nel caso del cinghiale, alle disposizioni di cui al PRIU 2024/2027 e ai nuovi obiettivi minimi di prelievo sul territorio regionale per il 2026 in attività venatoria, citati in premessa;
- d) sia disposto con provvedimento del Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, l'eventuale anticipo dell'apertura e il conseguente anticipo della chiusura della caccia alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, e nel rispetto delle modalità ivi previste;
- e) qualora si rendesse necessario successivamente all'approvazione del presente provvedimento, in relazione all'andamento dell'annata agraria, il Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, disponga con proprio provvedimento il posticipo dell'apertura della caccia vagante al 1° ottobre 2026, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004;
- f) negli istituti faunistico-venatori a gestione privata, ovvero nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agri-turistico venatorie, in ragione della loro specifica conduzione e organizzazione del prelievo ai sensi dell'art. 38 della l.r. 26/93, la stagione venatoria 2026/27 si svolga in conformità alle disposizioni di cui alla medesima l.r. 26/93 e alla l.r. 17/2004, nonché della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DGR 2705/2019 e della D.G.R. 4151/2025 e che, pertanto, in tali istituti, non trovino applicazione le disposizioni riferite al territorio a caccia programmata (Ambiti territoriali e Compensori alpini di caccia) di cui agli allegati al presente provvedimento;

- g) è fatto obbligo di rispettare le previsioni di cui al Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia" in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA", relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di "ondate di gelo";
4. di richiamare il divieto di attività venatoria sui soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi della normativa vigente, consultabili sul Geoportale Incendi Boschivi, gestito dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e consultabile al link: https://www.geoportale.regione.lombardia.it/en/metadati?p_p_id=detailSheetMetadata_WAR_gptmetadataportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_detailSheetMetadata_WAR_gptmetadataportlet_identifier=r_lombar%3A26aed1e5-7e55-421a-b4f5-c53e3f352e82&_jsfBridgeRedirect=true;
5. di pubblicare esclusivamente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
6. di pubblicare la presente deliberazione e gli allegati da 1 a 9, sul sito web di Regione Lombardia e al seguente indirizzo: <https://www.regione.lombardia.it/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia/informazioni-pratiche-per-il-cacciatore>.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ALLEGATO 1

RELAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLE SCELTE DELLA REGIONE LOMBARDIA SULLE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2026/2027

1. Premessa

La presente relazione, parte integrante e sostanziale del provvedimento di approvazione delle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2026/27, motiva in modo ampio e articolato, su base tecnica, le scelte effettuate da Regione Lombardia, in particolare ponendole a confronto alle valutazioni espresse da ISPRA nel parere con nota prot. n. 0002126/2026 del 16.01.2026.

Occorre tuttavia premettere alcune considerazioni di natura giuridica e amministrativa. In premessa del proprio parere, ISPRA scrive che *“svolge a livello nazionale funzioni tecnico-scientifiche e agenziali nel settore ambientale e faunistico, è dotato di piena autonomia statutaria e regolamentare in base al decreto ministeriale 123 del 2010 e al decreto legislativo 218 del 2016 e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica”*. Si ritiene di precisare che il MASE non esercita una mera “vigilanza” poiché l'Art. 1 (Costituzione) del medesimo Decreto ministeriale 123/2010, al comma 2, dispone: *“L'ISPRA è istituto tecnico-scientifico di cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito indicato anche come Ministro, si avvale nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente”*. L'Istituto è quindi prioritariamente un ente di supporto tecnico-scientifico per il Ministro dell'Ambiente, che fornisce assistenza tecnica e scientifica anche ad altre Amministrazioni dello Stato e alle Regioni. Tale precisazione appare necessaria per contestualizzare in modo corretto il parere di ISPRA nel quadro politico-istituzionale, peraltro distinguendolo dal parere del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale (CTFVN), nel quale anche ISPRA è una componente presente, che dall'anno 2024 si esprime sulla stessa materia dei calendari venatori regionali, in un contesto di competenze più ampie. Tale precisazione è necessaria anche al fine di assicurare, in modo coordinato e univoco, quegli *“standard minimi ed uniformi di protezione ambientale”*, ai quali anche ISPRA fa riferimento nel proprio parere, tenuto conto che per pacifico orientamento della Corte costituzionale (cfr., in tal senso, *ex plurimis*, Corte costituzionale sentenza n. 233/2010) è l'art. 18, c.1 e 1 bis, della legge n. 157/92, che garantisce il rispetto degli obblighi comunitari di cui alla Direttiva 2009/147/CE. Sono altresì da rammentare le modifiche al comma 1 dell'art. 18 della medesima legge n. 157/92, apportate dall'art.1, comma 551, lett. a) della legge n. 207 del 30.12.2024, le quali hanno stabilito che *“l'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato dalla legge stessa per ciascuna intera annata venatoria”*.

ISPRA sostiene, inoltre, che per lo svolgimento delle istruttorie relative ai calendari venatori *“fa riferimento al quadro normativo comunitario e nazionale, ai principi affermati nelle sentenze dell'Alta Corte di Giustizia Europea e della Giustizia Amministrativa, ai documenti di indirizzo predisposti dalla Commissione Europea, nonché ai piani di gestione comunitari e nazionali”*. Tuttavia, l'Istituto continua a non tener conto della giurisprudenza secondo cui il Key Concepts Document 2021 (di seguito KC), nei dati italiani fornisce indicazioni opinabili sotto il profilo tecnico-scientifico e prosegue nel rilasciare pareri generici e sostanzialmente indifferenziati tra le diverse Regioni perché, *one size fits all*, non tengono conto dei fenomeni nelle diverse realtà regionali, né delle caratteristiche delle stesse (TAR Umbria n. 8/2023; TAR Marche n. 104/2023), così che le Regioni, nel predisporre i propri calendari venatori, legittimamente possono anche far riferimento ai KC degli altri Stati Membri dell'area mediterranea e/o limitrofi. Da notare che la sentenza del TAR Marche n. 104/2023 è passata definitivamente in giudicato nei confronti dell'ISPRA, ma l'Istituto non ne tiene comunque conto. Per quanto riguarda il riferimento alla Corte di Giustizia Europea, la stessa pronuncia del TAR Marche n. 104/2023 precisa: *“né ci si può richiamare a risalenti decisioni della Corte di Giustizia, perché le stesse affermano un principio, ma non possono disciplinare i casi concreti che annualmente vengono portati all'attenzione dei giudici*

nazionali”. E sono proprio i casi concreti regionali che ISPRA non valuta specificamente perché continua a seguire il principio *one size fits all*.

Sul piano metodologico merita una specifica considerazione anche la sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C-435/92, che ISPRA continua a prendere a riferimento allo scopo di sostenere la tesi per la quale varrebbero (e sarebbero pertanto da tenersi a riferimento per ogni conseguente valutazione rispetto alla chiusura della caccia) anche i casi di singoli soggetti di avifauna in migrazione prenuziale: tuttavia, si ritiene che tale sentenza venga considerata in modo parziale. Infatti, essa recita testualmente che i casi isolati di individui che iniziano la migrazione possono essere trascurati, di seguito il testo: “(Directive) requires total cessation of hunting as soon as migration begins, save in exceptional cases (isolated specimens commencing migration)”. Criterio che è stato confermato anche nella successiva sentenza della medesima Corte nella causa C-38/99, secondo la quale la Direttiva “imporrebbe una chiusura rigorosa della caccia fin dall’inizio del fenomeno migratorio, con la sola esclusione di fenomeni eccezionali (esemplari isolati che iniziano la migrazione)”. Pertanto, se dal punto di vista giuridico tutti gli uccelli in migrazione prenuziale hanno nominalmente diritto alla tutela prevista dalla Direttiva Uccelli e dall’art. 18, c.1-bis della Legge n. 157/92, dal punto di vista scientifico la procedura necessaria per tradurre in dati e regole certe, segnatamente ai fini della definizione dei KC, i movimenti degli animali presi a riferimento, dovrebbe necessariamente basarsi su dati attendibili, in numero statisticamente sufficiente ed elaborati con criteri corretti e accreditati dalla comunità scientifica. A conferma di ciò, come si vedrà in seguito, si richiama la modifica ai KC per le specie Alzavola, Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello avvenuta nel febbraio 2025.

2. Definizione delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria

L’argomentazione di ISPRA secondo la quale “la definizione dei periodi sensibili non può avvenire in forma parcellizzata per ambiti territoriali circoscritti alle singole regioni amministrative” non appare convincente. I paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE stabiliscono in modo chiaro che le regioni degli Stati membri possono discostarsi dal dato KC nazionale. Che il vocabolo “regioni” non possa essere applicato ai confini amministrativi delle Regioni italiane, è una speculazione di ISPRA, che sembrerebbe contrastare la scelta di Regione Lombardia di utilizzare, oltre ai dati propri, anche dati ad esempio di telemetria satellitare su specie migratrici riguardanti le Regioni confinanti, come il Veneto (per Alzavola e Beccaccia), il Piemonte e la Liguria (per Beccaccia), l’Emilia-Romagna (per Beccaccia e Cesena). E comunque si tratta di dati derivanti da studi compiuti nelle regioni limitrofe alla Lombardia, tali da costituire una sorta di “continuum territoriale” più ampio del territorio della singola Regione e, semmai, più vicino al criterio esteso di ISPRA di “regione biogeografica”. Appare infatti anche dai risultati dell’Atlante europeo delle migrazioni (che ISPRA considera), come in varie porzioni di territorio italiano il dato KC nazionale sia errato, mentre gli esiti degli studi più recenti compiuti in Italia confermerebbero che i dati italiani dovrebbero essere equiparati a quelli dei limitrofi Stati membri dell’UE. Appare ugualmente una forzatura interpretativa di ISPRA l’affermazione secondo la quale “nel contesto di un’istruttoria sui calendari venatori non risulta possibile proporre e quindi valutare tempi di riproduzione e di migrazione specifici per ogni singola regione amministrativa italiana, se non in riduzione dei tempi indicati nel KCD”. In tale contesto, è opportuno rammentare che la scelta compiuta nel 2018 dall’allora MATTM (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), in avvio di procedura di revisione dei KC, è stata quella di non indicare per l’Italia differenti periodi di riproduzione e di migrazione per massimo tre ambiti geografici distinti del proprio territorio, come lo stesso ISPRA scrive: “Per l’Italia, il Ministero dell’Ambiente ha ritenuto non sussistessero le condizioni per presentare dati differenziati su base geografica, per cui ISPRA è stato incaricato di effettuare un’analisi a livello nazionale.” Si è pertanto trattato di una scelta di natura politica, pienamente legittima nell’ambito discrezionale del Ministero, ma non per questo necessariamente “migliore” o “più adeguata” di altre: tanto più considerando l’estensione della Penisola in latitudine (dal 47° parallelo nord al 35° parallelo nord) e, dunque, la verosimiglianza dell’ipotesi che la cronologia delle migrazioni dell’avifauna non sia necessariamente coincidente tra le macroaree geografiche Nord, Centro e Sud del paese. Se le Regioni

possiedono dati tecnico-scientifici pubblicati, anche raccolti tramite metodologie di indagine diverse e più innovative rispetto a quella tradizionale dell'inanellamento, secondo Regione Lombardia è lecito e opportuno che vengano impiegati a sostegno delle scelte regionali. Dello stesso avviso è il CTFVN che infatti, nell'esprimere parere favorevole alla proposta di calendario venatorio regionale 2026/27 con nota prot. n. 0042757 del 29.01.2026, evidenzia fra l'altro che: *"i paragrafi 2.7.3, 2.7.10 e 2.7.12 della Guida alla Disciplina della Caccia UE consentono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato dei Key Concepts nazionale come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di citizen science."* In tal modo, il CTFVN non esclude a priori la corrispondenza fra ambiti territoriali circoscritti e Regioni nel senso amministrativo italiano, anzi la avvalorata. Da notare che il parere rilasciato dal CTFVN evidenzia che lo stesso è *"l'organo più idoneo ad affrontare le complesse ed articolate problematiche connesse alla gestione venatoria della fauna selvatica omeoterma"*, in virtù della sua composizione multidisciplinare, nel cui ambito è parte attiva anche ISPRA.

Sull'efficacia dei KC in quanto documento di riferimento per la fissazione delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria alle varie specie da parte dei singoli Stati membri dell'UE, è di particolare interesse quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con ordinanza n. 08411/2024 del 6.12.2024. In questa ordinanza, che ha rigettato la domanda incidentale di sospensione della sentenza del TAR Lombardia che a sua volta aveva respinto istanza di annullamento del calendario venatorio regionale lombardo 2024/25, si legge: *"In riferimento alla questione dell'efficacia dei Key Concepts così definiti, la giurisprudenza unionale sopra citata ha peraltro sottolineato che "i dati impiegati dal comitato ORNIS non hanno carattere giuridicamente vincolante ma possono, tutt'al più, costituire, in ragione dell'autorità scientifica di cui godono i lavori di detto comitato e a meno che non venga fornita prova scientifica contraria, una base di riferimento per valutare se una regola sia conforme ad una determinata disposizione della direttiva 2009/147". Nello stesso solco si colloca la giurisprudenza amministrativa interna (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 ottobre 2019, n. 7182; Id., 22 giugno 2018, n. 3852), che ha evidenziato che i Key Concepts, in quanto intesi ad elaborare un "metodo" efficace di tutela dell'avifauna nei periodi in questione e consistenti di un compendio "informativo" elaborato sulla scorta dei dati e delle acquisizioni scientifiche che sono alla base della loro formulazione, consentono allo Stato membro – o all'autorità deputata al suo interno alla predisposizione dei calendari venatori – di dimostrare che in determinati periodi non si verifica la migrazione prenuziale della specie considerata, dovendo dunque assegnarsi ai Key Concepts valenza statistica di tipo probabilistico prudenziale, suscettibile di prova contraria sulla scorta di elementi idonei ad evidenziare tempistiche riproduttive diverse."* È inoltre necessario tenere in considerazione l'avvenuta revisione dei KC per l'Italia, comunicata a tutte le Regioni dal Direttore generale della Direzione generale Tutela della Biodiversità e del Mare del MASE con nota in data 19.02.2025. Tale revisione, conclusasi dopo istanza dello Stato italiano rivolta alla Commissione UE, motivata da relazione tecnica ISPRA, ha riguardato le decadi di avvio della migrazione prenuziale delle specie Alzavola, Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello, modificate come segue:

SPECIE	DECADE AVVIO MIGRAZIONE PRENUZIALE KC 2021	DECADE AVVIO MIGRAZIONE PRENUZIALE KC 2021 (modifica 2025)
Alzavola (<i>Anas crecca</i>)	Gennaio 2	Gennaio 3
Cesena (<i>Turdus pilaris</i>)	Gennaio 2	Gennaio 3
Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>)	Gennaio 1	Gennaio 2
Tordo sassello (<i>Turdus iliacus</i>)	Gennaio 2	Gennaio 3

Tab. 1 Specie migratrici con decadi di avvio della migrazione prenuziale KC 2021 e modifica 2025 per l'Italia

La Commissione UE-DG Ambiente, nella nota con la quale ha accolto e ratificato il processo di revisione, avente a oggetto “Aggiornamento del documento Key Concepts” e inviata alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea in data 14.02.2025, ha scritto: *“La relazione tecnico-scientifica allegata alla nota, elaborata dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), descrive chiaramente l’analisi alla base della richiesta di aggiornamento, **motivata dall’esigenza di individuare meglio l’inizio effettivo della migrazione prenuziale e di limitare le discrepanze più evidenti nelle decadi di inizio della migrazione prenuziale tra Paesi limitrofi**. In effetti, al termine dell’ultimo aggiornamento del documento “Key Concepts” (pubblicato nel 2021), **la Commissione aveva riconosciuto la necessità di continuare a svolgere revisioni e aggiornamenti di dati**, affrontando la questione delle discrepanze ancora presenti tra gli Stati membri e **migliorando le conoscenze per poter distinguere meglio gli spostamenti non migratori all’interno dei quartieri di svernamento dall’inizio della migrazione prenuziale**.”*

Quest’ultima modifica di approccio metodologico da parte di ISPRA denota un ulteriore cambiamento sulle date d’inizio della migrazione per queste specie, avvenuto nell’arco di pochi anni. Solo due anni fa, nel parere reso sulla bozza di calendario venatorio 2024/25, ISPRA sosteneva: *“I dati italiani, peraltro, hanno trovato piena conferma dal modulo Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC dell’Atlante Europeo della Migrazione. In tale modulo sono state elaborate mappe isocrone della migrazione per ciascuna specie cacciabile nell’Unione Europea utilizzando un modello innovativo...”* (Allegato I). Quindi nel giro di un anno ISPRA smentisce quanto affermato nel parere relativo alla scorsa stagione venatoria e le date d’inizio della migrazione fissate dai KC 2021 non sono più *“pienamente confermate”* dai dati dell’Atlante. Tuttavia, ora anche questi ultimi vengono messi in discussione, motivati *“dall’esigenza di individuare meglio l’inizio effettivo della migrazione prenuziale”* e avanzando la decade di migrazione prenuziale per tutte le quattro specie citate. Questa modifica segue precedenti cambiamenti che avevano fatto oscillare la posizione dell’ISPRA sulle decadi d’inizio migrazione, ad esempio, per il tordo bottaccio, fra la seconda di gennaio (fino al 2016) poi alla terza (marzo 2017), poi alla prima (ottobre 2018) e oggi nuovamente alla seconda. Dato per assodato il ripensamento metodologico sulle quattro specie citate, il dubbio ora si ripercuote su tutte le altre specie non aggiornate, poiché ISPRA continua a sostenere il precedente approccio.

Di seguito, si procede alla discussione del parere ISPRA, seguendo l’ordine degli argomenti trattato nel parere stesso pertinenti alla deliberazione della quale la presente Relazione costituisce parte integrante e sostanziale, motivando gli indirizzi e le scelte regionali in discostamento rispetto a quanto indicato dall’Istituto.

3. Specie cacciabili

ISPRA afferma:

*“- **Minilepre** *Sylvilagus floridanus*: è un taxon alloctono per il territorio nazionale e, per tale motivo, non vi sono i presupposti per un suo inserimento nell’elenco delle specie cacciabili nel corso della stagione 2026/27. Si ritiene, infatti, che il contenimento della minilepre in Lombardia debba essere perseguito esclusivamente con il piano di controllo regionale attualmente in atto. Per maggiori approfondimenti, si rimanda all’Allegato I.*

*- **Starna** *Perdix perdix*: dal momento che sul territorio regionale non sono presenti popolazioni naturali in grado di mantenersi nel tempo in assenza di ripopolamenti, mancano i presupposti affinché questa specie possa essere cacciata nel corso della stagione 2026/27. Si ritiene infatti che il prelievo dovrebbe essere autorizzato solo in presenza di popolazioni stabili ed attuato mediante piani di abbattimento definiti sulla base del monitoraggio delle popolazioni (conteggi primaverili e verifica del successo riproduttivo in estate).”*

E in allegato I al parere, ISPRA afferma:

“Minilepre Sylvilagus floridanus: l’inserimento tra le specie cacciabili della minilepre, taxon alloctono per il territorio nazionale, potrebbe incoraggiare il rilascio di individui in natura a scopo di ripopolamento venatorio. Questa pratica andrebbe impedita per ottemperare a quanto previsto dal DPR 357/1997 (e successive modificazioni) e dalla legge 116/2014. In particolare, l’art. 285, comma 12, di tale legge, apportando una modifica all’art. 2 della legge 157/1992, ha introdotto un obbligo generale di eradicazione o controllo per le specie alloctone attraverso lo sviluppo di programmi di eradicazione o controllo delle popolazioni presenti.”

In relazione alla **Minilepre**, ISPRA dunque ritiene, come aveva già scritto per le precedenti stagioni venatorie e senza apportare nuove motivazioni tecnico-scientifiche a supporto, che non vi siano i presupposti per un suo inserimento nell’elenco delle specie cacciabili in quanto *taxon* alloctono. Tuttavia, la Minilepre o Silvilago è specie elencata all’art. 18, c.1, lett. a) della Legge n. 157/1992 (cacciabile dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) ed è cacciata in Lombardia da più di un ventennio. ISPRA richiama l’art. 285, c.12 della L. n. 116/2014 che dispone un *“obbligo generale di eradicazione o controllo per le specie alloctone attraverso lo sviluppo di programmi di eradicazione o controllo delle popolazioni presenti”*. Anche in questo caso, ISPRA non contempla che la Minilepre è una specie cacciabile ai sensi dell’art. 18, c.1, lett. a) della legge 157/92 e che il calendario venatorio 2026/27 di Regione Lombardia, non potendo trattare il tema del controllo non essendo attività venatoria, costituisce uno strumento integrativo della complessiva azione di contrasto regionale nei confronti di questa specie e che non ne discende affatto la possibilità di ripopolamento o di introduzione dove la specie non sia presente. Il calendario venatorio 2026/27 non ha infatti espressamente previsto alcun limite di carniere giornaliero e stagionale per questa specie, a differenza di tutte le altre specie cacciabili, proprio affinché il prelievo venatorio funga da fattore limitante aggiuntivo dell’espansione della popolazione. In ogni caso, si rileva che la modifica richiamata da ISPRA all’art. 2 della legge 157/92 da parte dell’art. 285, c.12 della L. n. 116/2014 non ha in alcun modo inciso sullo *status* di specie cacciabile della Minilepre ai sensi dell’art. 18, c.1, lett. a) della stessa legge 157/92 e questo a conferma della strategia di contrasto indicata dal legislatore, che prevede sia l’attività di controllo, sia il prelievo venatorio. Per quanto attiene all’attività di controllo, è infatti in fase di predisposizione il piano regionale per arginare l’espansione della Minilepre, che disporrà le attività sull’intero territorio con l’obiettivo finale mitigazione degli impatti causati della specie. Si ritiene pertanto che il contrasto alla sua espansione non potrà che trarre beneficio dalla sommatoria delle azioni che verranno condotte sia in attività venatoria, oggetto del presente provvedimento, che in attività di controllo faunistico, oggetto del piano regionale in via di predisposizione. L’indicazione fornita da ISPRA per la Minilepre risulta, inoltre, incoerente rispetto al caso del Muflone, ugualmente alloctono e anch’esso stabilmente presente in Lombardia con alcune popolazioni, sul quale però ISPRA non si esprime.

L’andamento del prelievo venatorio della Minilepre in Lombardia è mostrato nella tabella e nel grafico seguenti, che prendono in esame il periodo dalla stagione venatoria 2002/2003 alla stagione venatoria 2023/24:

TOTALE PRELIEVI IN REGIONE LOMBARDIA DALLA S.V. 2002-2003 ALLA S.V. 2023/2024 (somma dei prelievi nella provincia di residenza e nelle altre province lombarde)														
Specie	Stag. Ven	Bergamo	Brescia	Como	Cremona	Lecco	Lodi	Mantova	Milano	Monza	Pavia	Sondrio	Varese	Totale
Minilepre (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	2002/2003	0	0	112	163	0	37	0	2.804	0	0	0	1.764	4.880
	2003/2004	0	0	192	384	0	4	0	3.674	0	0	0	1.924	6.178
	2004/2005	0	0	267	684	0	128	0	5.151	0	2.360	0	1.961	10.551
	2005/2006	1.703	641	216	349	0	26	0	5.778	0	2.935	0	2.069	13.717
	2006/2007	1.862	757	319	677	3	83	0	6.305	0	2.762	0	2.275	15.043
	2007/2008	2.340	873	483	754	0	109	0	7.243	0	2.857	0	2.393	17.052
	2008/2009	1.941	818	664	931	0	0	0	6.130	0	2.950	0	1.688	15.122
	2009/2010	1.658	975	294	920	4	1.385	0	4.324	748	5.220	0	1.434	16.962
	2010/2011	2.008	1.210	252	1.380	0	1.596	0	4.178	735	2.548	0	1.320	15.227
	2011/2012	2.443	1.545	315	2.166	0	2.220	0	4.777	999	2.258	0	1.466	18.189
	2012/2013	5.242	2.268	219	2.584	2	2.397	0	4.690	1.149	2.051	0	2.675	23.277
	2013/2014	4.786	3.568	407	2.109	223	2.290	0	4.188	975	1.970	0	1.768	22.284
	2014/2015	5.226	4.244	642	2.885	228	1.999	0	4.467	1.027	1.676	0	1.676	24.070
	2015/2016	5.917	4.232	508	2.427	293	1.504	0	4.479	920	832	0	832	21.944
	2016/2017	8.456	5.242	466	3.310	342	1.917	0	5.356	1.234	1.920	0	1.076	29.319
	2017/2018	8.114	7.371	645	3.385	522	1.761	102	5.156	1.439	1.926	0	1.400	31.821
	2018/2019	7.911	6.633	915	3.238	630	1.623	105	4.575	1.585	1.839	0	1.483	30.537
	2019/2020	8.185	6.523	780	3.042	679	1.462	256	3.861	1.298	1.839	0	1.115	29.040
	2020/2021	5.352	4.557	563	2.053	371	1.135	254	2.758	810	1.214	0	1.146	20.213
	2021/2022	5.343	5.626	520	1.966	398	699	277	3.013	846	772	1	1.035	20.496
	2022/2023	7.205	5.643	698	2.129	507	1.154	241	3.741	1.005	1.301	0	1.298	24.922
	2023/2024	4.801	3.233	403	2.198	588	1.177	249	3.533	1.079	947	0	990	19.198

Tab. 2 – Andamento prelievi Minilepre in Lombardia serie storica s.v. 2002/03 – 2023/24

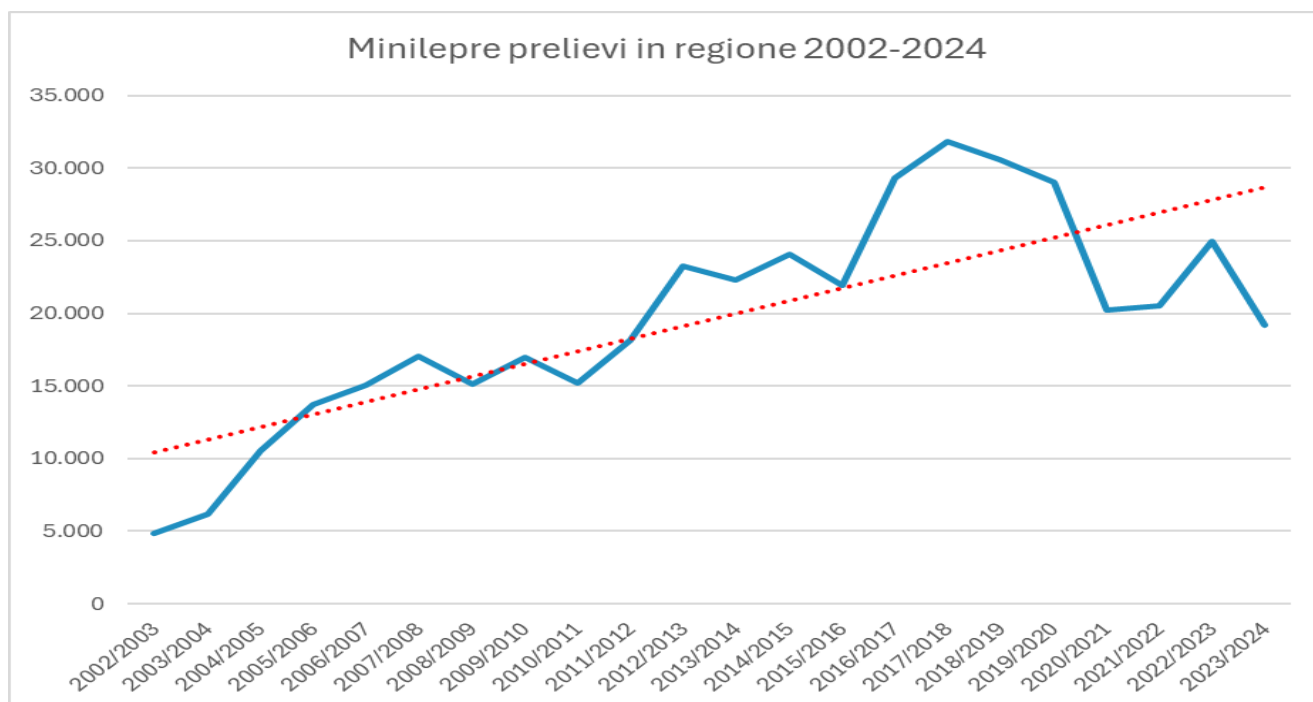


Grafico 1 – Andamento prelievi Minilepre in Lombardia serie storica s.v. 2002/03-2023/24

Come chiaramente evidenziato, emergono due soli fenomeni di prelievi “esplosivi” corrispondenti alle stagioni venatorie 2012/13 e 2016/17, che potrebbero essere spiegati con condizioni particolarmente favorevoli alla riproduzione in quelle annate, più che con eventuali immissioni in natura. Ne deriva pertanto una tendenza dei prelievi sostanzialmente stabile, se non addirittura fluttuante, sull’intero periodo considerato. Viceversa, se si dovesse sospendere la caccia a questa specie, con ogni probabilità se ne osserverebbe un’esplosione demografica, considerato che l’attività di controllo non riuscirebbe a esperire un’azione altrettanto efficace a causa dell’esteso areale ormai occupato, considerato inoltre che i piani di controllo attualmente vigenti sono ancora efficaci su base provinciale e non riguardano tutte le province nelle quali la specie è presente.

In relazione alla **Starna**, ISPRA, analogamente a quanto scritto nel 2025 e senza elementi aggiuntivi, ritiene che dal momento che sul territorio regionale non sono presenti popolazioni naturali che si autoriproducano, manchino i presupposti affinché questa specie possa essere cacciata nel corso della stagione 2026/27. Innanzitutto, non si ravvisa alcuna ipotesi di limitazione o persino di sospensione della caccia a specie stanziali provenienti da ripopolamenti/immissioni con esemplari riprodotti in allevamento nel contesto normativo statale o regionale. Anzi, l'art. 10, c.7 della Legge n. 157/1992 dispone che *“le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, “piani di immissione di fauna selvatica”*. Inoltre, ISPRA non considera la possibilità di attuare un'attività di ripopolamento da parte degli ATC o delle AFV, ma ancor più da parte delle AATV nelle quali l'immissione sul territorio di selvaggina stanziale allevata rappresenta un obbligo di legge al fine di concedere il prelievo venatorio. La caccia alla Starna è, infatti, consentita sulla base di piani di prelievo territoriali, che a seconda dei territori provinciali fissano il carniere massimo stagionale consentito per cacciatore. Ai sensi dell'allegato 2 “Disposizioni comuni” il prelievo venatorio della Starna, come quello di Fagiano, Pernice rossa e Lepre comune, può essere chiuso anticipatamente con atto regionale ove si verifichi una delle tre seguenti condizioni:

- qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo;
- su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC o del CAC entro il 15.11.2026;
- al completamento del piano di prelievo approvato.

Si considera, inoltre, che la possibilità di mantenere una pur limitata fruizione venatoria rappresenti la principale motivazione per i comitati di gestione degli ATC per la realizzazione di interventi gestionali (ripopolamento/reintroduzione/monitoraggio/miglioramento ambientale), in mancanza dei quali la stessa è destinata a scomparire del tutto dal territorio regionale, con un danno ambientale indiretto che coinvolgerebbe anche altre specie di fauna selvatica.

4. Periodi, forme di caccia

ISPRA afferma:

“Indicazioni di carattere generale: per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e per un minor disturbo per la fauna selvatica in un momento dell'anno in cui diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione, questo Istituto raccomanda il posticipo dell'apertura della caccia programmata al 1° ottobre 2026 per tutte le specie con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio e degli ungulati.

Inoltre, la caccia in forma vagante, soprattutto se praticata con l'ausilio del cane da ferma o da cerca, non dovrebbe essere consentita per nessuna specie nei mesi di settembre e di gennaio. Tale restrizione è finalizzata a limitare il disturbo alla fauna in periodi sensibili (non solo nei confronti delle specie cacciabili) e un prelievo eccessivo.

Dal 21 gennaio 2027 la caccia a corvidi e colombaccio andrebbe esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Considerando che tale periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di uccelli da preda, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 1000 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli e avvoltoi.”

Di seguito si espongono una serie di considerazioni tecniche in dissonanza con la posizione “di principio” espressa da ISPRA riportata poc'anzi. Infatti, si ritiene che tali considerazioni siano in contrasto con quanto disposto dall'art. 18 della legge 157/92 che, per l'appunto, dispone l'apertura generale della stagione venatoria dalla terza domenica di settembre e, ancor più, dopo le modifiche apportate al comma 1 dell'art. 18 della

medesima Legge n. 157/1992, dall'art.1, comma 551, lett. a) della Legge n. 207 del 30.12.2024: *“l'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato dalla legge stessa per ciascuna intera annata venatoria”*.

Sul posticipo dell'apertura generale della caccia sul territorio a caccia programmata, ISPRA sembra innanzitutto sconfinare dal ruolo di organo tecnico-consultivo, assegnatogli dall'art. 7 della medesima legge statale. Sul punto giova richiamare, ad esempio, il TAR Marche che con la già citata sentenza del 15.2.2023 (sui ricorsi N. 00524/2022 REG.RIC. e N. 00538/2022 REG.RIC.) ha chiarito che il ruolo dell'ISPRA è *“meramente tecnico-consultivo e, in quanto tale, meno che mai può avere l'effetto di modificare l'art. 18, comma 1, della L. n. 157/1992”*. Peraltro, come ricordato dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con l'ordinanza n. 08411 del 6.12.2024 per la riforma della sentenza del TAR Lombardia (Sezione Seconda) n. 2583/2024, relativamente al calendario venatorio regionale 2024/25: *“va dato atto sotto il profilo normativo che le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria sono disciplinati dall'art. 18 della legge n. 157/1992 che, dopo aver individuato, al comma 1, per singola specie, i periodi per l'esercizio venatorio, al successivo comma 2 attribuisce alle regioni la funzione di programmazione dell'attività venatoria con la pubblicazione, entro il 15 giugno di ogni anno, del calendario regionale e del regolamento relativi all'intera annata venatoria.”*

Sull'indicato posticipo dell'apertura generale al 1° ottobre da parte di ISPRA, oltre a evidenziare l'assenza di un supporto di riferimenti puntuali alla realtà faunistica e territoriale della Lombardia, appare opportuna anche una breve analisi rispetto a quanto indicato dai KC in tema di periodi di fine riproduzione delle specie di avifauna. In via generale, si premette come i KC e la “Guida alla disciplina della caccia”, in precedenza citati, consentirebbero l'apertura della stagione venatoria in Italia e dunque in Lombardia, a molte specie di uccelli già dalla fine di agosto, come avviene in altri Stati membri dell'UE e che, pertanto, la data di apertura alla terza domenica di settembre, stabilita dalla legge 157/92, è già marcatamente prudenziale.

Facendo riferimento al termine del periodo della riproduzione delle specie di avifauna cacciabili e che si riproducono in Italia, come illustrato dai KC, in Lombardia potrebbero infatti essere legittimamente prelevate sin dalla terza decade di agosto o, al più tardi, dalla prima decade di settembre (quindi in anticipo rispetto al 20 settembre), svariate specie ornitiche e di piccola selvaggina. Inoltre, a tali specie occorre aggiungere quelle cacciabili che, sempre ai sensi dei KC e della letteratura, non si riproducono sul territorio italiano e che pertanto potrebbero essere anch'esse oggetto di prelievo sin dalla terza decade di agosto/prima decade di settembre, ove fossero già presenti sul territorio regionale in avvio di migrazione post-nuziale, poiché in tale evenienza si tratterebbe chiaramente di soggetti abili al volo. Entrambi questi due gruppi di specie ornitiche sono rappresentati nella seguente tabella:

Fine periodo riproduttivo in Italia (KC 2021)	Specie ornitiche cacciabili ai sensi dell'art. 18 legge 157/92	Specie ornitiche cacciabili ai sensi dell'art. 18 legge 157/92 che non si riproducono in Italia
III decade di luglio	Canapiglia, Folaga, Pavoncella, Gazza, Cornacchia grigia e Cornacchia nera	Beccaccino, Codone, Combattente, Fischione, Frullino, Tordo sassello
I decade di agosto	Moriglione	
II decade di agosto	Marzaiola, Pernice rossa, Beccaccia, Cesena, Tordo bottaccio, Ghiandaia	
III decade di agosto	Germano reale, Mestolone, Moretta, Gallinella d'acqua, Tortora selvatica, Merlo	
I decade di settembre	Alzavola	

Tab. 3 – Specie ornitiche cacciabili in Italia (da KC 2021), potenzialmente prima della terza domenica di settembre, per fine periodo riproduttivo o per assenza di riproduzione sul territorio nazionale

Ciò precisato in merito all'accentuata "prudenzialità" cui sono improntate sia la norma statale, che quella regionale, rispetto a quanto potrebbe prevedersi in attuazione della più aggiornata versione dei KC, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della l.r. 17/2004, vigente in Lombardia, la stagione venatoria – in coerenza col richiamato disposto dell'art. 18 della L. 157/92 – ha inizio la terza domenica di settembre. Un eventuale posticipo dell'apertura della caccia in forma vagante, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3 della l.r. 17/2004, può disporsi per motivazioni di tutela delle colture agricole e per consentire il pieno sviluppo della fauna stanziale. La legge regionale contiene pertanto essa stessa, sin dal 2004, una disposizione cautelativa che permette l'eventuale posticipazione dell'apertura della stagione venatoria in forma vagante proprio allo scopo di tutelare sia le colture agricole, che la fauna stanziale, ove ciò fosse necessario per particolari "ritardi" nella maturazione dei coltivi e della prole faunistica. Al di là dei casi eccezionali che verrebbero soddisfatti dalla norma citata, il principio della mitigazione di eventuali impatti dovuti alla caccia in forma vagante nel periodo intercorrente fra la terza domenica di settembre e il 1° ottobre, trova comunque da innumerevoli anni un'applicazione estesa a tutto il territorio regionale a caccia programmata incluso negli Ambiti territoriali di caccia, attraverso la determinazione di tre giorni fissi settimanali consentiti per la caccia vagante, in luogo di tre giorni a scelta del cacciatore. Tale indirizzo è confermato anche per la stagione venatoria 2026/27 e produce l'effetto di impedire la potenziale presenza di cacciatori in attività venatoria tendenzialmente per cinque giorni alla settimana (fatti salvi quelli di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio venatorio è comunque sospeso ai sensi dell'art. 18, comma 5 della legge 157/92). Ciò, a ennesima dimostrazione che la norma regionale vigente si premurò sin dal 2004 di disporre la possibilità di limitazioni all'esercizio venatorio, soprattutto in forma vagante, nelle prime due settimane della stagione venatoria. Pertanto, ai sensi dell'allegato 2 "Disposizioni comuni", in tutti gli ATC lombardi, dal 20.09 al 30.09.26, sono disposti tre giorni fissi settimanali di caccia vagante (mercoledì, sabato e domenica) con riduzione dell'orario giornaliero alle ore 13.00. Dopo tale orario, la caccia in forma vagante è prudentemente consentita alla sola avifauna migratoria nella sola forma dell'appostamento temporaneo (quindi in modalità d'attesa e non in movimento) senza l'uso del cane. Si osserva inoltre che, per quanto concerne il territorio regionale compreso nella Zona delle Alpi, di competenza dei Comprensori alpini di caccia, nel comparto di maggior tutela o zona A, l'apertura della caccia vagante è comunque disposta non prima dell'1 ottobre (con la sola eccezione della caccia di selezione agli Ungulati), in coerenza con il periodo di caccia previsto sia dall'art. 18, comma 1, lett. c) della legge 157/92 che dall'art. 3, comma 4 della l.r. 17/2004 per i galliformi alpini e la Lepre bianca, specie caratteristiche di tale comparto. Nel comparto di minor tutela o zona B, l'apertura della caccia vagante avviene invece la terza domenica di settembre, come negli Ambiti territoriali di caccia.

Per la stagione venatoria 26/27 la data di apertura della caccia sarà il giorno 20 settembre corrispondente alla terza domenica del mese, così come prescritto dalla normativa. Perciò, solo il primo giorno di caccia ricadrebbe nella seconda decade di settembre, una sovrapposizione definita teorica in base al paragrafo 2.7.2 della "Guida interpretativa", secondo cui la coincidenza di una decade corrispondente alla fine del periodo della riproduzione di Fagiano, Quaglia e Porciglione con l'avvio della stagione venatoria è ammissibile poiché le decadi di riproduzione sono state concepite secondo un principio cautelativo e quindi è possibile che, durante questo periodo, non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione (peraltro ridotta al solo giorno 20 settembre, del quale solo la metà sarà effettivamente fruibile in attività venatoria vagante). Si osservi che la decade di sovrapposizione teorica è un parametro di elasticità scientifica ammesso dall'Unione europea e sancito dalla Guida, rispetto a un fenomeno biologico che presenta inevitabili margini di variabilità. Inoltre, secondo anche quanto emerge dalla nota ISPRA prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento KC considerato che anche questa possibilità è prevista dalla "Guida interpretativa".

Pertanto, la Starna (*Perdix perdix*) e l'Allodola (*Alauda arvensis*) sono le uniche specie per cui si ha una sovrapposizione effettiva, consistente però, nell'ambito della decade teorica accettabile, in una sola giornata di

caccia. Tuttavia, ai sensi del vigente Piano di gestione nazionale dell'Allodola, l'apertura della stagione venatoria alla specie non può avvenire prima del 1° ottobre, facendo così venir meno qualunque sovrapposizione tra fine periodo riproduttivo e periodo di caccia.

In relazione alla Starna, invece, occorre precisare, così come riportato nel report previsto dall'Art. 12 della Direttiva 2009/147/CE, che essa non presenta attualmente in Lombardia popolazioni selvatiche della sottospecie *italica*. La netta maggioranza degli individui prelevati nel corso della stagione venatoria derivano da attività di immissione di soggetti riprodotti in allevamento in cattività, tali per cui non si ritiene necessario, né utile ai fini della conservazione della specie, posporre l'avvio della stagione venatoria rispetto alla data della terza domenica di settembre. Peraltro, nel caso della Starna, l'effettivo prelievo venatorio nel periodo 20/30 settembre, avverrebbe in sole cinque giornate (20, 23, 26, 27 e 30) e in orari limitati per i seguenti motivi:

- il 22, 25 e 29 settembre 2026 vanno esclusi dal novero delle giornate venatorie utilizzabili nella decade, in quanto martedì e venerdì ossia giorni di silenzio venatorio (divieto di ogni forma di caccia per l'intera stagione venatoria) ai sensi dell'art. 18, comma 5 della legge 157/92;
- lunedì 21, giovedì 24 e lunedì 28 settembre vanno ugualmente esclusi poiché non coincidenti con le giornate di mercoledì, sabato e domenica, le sole consentite per la caccia vagante in tutti gli ATC regionali nel periodo 20-30 settembre 2026, come in precedenza evidenziato;
- la chiusura giornaliera della caccia vagante, fino al 30 settembre 2026, è anticipata alle ore 13.00 in tutti gli ATC, come previsto dall'allegato 2 "Disposizioni comuni".

Sulla **Starna**, anche ammettendo sporadiche situazioni di riproduzione in natura in territorio lombardo, giova ancora rammentare i dati sulla fenologia riproduttiva nell'Italia settentrionale, che sono quelli citati da Trocchi *et al.*, 2016, esposti nel grafico sottostante:

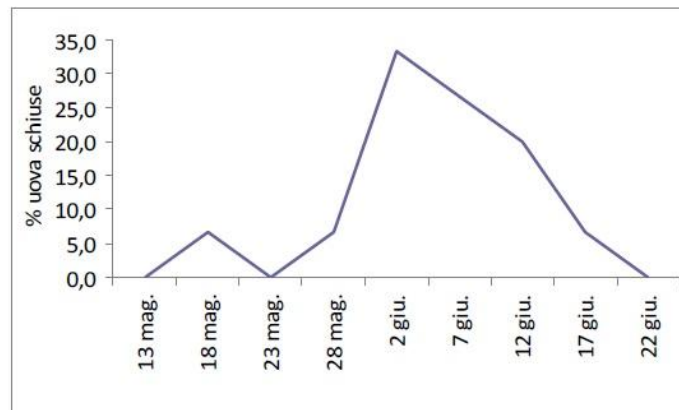


Grafico 2 – Periodo di schiusa delle uova di Starna recuperate in provincia di Bologna (tot. 549 uova, periodo 1970-1989)

Si osserva come le schiuse comincino generalmente a fine maggio e si concludano a fine giugno. Il periodo di dipendenza dei giovani dalle cure parentali è considerato di 60 giorni (KC 2021). Di conseguenza, sulla base di questi dati, a inizio settembre la fase riproduttiva tutelata dai KC sarebbe da considerarsi conclusa. Inoltre, eventuali covate di sostituzione tardive, che in quanto eccezioni non possono essere considerate la regola su cui basare le scelte gestionali, sono caratterizzate – come quelle precoci – da un basso tasso di schiusa e un più alto tasso di mortalità degli starnotti rispetto alla media.

Come riportato all'inizio del paragrafo 3. "Periodi, forme di caccia", ISPRA afferma che il posticipo dell'apertura al 1° ottobre 2026 agevolerebbe le attività di vigilanza venatoria. Tale affermazione non risulta dimostrata, né motivata. Infatti, dal punto di vista delle condizioni ambientali del territorio (stato della copertura vegetale, stato delle colture, ecc.), non sussistono particolari differenze fra il 20 settembre e il 1° ottobre, la tesi può quindi ritenersi una mera supposizione. Inoltre, ISPRA non è un organo competente in materia, né risulta agli atti

regionali che alcun organo di Polizia giudiziaria competente in materia di vigilanza venatoria e ambientale (Corpi di Polizia provinciale, Carabinieri Forestali, ecc.) abbia mai evidenziato a Regione Lombardia una simile esigenza sotto il profilo operativo.

Come riportato all'inizio del paragrafo 3. "Periodi, forme di caccia", ISPRA afferma che il posticipo dell'apertura al 1° ottobre 2026 allevierebbe il disturbo all'attività riproduttiva delle specie selvatiche. In particolare, riguardo al disturbo arrecabile attraverso l'impiego dei cani nella caccia in forma vagante, parrebbe pertanto emergere incoerenza di valutazione, per il medesimo periodo dell'anno, tra il disturbo arrecato dai cani durante l'attività venatoria e quello arrecato dai medesimi in attività di allenamento e addestramento, per il fatto che lo stesso ISPRA esprimendosi sull'attività di allenamento e addestramento dei cani prima dell'avvio della stagione venatoria *"è del parere che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi di settembre l'inizio del periodo di addestramento degli ausiliari"*. Non si comprende pertanto perché la presenza sul territorio dei cani da caccia in attività di addestramento, non risulterebbe molesta per la fauna selvatica, mentre lo sarebbe in attività venatoria.

Inoltre, in allegato I al parere, ISPRA afferma:

"Forme di caccia

In generale la caccia in forma vagante non andrebbe prolungata oltre il mese di dicembre. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti:

a) eccessivo disturbo, conseguente sia all'attività di cerca sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su status e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti, una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire; contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono negativamente sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo soprattutto nel corso del periodo invernale e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;

b) aumento del numero di capi abbattuti, dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa. Al riguardo si ritiene che in gennaio l'intensità della caccia dovrebbe ridursi piuttosto che aumentare, in relazione al fatto che in questo mese le popolazioni selvatiche hanno già subito l'effetto della mortalità invernale che tende a manifestarsi soprattutto in concomitanza con l'arrivo delle prime ondate di freddo."

Si osserva che, ai sensi dell'art. 1, c. 5 della l.r. 17/2004, nel mese di gennaio possono essere disposte limitazioni alla caccia vagante e all'uso del cane, limitazioni che, nel caso dei cani da seguita, possono essere previste a decorrere sin dall'8 dicembre, pertanto in netto anticipo rispetto al mese di gennaio. Tali limitazioni, in diversa misura, da anni trovano attuazione in tutti gli ATC lombardi, indirizzo confermato anche per la stagione venatoria 2026/27. Si evidenzia infatti che, per il mese di gennaio 2027, nel territorio regionale a caccia programmata incluso negli ATC, le limitazioni di cui all'art. 1, comma 5 sopra menzionato, già vengono applicate imponendo per la caccia vagante distanze massime dai corsi d'acqua segnalati nel calendario stesso, oppure consentendo la caccia vagante anche al di là di tali distanze ma senza l'utilizzo del cane, o ancora disponendo che qualunque forma di caccia, compresa quella da appostamento, possa essere praticata solo entro le succitate fasce massime dai corsi d'acqua segnalati. Pertanto, il presupposto di cui al parere *"Il protrarsi della caccia vagante su tutto il*

territorio nel mese di gennaio...”, risulta essere errato. Nello specifico, negli allegati territoriali da 3 a 8 al presente provvedimento, per la caccia vagante negli ATC nel mese di gennaio 2027, si dispone che:

- nel territorio di Bergamo, a eccezione della caccia alla volpe e nella forma da appostamento temporaneo, è consentita esclusivamente lungo corsi d'acqua specificamente individuati nell'allegato territoriale, sino a 50 metri dal battente dell'onda;
- nel territorio di Brescia è consentita nelle paludi, negli stagni e negli specchi d'acqua artificiali predisposti per almeno tutta l'annata e relative rive, nelle stoppie bagnate o allagate e nei laghi e corsi d'acqua specificatamente individuati nell'allegato territoriale e relativa fascia di 50 metri dal rispettivo battente dell'onda;
- nel territorio di Pavia, anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita sull'intero territorio di competenza della Struttura AFCP, fatte salve le seguenti limitazioni:
 - o nell'ATC n. 3 la caccia in forma vagante anche con l'utilizzo del cane è consentita unicamente nelle stoppie di riso, nonché nel raggio di 100 metri dal battente dell'acqua dei fiumi elencati nell'allegato territoriale. Al di fuori di tali zone è consentita esclusivamente la caccia alla volpe in squadre comunicate alla competente struttura regionale;
 - o nell'ATC n. 4, è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'acqua del fiume Po. Al di fuori di tale fascia, sono consentite esclusivamente la caccia alla beccaccia, quest'ultima limitatamente alla porzione di territorio a sud della via Emilia e ai soli giorni di sabato e domenica e la caccia alla volpe in squadre comunicate alla competente struttura regionale;
 - o nell'ATC n. 5 sono consentite esclusivamente la caccia alla beccaccia, limitatamente ai soli giorni di sabato e domenica, e alla volpe in squadre autorizzate;
- nel territorio di Lodi, con l'utilizzo del cane, escluso quello da seguita, è consentita unicamente nelle stoppie di riso, nonché nel raggio di 100 metri dalla battigia dell'acqua dei corsi d'acqua specificamente individuati nell'allegato territoriale;
- nel territorio di Cremona, in tutti gli ATC, è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'onda dei corsi d'acqua specificatamente individuati nell'allegato territoriale, mentre oltre tale fascia nel mese di gennaio è consentita esclusivamente la caccia da appostamento temporaneo ai soli Corvidi nonché la caccia alla volpe nelle squadre organizzate;
- nel territorio di Mantova, anche con il cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita esclusivamente nelle paludi ed entro 50 metri dalle rive di stagni, laghi, fiumi e canali, questi ultimi con presenza perenne di acqua e solo nei tratti di larghezza non inferiore a 4 metri. Tale disposizione è valevole anche per le ZPS. In tutti gli ATC, è possibile esercitare la caccia a pieno campo per il solo appostamento temporaneo ai Corvidi, nonché per la caccia collettiva alla volpe da parte delle squadre organizzate.
- nel territorio di Varese, può essere esercitata anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, nelle fasce entro i 50 metri dal battente dell'onda dei laghi;
- nel territorio di Como nell'ATC Canturino, è vietato l'uso del cane per qualsiasi forma di caccia vagante, fatta eccezione per la caccia alla Volpe in battuta.

Tali restrizioni territoriali, si ritengono rispondenti all'indirizzo limitativo espresso da ISPRA allorché indica che *“il protrarsi della caccia vagante **su tutto il territorio** nel mese di gennaio può essere all'origine di effetti negativi...”* Si evidenzia altresì che, ai sensi del r.r. n. 16/2003, nei CAC della Zona Alpi la caccia in forma vagante termina il 31 dicembre (mese nel quale è comunque consentita per un ridottissimo numero di specie, soprattutto di ungulati) e prosegue in gennaio nel solo comparto B di minor tutela, limitatamente alle specie Cinghiale e Volpe esercitata in squadre organizzate. Vi è inoltre da osservare che anche il numero dei cacciatori attivi nel mese di gennaio negli ATC, si riduce proporzionalmente alla progressiva chiusura sin dal mese di dicembre della stagione venatoria per diverse specie cacciabili: la caccia alle specie di avifauna stanziale Starna e Pernice rossa, termina al più tardi l'8 dicembre 2026 (ove non prima, come disposto nell'allegato 2 “Disposizioni comuni”); ugualmente, la caccia alla Lepre comune termina al più tardi l'8 dicembre 2026, ove non sia disposta la sua

chiusura anticipata (e comunque in Zona Alpi non può proseguire oltre il 30 novembre, come disposto dal r.r. 16/2003); al 31 dicembre 2026, termina la caccia alle altre due specie di mammiferi Minilepre e Coniglio selvatico; anche la caccia al Fagiano, che ha come data massima di chiusura il 31 gennaio 2027, potrebbe essere chiusa anticipatamente sulla base di quanto previsto dall'allegato 2 "Disposizioni comuni". La caccia alla Quaglia, infine, anch'essa oggetto di prelievo in forma vagante, termina addirittura al 31 ottobre 2026. Questo significa che il prelievo venatorio della maggioranza delle specie selvatiche cacciate in forma vagante con l'ausilio di cani, termina al più tardi entro il mese di dicembre. Ne risulta pertanto inevitabilmente diminuito, in proporzione, il numero di cacciatori e di cani attivi sul territorio nel successivo mese di gennaio. Nelle disposizioni incluse nei singoli allegati territoriali, relative alle forme di caccia consentite secondo i periodi e i luoghi, si rinviene una palese dimostrazione della molteplicità degli approcci gestionali per le medesime specie: molteplicità dipendente dalle caratteristiche peculiari dei territori dove avviene il prelievo venatorio, che non possono essere semplicisticamente assimilati in un indirizzo univoco.

Relativamente alla caccia vagante col cane nel mese di gennaio cioè nell'ultimo mese della stagione venatoria, tema che si può ritenere speculare a quello della caccia vagante in settembre, si riporta come esempio la sentenza n. 271/2017 del TAR Marche, che ha respinto tale "censura" così motivando: *"Quanto alla caccia vagante nel mese di gennaio, il parere ISPRA si fonda in realtà su considerazioni che riguardano la caccia in sé (in quanto è evidente che la presenza dei cacciatori reca sempre un disturbo alla fauna, a prescindere da quanto lunghi siano i periodi in cui l'attività venatoria è autorizzata, e che il fenomeno del bracconaggio è in re ipsa un'attività fuorilegge, che può quindi verificarsi a prescindere dal calendario venatorio) e che dunque non appaiono decisive. Il mese di gennaio è comunque ricompreso nell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18, comma 2, della L. n. 157/1992, per cui non si è in presenza di un divieto normativo"*. Divieto normativo che non sussiste evidentemente nemmeno per il mese di settembre, segnatamente dalla terza domenica del mese.

Come riportato all'inizio del paragrafo 4. "Periodi, forme di caccia", ISPRA suggerisce che dal 21 gennaio la caccia ai corvidi e al colombaccio si svolga solo da appostamenti a una certa distanza da zone umide e aree di nidificazione di rapaci rupicoli e avvoltoi. Per quanto riguarda le zone umide, l'argomentazione non è condivisibile per le seguenti ragioni:

- non viene comunque fornita alcuna indicazione su come debba intendersi la locuzione "frequentate dagli uccelli acquatici" né alcun criterio per una stima dell'effettiva utilità delle medesime zone per lo svernamento dell'avifauna acquatica, sia in relazione alle loro superfici e caratteristiche ambientali, che in relazione a una quantificazione di numeri di individui o all'identificazione di specie di particolare rilevanza conservazionistica meritevoli di una maggior tutela conseguibile anche tramite la riduzione di un potenziale disturbo;
- nella terza decade di gennaio 2027, l'indirizzo di Regione Lombardia è quello di consentire la caccia agli uccelli acquatici solo da appostamento, proprio al fine di determinare una forte riduzione del potenziale disturbo che sarebbe indotto sulle zone umide, intervenendo quindi sulla limitazione di modalità venatoria rivolta al prelievo di quelle specie di avifauna sulle quali il parere ISPRA punta la propria attenzione. Inoltre, dal 21 al 31 gennaio 2027 vi sarà un massimo di 8 giornate di caccia fruibili, escludendo le giornate del martedì e venerdì, di silenzio venatorio assoluto ai sensi della legge 157/92;
- la tendenza delle popolazioni di uccelli acquatici svernanti in Italia e in Lombardia è un indicatore utile per valutare la compatibilità dell'attività venatoria con la presenza delle specie acquatiche cacciabili (Anatidi e Rallidi) sul territorio regionale nei mesi invernali, coincidenti con la parte conclusiva della stagione venatoria. I dati più recenti pubblicati sono i seguenti:
 - "IWC Report Italy 2009-2018":
 - Alzavola, Canapiglia, Moriglione: trend molto positivo (*strong increase*)

- Codone, Fischione, Germano reale, Mestolone, Moretta: trend positivo (*moderate increase*)
 - Folaga e Gallinella d'acqua: trend di declino moderato (*moderate decline*).
- "IWC Lombardia 2025":
 - Mestolone e Moretta: trend fortemente positivo (incremento forte)
 - Alzavola, Canapiglia e Moriglione: trend positivo (incremento moderato)
 - Fischione e Germano reale: trend stabile
 - Marzaiola: presenza non rilevata
 - Codone: trend incerto
 - Folaga e Gallinella d'acqua: trend declino moderato.

Nel caso dell'IWC Lombardia, i dati dei censimenti invernali nell'arco dei 24 anni dei monitoraggi (dal 2002 al 2025), attestano una situazione complessivamente soddisfacente delle presenze di uccelli acquatici svernanti sull'intero periodo. Nel corso di tale arco temporale, l'attività venatoria si è peraltro chiusa sempre al 31 gennaio, dimostrandosi compatibile con la conservazione di tali specie.

Per quanto attiene la nidificazione dei rapaci rupicoli, si rileva che:

- il suggerimento ISPRA è generico per quanto riguarda gli ambienti di nidificazione (*"da pareti rocciose o da altri ambienti"*). Per quanto riguarda le tre specie di rapaci rupicoli oggetto di studio negli articoli citati da ISPRA, si evidenzia che due di esse (Aquila del Bonelli e Capovaccaio) non sono presenti sul territorio regionale e che la terza, l'Aquila reale, nidifica esclusivamente nella zona Alpi e, quindi, in corrispondenza dei Comprensori Alpini, nei quali la caccia vagante nel mese di gennaio non è consentita fatta eccezione per il Cinghiale e la Volpe, comunque scarsamente impattante per numero di giornate potenzialmente fruibili (non più di 8 nel periodo dal 21 al 31 gennaio 2027);
- le misure di conservazione e i piani di gestione dei siti Natura 2000 di Regione Lombardia che interessano pareti rocciose importanti per la nidificazione dei rapaci rupicoli prevedono già limitazioni specifiche all'esercizio venatorio e alle attività turistiche per le medesime finalità.

Sempre a riguardo dei periodi e delle forme di caccia ISPRA formula una serie di affermazioni specie specifiche che si riportano di seguito con le relative osservazioni regionali a riguardo:

4.1. Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) e Lepre comune (*Lepus europaeus*)

*"- Coniglio selvatico *Oryctolagus cuniculus* e Lepre comune *Lepus europaeus*: per una corretta gestione venatoria di queste specie, la stagione venatoria non dovrebbe essere consentita prima dell'inizio di ottobre, per non interferire con il termine della stagione riproduttiva. Nel caso della lepre, molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento alla terza domenica di settembre e le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre; oltre a ciò, va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Inoltre, andrebbero introdotte forme di caccia sostenibile, pianificando il prelievo sulla base dei risultati di stime d'abbondanza e/o analisi dei carnieri."*

Il Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) secondo la IUCN Red List è classificato "Endangered", ma solo nell'areale di autoctonia, corrispondente alla Penisola Iberica (<https://www.iucnredlist.org/species/41291/170619657>). Altrove, quindi anche in Lombardia, il Coniglio selvatico è specie para-autoctona naturalizzata, introdotta dall'uomo in epoca storica. Generalmente, fuori del proprio areale europeo, il Coniglio selvatico è considerato una "*pest species*": basti pensare all'Australia e alla Nuova Zelanda. Tale status di specie problematica e invasiva è chiaramente enunciato nella motivazione della IUCN Red List, che classifica appunto la specie "Endangered": "*The European Rabbit is a widespread colonizer and is considered a pest outside its natural range, where eradication of the rabbit is priority for conservation*

(Cooke 2014, Cooke, Flux and Bonino 2018). However, only the natural range of Spain, Portugal, and southern France are considered in this global assessment. Assessment of the European Rabbit is filled with contradictions (Lees and Bell 2008, Delibes-Mateos et al. 2011). The European Rabbit is an important game species in Spain, Portugal and France, and the agriculture sector considers the species a pest (not a typical situation for a putatively Threatened species)." The IUCN Red List of Threatened Species: *Oryctolagus cuniculus*, 2019. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T41291A170619657.en>. Quindi anche in Lombardia il Coniglio selvatico è una specie da mantenere sotto controllo per i danni che arreca soprattutto alle colture erbacee, cerealicole e florovivaistiche, rappresentando altresì un *reservoir* per i virus della Mixomatosi e della Malattia emorragica virale (RHDV-1 ed RHDV-2), con conseguenti rischi per la conigliicoltura zootecnica. È infatti in fase di predisposizione il piano regionale di controllo della specie, per ridurre o perlomeno contenere i danni che arreca alle attività agricole e florovivaistiche. Si ritiene pertanto che il contrasto alla sua espansione non potrà che trarre beneficio dalla sommatoria delle azioni che verranno condotte sia in attività venatoria, oggetto del presente provvedimento, che in attività di controllo faunistico, oggetto del piano regionale in via di predisposizione. In quanto opportuno contenere l'espansione numerica e territoriale del Coniglio selvatico anche attraverso l'attività venatoria, appare inappropriato limitarne la stagione di caccia posticipando l'apertura dalla terza domenica di settembre al 1° ottobre. Si riporta di seguito la serie storica dei prelievi del Coniglio selvatico sul territorio regionale nel periodo dalla stagione venatoria 2002/03 alla stagione venatoria 2023/24, nel quale l'apertura generale della stagione venatoria si è svolta ininterrottamente alla terza domenica di settembre:

SPECIE	S.v.	Bergamo	Brescia	Como	Cremona	Lecco	Lodi	Mantova	Milano	Monza	Pavia	Sondrio	Varese	Lombardia
Coniglio selvatico (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	2002/2003	1.091	327	145	51	48	227	0	1.818	0	0	0	347	4.054
	2003/2004	1.643	364	101	72	40	8	0	1.858	0	0	0	384	4.470
	2004/2005	1.778	488	102	180	27	477	0	2.442	0	136	0	439	6.069
	2005/2006	1.211	662	119	178	28	202	0	1.648	0	233	0	263	4.544
	2006/2007	1.018	618	154	160	26	353	0	2.741	0	187	0	506	5.763
	2007/2008	1.254	817	81	103	17	414	0	1.712	0	211	0	426	5.035
	2008/2009	1.333	593	235	84	11	80	0	2.029	0	211	0	655	5.231
	2009/2010	848	562	100	140	28	292	0	1.436	455	560	0	507	4.928
	2010/2011	881	618	35	63	21	205	0	1.491	329	245	0	656	4.544
	2011/2012	1.180	730	100	166	11	452	0	1.831	533	180	0	914	6.097
	2012/2013	1.065	747	281	112	20	275	0	1.480	449	124	0	943	5.496
	2013/2014	1.024	582	136	126	36	257	0	1.496	346	83	0	798	4.884
	2014/2015	775	661	157	122	34	244	0	895	66	71	0	530	3.555
	2015/2016	706	730	142	114	81	194	0	894	255	83	0	248	3.447
	2016/2017	772	669	144	112	72	219	0	1.146	133	71	0	505	3.843
	2017/2018	587	853	222	65	70	264	12	1.081	204	71	0	599	4.028
	2018/2019	450	754	157	68	71	174	5	1.050	191	54	0	435	3.409
	2019/2020	555	658	156	63	67	120	13	1.054	109	53	0	515	3.363
	2020/2021	409	458	68	65	18	119	9	490	91	38	0	241	2.006
	2021/2022	345	530	84	58	27	51	15	670	99	16	0	356	2.251
	2022/2023	480	614	112	115	36	164	5	801	171	23	0	438	2.959
	2023/2024	292	433	101	51	65	131	4	839	84	8	0	636	2.644

Tab. 4 – Andamento prelievi Coniglio selvatico in Lombardia serie storica s.v. 2002/03 – 2023/24

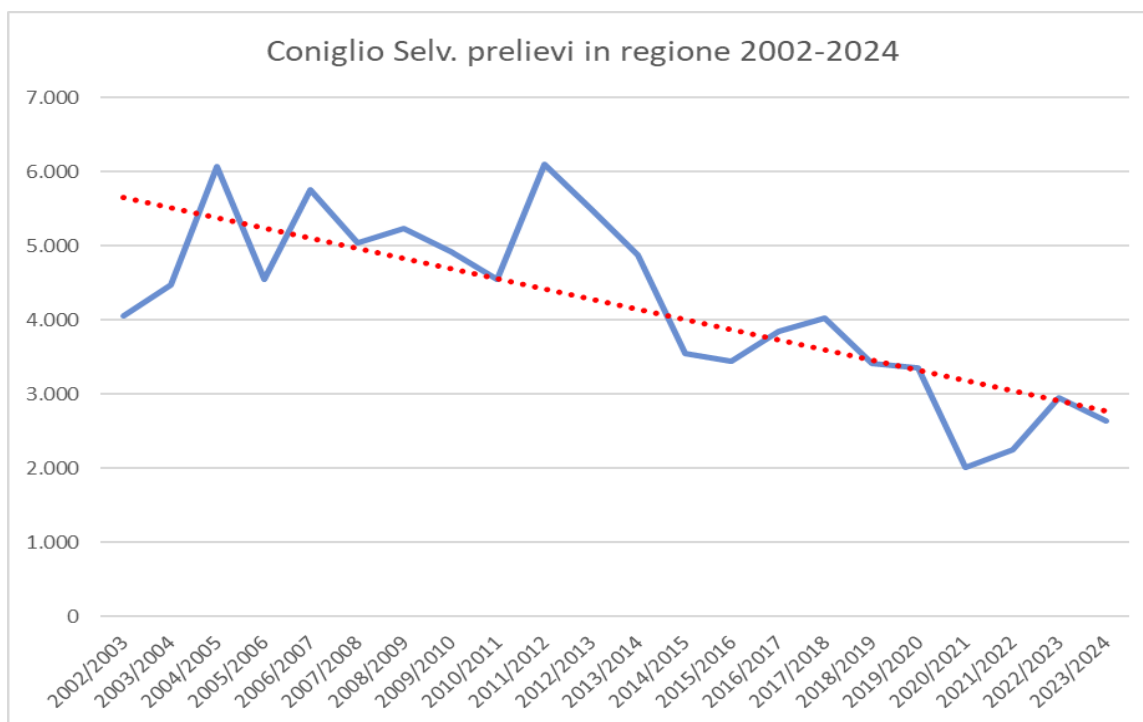


Grafico 3 - Andamento prelievi Coniglio selvatico in Lombardia serie storica s.v. 2002/03 – 2023/24

Si ritiene quindi possibile consentire il prelievo venatorio di questa specie dal 20 settembre 2026, anche considerando che:

- l'art. 18, comma 1, della legge n.157/92 consente l'apertura della caccia alla specie alla terza domenica di settembre;
- il periodo di caccia previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare (ISPRA - "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n.157", par. "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", Franzetti e Toso, 2008);
- è opportuno uniformare l'avvio del prelievo venatorio del Coniglio selvatico con quello delle altre specie di piccola selvaggina stanziale per distribuzione della pressione venatoria su più specie, evitandone la concentrazione su poche.

La Lepre comune (*Lepus europaeus*) è classificata "Least Concern" dall'IUCN (International Union for Conservation of Nature), ovvero a "minor preoccupazione" (<https://www.iucnredlist.org/species/41280/217911459>). L'art. 18, comma 1), della legge n.157/92 consente l'apertura della caccia alla specie alla terza domenica di settembre con chiusura al 31 dicembre e in Lombardia la chiusura è anticipata al giorno 8 dicembre ai sensi della normativa regionale. Infatti, la caccia protratta sino a fine dicembre insisterebbe ormai su potenziali riproduttori che hanno superato la forte selezione naturale nel periodo giovanile. Al contrario, il prelievo alla fine del periodo riproduttivo insisterebbe anche su animali giovani che sarebbero altrimenti eliminati dalla selezione naturale (prelievo parzialmente compensativo). Il posticipo dell'apertura del prelievo venatorio alla specie al 1° ottobre, come suggerito dall'ISPRA, per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, avrebbe scarsissimo impatto pratico. Infatti, la Lepre comune è specie che presenta un lungo periodo riproduttivo (da inizio gennaio ad agosto-settembre e sporadicamente in ottobre e novembre, con l'autunno la specie entra in diapausa riproduttiva) ed è molto fertile, con la massima concentrazione delle nascite in marzo-luglio. Stando ai risultati del lavoro scientifico più recente realizzato in Italia (Freschi *et al.*, 2024), la parte finale del periodo dei parti varia a seconda dei territori e tende ad anticipare

in relazione all'altitudine e al tipo di clima. In presenza di territori con un clima di tipo continentale (valore dell'indice di Kerner Oceanity Index (k_i) < 10), il termine della stagione avviene entro agosto, mentre con un clima di tipo oceanico (k_i > 10), le ultime nascite sono state documentate anche in settembre. Naturalmente influiscono anche altri fattori, come le caratteristiche dell'habitat, più o meno idoneo, le condizioni fisiche e di salute delle femmine, etc. In ogni caso, si tratta della coda riproduttiva, che in certi territori coinvolge pochi esemplari e con pochi nati per parto, quindi con scarsissimo impatto pratico nella dinamica delle popolazioni. Infatti, raramente gli ultimi nati giungono sino alla stagione invernale (come si può riscontrare al momento delle catture effettuate nelle Zone di ripopolamento e cattura per fini di successiva liberazione dei soggetti catturati). D'altra parte, è noto che la specie caratterizza il proprio ciclo biologico secondo una strategia riproduttiva fondata su un'elevata fertilità (De Marinis *et. al.*, 2007) poiché la sopravvivenza dei leprotti è mediamente bassa, come da successiva tabella 5:

Reference	Estimated leveret survival	Method for survival estimation	Country
Abildgård <i>et al.</i> 1972	56% (♂)/44% (♀)	Capture-mark-recapture models No mammalian predators at the study site	Denmark
Marboutin and Peroux 1995	47% (♂)/24% (♀)	Capture-mark-recapture models	France
Pépin 1989	25–50%	Embryo counts combined with hunting bag statistics	France
Hansen 1992	19–31%	Placental scar counts combined with hunting bag statistics	Denmark
Pielowski 1981	23%	Captures	Poland
Marboutin <i>et al.</i> 2003	14–29%	Placental scar counts combined with hunting bag statistics	France
Frylestam 1980	16–27%	Placental scar counts combined with hunting bag statistics	Sweden
Wasilewski 1991	6.2–14.4%	Age distribution in hunting bag	Poland
Möller 1977	5–33%	Embryo counts combined with hunting bag statistics	Germany

Tab. 5 – Tasso medio di sopravvivenza giovanile nella stagione riproduttiva (da Karp and Gehr, 2020)

La non significatività del posticipo dell'apertura al 1° ottobre per il completamento del ciclo riproduttivo della specie, è ricavabile anche dall'articolo "Population dynamics in European hare: breeding parameters and sustainable harvest rates" di E. Marboutin, Y. Bray, R. Peroux, B. Mauvy and A. Lartiges in Journal of Applied Ecology, 2003, che in Francia attesta come nel bimestre settembre-ottobre si verificano meno del 5% delle nascite.

Inoltre, occorre considerare:

- l'apertura concomitante del prelievo nei confronti delle altre specie di piccola selvaggina stanziale (Fagiano, Starna, Pernice rossa, cui si aggiungono il Coniglio selvatico e la Minilepre) consente di differenziare l'attività venatoria praticata con l'ausilio di cani, con conseguente ripartizione della pressione venatoria su più specie;
- il prelievo venatorio in forma vagante dal 20 al 30 settembre è consentito nelle sole tre giornate fisse del mercoledì, sabato e domenica con chiusura alle ore 13.00 e il carniere giornaliero potenziale è limitato a 1 capo/cacciatore, mentre il limite massimo di carniere stagionale è disposto con piani di prelievo a livello territoriale. La chiusura della stagione venatoria alla specie, come già evidenziato, è anticipata all'8 dicembre 2026, ma tale termine, ai sensi dell'allegato 2 "Disposizioni comuni", può essere ulteriormente anticipato (come quello di Fagiano, Pernice rossa e Starna) con atto regionale ove si verifichi una delle tre seguenti condizioni:
 - qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo;
 - su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC o del CAC entro il 15 novembre 2026;
 - al completamento del piano di prelievo approvato;
- su tutto il territorio regionale esiste un'ampia presenza e una distribuzione capillare di istituti a tutela della fauna selvatica (oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura, aree naturali protette) che favorisce un livello soddisfacente di conservazione della specie.

Dai sottostanti tabella e grafico, relativi ai prelievi di Lepre comune sul territorio regionale dalla stagione venatoria 2002/2003 alla stagione venatoria 2023/24, si evince un *trend* di sostanziale stabilità. La Lepre comune è in effetti la specie di piccola stanziale che sembra essersi meglio adattata alla situazione ambientale derivante dalle pratiche agronomiche tipiche dell'agricoltura intensiva della Pianura padana, che nel corso dell'anno si susseguono a ritmi rapidi con lavorazioni che tendono alla banalizzazione del paesaggio agrario e alla riduzione delle fasce ecotonali e di margine, nelle quali numerose specie selvatiche trovano situazioni idonee alla sopravvivenza e alla riproduzione. Si tenga presente che la serie storica descritta è riferita ad anni nei quali l'apertura generale della stagione venatoria si è svolta ininterrottamente alla terza domenica di settembre, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali:

SPECIE	S.v.	Bergamo	Brescia	Como	Cremona	Lecco	Lodi	Mantova	Milano	Monza	Pavia	Sondrio	Varese	Lombardia
Lepre comune (<i>Lepus europaeus</i>)	2002/2003	2.114	3.438	515	5.335	570	1.191	10.610	2.958	0	0	200	599	27.530
	2003/2004	2.565	3.841	443	4.524	539	60	9.561	2.691	0	0	230	482	24.936
	2004/2005	2.493	3.771	431	4.203	457	1.580	9.561	2.540	0	1.639	199	440	27.314
	2005/2006	1.895	4.416	463	4.126	578	604	10.287	2.931	0	2.655	246	445	28.646
	2006/2007	1.717	5.304	517	5.489	490	1.386	11.442	2.990	0	2.429	226	504	32.494
	2007/2008	2.219	5.893	431	5.945	464	1.528	13.142	3.016	0	2.589	244	472	35.943
	2008/2009	1.595	5.827	310	5.945	429	459	12.704	2.700	0	2.320	246	369	32.904
	2009/2010	1.724	6.960	401	6.815	462	1.555	14.268	2.019	650	3.080	228	251	38.413
	2010/2011	1.954	6.784	449	6.828	485	1.533	14.523	1.843	662	2.785	285	470	38.601
	2011/2012	1.659	7.078	403	7.524	385	1.342	14.398	1.465	527	1.994	303	301	37.379
	2012/2013	2.803	5.871	1.322	5.771	446	1.378	13.271	1.470	670	1.490	312	504	35.308
	2013/2014	2.525	8.296	484	5.039	526	1.303	12.853	1.311	529	1.633	356	421	35.276
	2014/2015	2.431	8.594	504	4.349	512	1.005	11.260	1.023	417	1.090	320	292	31.797
	2015/2016	2.664	8.477	69	3.782	498	935	11.689	943	382	670	342	239	30.690
	2016/2017	2.984	6.351	465	4.185	454	1.060	12.757	999	408	1.760	286	319	32.028
	2017/2018	2.417	8.967	417	4.900	493	1.052	13.176	1.009	511	1.399	261	376	34.978
	2018/2019	2.289	8.589	367	4.545	450	905	13.458	884	496	1.322	258	286	33.849
	2019/2020	2.595	8.209	403	4.211	434	695	12.617	931	349	1.056	288	273	32.061
	2020/2021	2.020	6.665	309	3.087	338	572	10.404	641	336	1.021	183	236	25.812
	2021/2022	1.750	7.198	273	2.909	379	476	10.193	768	328	971	279	263	25.787
	2022/2023	2.098	7.730	340	2.760	378	456	10.120	545	310	1.212	307	288	26.544
	2023/2024	1.887	5.326	225	2.412	366	403	8.152	479	276	1.029	265	281	21.101

Tab. 6 – Andamento prelievi Lepre comune in Lombardia serie storica s.v. 2002/03 – 2023/24

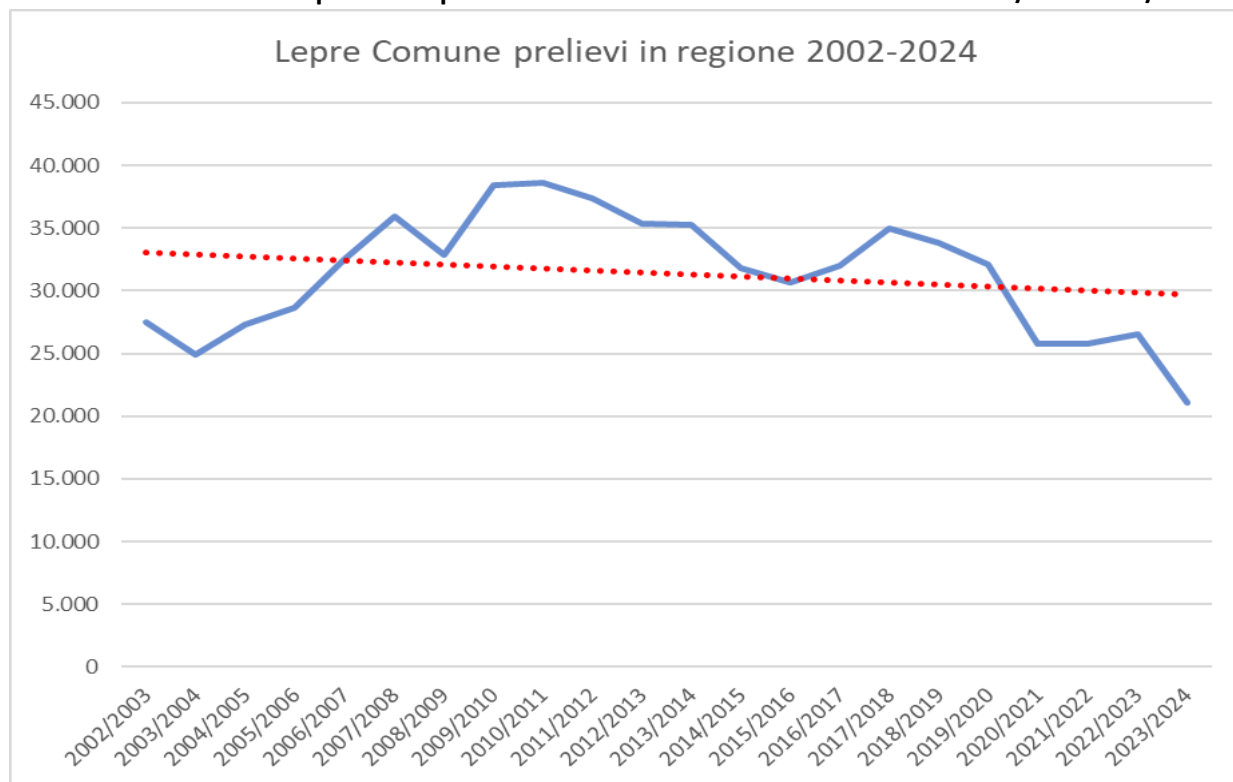


Grafico 4 - Andamento prelievi Lepre comune in Lombardia serie storica s.v. 2002/03 – 2023/24

Si ritiene quindi possibile consentire il prelievo venatorio della specie dal 20 settembre 2026, anticipando la chiusura della caccia all'8 dicembre 2026 anziché al 31 dicembre.

4.2. Pernice rossa (*Alectoris rufa*)

“- Pernice rossa Alectoris rufa: per questa specie l'inizio del prelievo dovrebbe essere posticipato al 1° ottobre e non dovrebbe protrarsi oltre il 30 novembre 2026. Inoltre, la possibilità di esercitare la caccia alla pernice rossa va subordinata alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, che permettano di ottenere la stima dell'incremento utile annuo; in caso di valori positivi, occorre vengano predisposti e attuati piani di prelievo conservativi articolati per singoli istituti di gestione o loro porzioni. Diversamente, la scelta di gestire la specie attraverso la caccia programmata, stabilendo un limite massimo di carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non appare in grado di garantire la sostenibilità del prelievo. Infine, si ricorda che il prelievo della pernice rossa dovrebbe essere consentito esclusivamente nel settore meridionale della provincia di Pavia, come indicato nella bozza del piano di gestione della specie.”

In relazione all'avvio della stagione venatoria, si vedano le argomentazioni tecniche e la tabella sulla fine del periodo riproduttivo delle specie ornitiche, esposte nelle pagine precedenti.

Sulla chiusura della stagione venatoria, che per ISPRA non dovrebbe protrarsi oltre il 30 novembre 2026, si fa osservare che per questa specie (come per la Starna), ai sensi dell'art. 3, comma 3 della l.r. 17/2004, la data di chiusura della caccia è disposta all'8 dicembre, pertanto già in anticipo rispetto alla data del 31 dicembre che è invece disposta dall'art. 18, comma 1 della legge 157/92. Per la specie, il periodo stabilito in legge regionale è dunque non solo coerente, ma più restrittivo di quanto disposto dalla norma statale. Anche per la Pernice rossa, l'allegato 2 “Disposizioni comuni” prevede per la stagione venatoria 2026/27 la possibilità di chiusura anticipata della caccia con atto regionale, sia negli ATC che nei CAC, secondo i criteri di cui all'allegato medesimo, ovvero:

- qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo;
- su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC o del CAC entro il 15 novembre 2026;
- al completamento del piano di prelievo approvato.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi del r.r. n. 16/2003, in zona Alpi la caccia alla selvaggina stanziale termina al completamento dei piani di prelievo previsti in ogni CAC o in ogni settore e non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, nonché al Cinghiale, alla Volpe e al Fagiano nel solo comparto B di minor tutela. La Pernice rossa in zona Alpi non è dunque contemplata fra le specie di piccola stanziale cacciabili oltre il termine massimo del 30 novembre. Non si comprende né condivide, infine, il cenno alla bozza di Piano di gestione nazionale della specie che ne limiterebbe il prelievo venatorio al solo settore meridionale della provincia di Pavia. Infatti, poiché il Piano non è stato ancora formalmente adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni, è da ritenersi passibile di ulteriori modifiche e integrazioni anche dal punto di vista delle modalità gestionali, ivi inclusi gli aspetti di gestione venatoria che possano essere, oppure no, correlati all'areale originario di presenza di popolazioni naturali della specie in Lombardia.

4.3. Fagiano (*Phasianus colchicus*)

“- Fagiano Phasianus colchicus: l'inizio del prelievo dovrebbe essere posticipato al 1° ottobre e non dovrebbe protrarsi oltre il 30 novembre 2026; l'eventuale prolungamento della caccia oltre tale termine andrebbe subordinato alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, stima dell'incremento utile annuo e, in caso favorevole, predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi, articolati per singoli istituti di gestione o porzioni di questi.”

Per questa specie, si evidenzia come, per quanto riguarda gli ATC, l'indicazione nel parere della chiusura della caccia al 30 novembre, sia un assunto che non tiene conto del fatto che sul territorio a caccia programmata le

popolazioni di tale Galliforme derivano in massima misura da immissioni di individui provenienti da allevamento in cattività, attività quest'ultima che in realtà coinvolge intensamente questa specie sul territorio nazionale e non solo lombardo. Le popolazioni naturali, ove esistenti, sono confinate in zone a tutela (oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura) individuate dai vigenti Piani faunistico-venatori provinciali sul territorio di ciascuna provincia lombarda, nelle quali vige il divieto di caccia ai sensi della legge 157/92. Si ritiene pertanto sostenibile disporre la chiusura della caccia al Fagiano al 31 gennaio 2027 in quanto popolazioni allo stato naturale sono scarsamente presenti e molto parcellizzate sul territorio lombardo a caccia programmata incluso negli ATC. Si tenga altresì presente che anche per questa specie, l'allegato 2 "Disposizioni comuni" prevede per la stagione venatoria 2026/27 la possibilità di chiusura anticipata della caccia con atto regionale, sia negli ATC che nei CAC, secondo i criteri di cui all'allegato medesimo, ovvero:

- qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo;
- su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC o del CAC entro il 15 novembre 2026;
- al completamento del piano di prelievo approvato.

Per quanto attiene alla presunta interferenza dell'apertura generale della caccia alla terza domenica di settembre (ai sensi dell'art. 18 della legge 157/92) con la riproduzione dei mammiferi, si ritiene che anche per queste specie non sussistano i presupposti per attuare le indicazioni dell'ISPRA, per i motivi specie-specifici di seguito illustrati.

4.4. Volpe (*Vulpes vulpes*)

"- Volpe Vulpes vulpes: la stagione di caccia dovrebbe essere posticipata al 1° ottobre, in coincidenza con l'apertura generale della stagione venatoria."

Dai sottostanti tabella e grafico, relativi ai prelievi di Volpe sul territorio regionale dalla stagione venatoria 2002/2003 alla stagione venatoria 2023/24, si evince un *trend* di sostanziale stabilità con tendenza a lieve calo. Si tenga presente che la serie storica è riferita ad anni nei quali l'apertura generale della stagione venatoria si è svolta ininterrottamente alla terza domenica di settembre, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali:

SPECIE	S.v.	Bergamo	Brescia	Como	Cremona	Lecco	Lodi	Mantova	Milano	Monza	Pavia	Sondrio	Varese	Lombardia
Volpe (<i>Vulpes vulpes</i>)	2002/2003	657	456	135	95	88	64	49	195	0	0	226	438	2.403
	2003/2004	773	464	148	110	82	1	42	134	0	0	0	466	2.220
	2004/2005	720	364	146	54	98	164	41	165	0	29	189	435	2.405
	2005/2006	612	428	112	108	49	33	62	242	0	81	143	371	2.241
	2006/2007	734	434	192	64	63	115	52	195	0	62	145	478	2.534
	2007/2008	933	535	279	84	73	141	92	238	0	79	0	433	2.887
	2008/2009	944	510	252	54	101	17	80	315	0	79	0	396	2.748
	2009/2010	911	452	247	115	98	108	71	226	67	180	205	398	3.078
	2010/2011	953	305	181	210	80	252	87	332	76	163	116	543	3.298
	2011/2012	970	379	210	98	99	161	66	428	166	118	0	507	3.202
	2012/2013	968	467	204	53	126	172	73	370	129	117	0	405	3.084
	2013/2014	626	346	161	94	74	167	270	445	88	109	0	426	2.806
	2014/2015	543	322	251	97	73	80	215	397	99	112	52	463	2.704
	2015/2016	658	264	224	60	112	59	159	301	56	109	74	171	2.247
	2016/2017	610	221	163	45	90	29	171	300	46	97	53	272	2.097
	2017/2018	470	300	208	45	102	30	255	272	66	81	95	279	2.203
	2018/2019	426	349	191	49	99	53	177	268	53	82	65	259	2.071
	2019/2020	440	293	170	120	111	95	299	324	68	66	43	289	2.318
	2020/2021	386	153	129	82	55	66	257	209	38	67	46	121	1.609
	2021/2022	416	239	181	97	59	56	324	288	40	43	68	123	1.934
	2022/2023	371	362	174	118	62	104	434	312	36	124	80	205	2.382
	2023/2024	316	235	153	166	111	73	392	232	50	62	80	172	2.042

Tab. 7 – Andamento prelievi Volpe in Lombardia serie storica s.v. 2002/03 – 2023/24

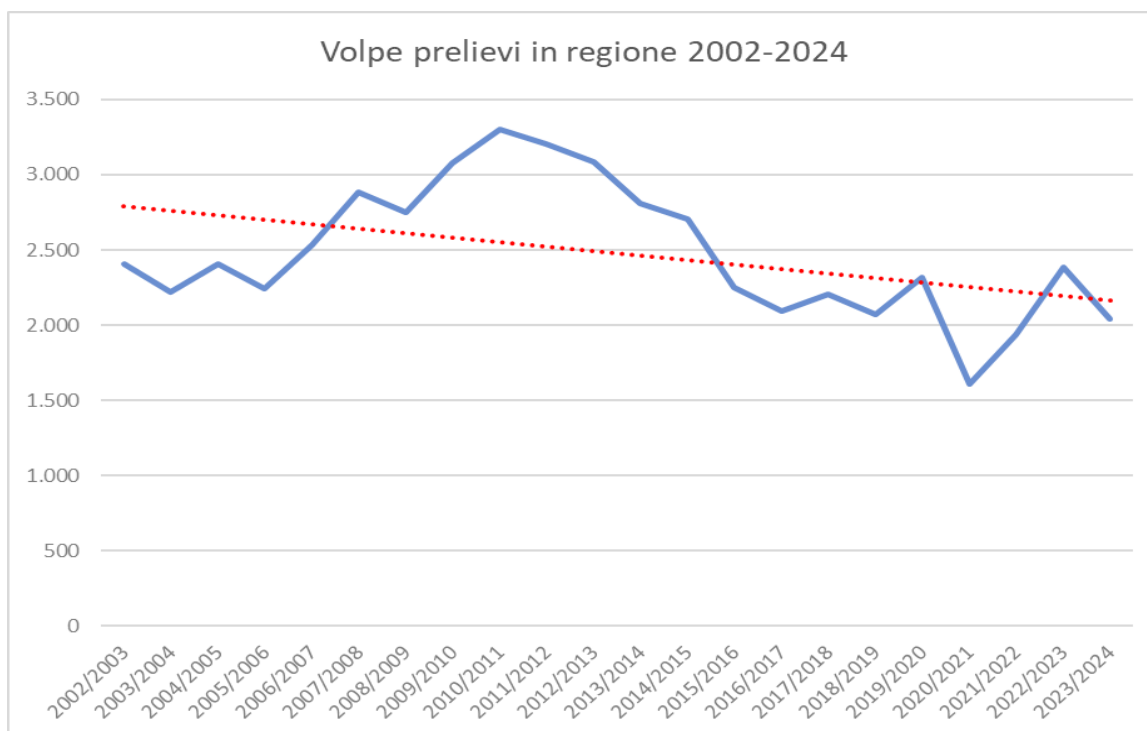


Grafico 5 - Andamento prelievi Volpe in Lombardia serie storica s.v. 2002/03 – 2023/24

Si ritiene quindi possibile consentirne il prelievo venatorio dal 20 settembre 2026, anche considerando che:

- l'art. 18, comma 1 della legge 157/92 consente la caccia alla specie dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- il periodo di caccia previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico (ISPRA, Franzetti e Toso, 2008);
- è opportuno uniformare l'avvio del prelievo venatorio della Volpe con quello delle altre specie di piccola selvaggina stanziale per distribuzione della pressione venatoria su più specie, evitandone la concentrazione su poche.

4.5. Cinghiale (*Sus scrofa*)

*“- **Cinghiale** *Sus scrofa*: considerato che permane la presenza della peste suina africana (PSA) nel territorio di codesta regione, si evidenzia che il presente parere per la specie dovrà intendersi come esclusivamente riferito alla porzione di territorio regionale non ricadente nelle zone a “restrizione I e II”, così come definite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2629 del 18 dicembre 2025 ed eventuali successive modifiche, e alla zona “CEV” così come definita dall’Ordinanza 7/2025 del Commissario Straordinario alla PSA.*

Il periodo di prelievo previsto per la caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata), indicato nel calendario proposto, appare coerente con il dettato normativo. Tuttavia, si evidenzia che tali forme di caccia non sono equivalenti alla caccia di selezione e che, pertanto, sono vietate in caso di “terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve” (art. 21, comma 1, lett. m della legge 157/1992).

In generale, si invita a valutare attentamente l’opportunità del ricorso a forme di caccia collettiva che utilizzano ausiliari della caccia in braccata nei territori limitrofi alla zone sottoposte a restrizioni o, se istituita, alla zona CEV, poiché come evidenziato da recenti analisi epidemiologiche dell’evoluzione della malattia nel nord dell’Italia, il virus può essere già presente e non rilevato anche a grandi distanze dai casi segnalati e, in questo caso, appare necessario evitare un ulteriore movimentazione dei cinghiali, in particolare se feriti, determinato dall’impiego di segugi.”

Per quanto riguarda il prelievo venatorio del Cinghiale, si ritiene di limitarsi a evidenziare che il medesimo, nelle forme consentite, è già disposto negli specifici atti, ordinari e straordinari, citati in premessa alla deliberazione di Giunta regionale validi sia nelle zone di restrizione e zona CEV che nel territorio indenne dal virus. Relativamente alla caccia collettiva, essa si svolge dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, ossia nel rispetto dell'arco temporale massimo di quattro mesi di cui all'art. 18, comma 1, lett. d) della legge 157/92, come ISPRA conferma nel parere. Per quanto attiene alle limitazioni della caccia collettiva con cani da seguita nei territori limitrofi alle zone di restrizione e alla zona CEV, esse sono già disposte dai provvedimenti straordinari di cui sopra, proprio al fine di evitare di incrementare la mobilità dei cinghiali e il rischio di diffusione del virus.

In conclusione, si ritiene di applicare il principio di un avvio contestuale della stagione venatoria a tutte le specie di piccola selvaggina stanziale, sia di avifauna che di mammiferi, e alle specie ornitiche, alla data del 20 settembre 2026, in quanto accettabile rispetto alla fenologia riproduttiva, a una loro gestione razionale, sostenibile e compatibile con le produzioni agricole in atto e attraverso l'attività venatoria, altresì auspicabile in relazione all'obiettivo gestionale di una maggior ripartizione della pressione venatoria tra le diverse specie cacciabili, evitando la concentrazione dello sforzo di caccia e, quindi, del potenziale prelievo, su una sola parte di esse.

Nello stesso paragrafo "Periodi, forme di caccia" comprensivo anche dei punti precedenti, ISPRA effettua degli approfondimenti riguardanti i valichi montani, l'utilizzo delle munizioni a base di piombo, le giornate integrative settimanali per la caccia da appostamento fisso all'avifauna migratrice, i periodi di addestramento e allenamento cani e il posticipo della chiusura della stagione venatoria per le province di Pavia e Lecco per talune specie. Di seguito vengono riportate e commentate le valutazioni testuali dell'Istituto punto per punto, integrate dove necessario con quanto espresso nell'allegato 1 al parere.

4.6. Valichi montani

ISPRA afferma: *"la recente modifica del quadro normativo introdotta con la legge 131/2025 ha fatto decadere l'obbligo di interdire la caccia entro un raggio di un chilometro dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, prevedendo l'individuazione di Zone di Protezione Speciale in corrispondenza dei soli valichi caratterizzati da un elevato dislivello e ubicati sopra i 1000 metri di quota. Tuttavia, lo studio effettuato nel 2024 dallo scrivente Istituto per ottemperare alla sentenza n. 482/2024 TAR della Lombardia ha messo in luce come nella regione si verificano forme particolarmente intense di prelievo venatorio in corrispondenza di numerose zone di transito dell'avifauna nell'area alpina e prealpina, in particolare nelle province di Bergamo e Brescia. Tale situazione comporta la necessità che in tali zone di transito vengano messe in campo adeguate misure di tutela per assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 8 della direttiva 2009/147/CE e per garantire una corretta gestione del patrimonio faunistico".*

Per quanto attiene ai valichi montani, l'allegato 2 "Disposizioni comuni" alla deliberazione di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale, riporta uno specifico paragrafo che elenca i 23 valichi in cui, in base all'allegato 1 alla DCR. n. 1088/2025, vigono delle limitazioni specifiche alla caccia volte alla tutela delle specie di avifauna migratrice. La norma regionale è stata confermata anche dalla sentenza n. 2175/2026 del TAR Milano, Sezione IV, in data 5.05.2026.

4.7. Limitazioni nell'utilizzo di munizionamento a base di piombo e (in allegato I al parere) superamento dell'uso del piombo nelle munizioni da caccia

ISPRA afferma: *"innanzitutto, si esprime apprezzamento per il fatto che codesta Amministrazione abbia richiamato nel testo del calendario venatorio il divieto di utilizzo e trasporto di munizioni contenenti piombo nelle zone umide; tuttavia, andrebbe specificato che tale divieto è esteso a tutte le zone umide aperte alla caccia, in base al regolamento UE 2021/57 della Commissione.*

Per quanto concerne l'uso di tali munizioni sul restante territorio regionale, si ribadisce il consiglio di prevederne il superamento attraverso una serie di misure che vanno dalla sensibilizzazione dei cacciatori all'introduzione di restrizioni graduali, secondo quanto indicato dall'Agenzia Chimica Europea (ECHA).

Le problematiche legate all'uso delle munizioni al piombo risultano particolarmente gravi sul territorio della Lombardia. Numerosi studi condotti da diversi gruppi di ricerca attivi in varie parti del mondo hanno dimostrato in modo inequivocabile come l'utilizzo di munizioni al piombo durante l'attività di caccia e controllo faunistico sia causa di avvelenamento (saturnismo) per molti uccelli da preda, incluse specie di elevato valore conservazionistico ed ecologico, come le aquile e gli avvoltoi. Nel corso dell'ultimo decennio, l'impatto delle munizioni al piombo sui grandi rapaci è stato confermato anche in ambito locale: su 45 aquile e avvoltoi rinvenuti morti o debilitati sul territorio della Lombardia e sottoposti ad analisi presso l'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia-Romagna nell'ambito di una ricerca promossa da ERSAF-Parco Nazionale dello Stelvio e Provincia di Sondrio, 31 (68,9 %) sono risultati contaminati. Un'incidenza così elevata di casi è in grado di influenzare negativamente la dinamica di popolazione di queste specie, vanificando in larga misura le azioni messe in atto a vari livelli in Italia e all'estero per garantirne la conservazione. Inoltre, la contaminazione da piombo nei rapaci rappresenta un campanello d'allarme anche per la salute umana, dal momento che i frammenti di piombo contenuti nelle carni degli animali abbattuti durante l'attività venatoria costituiscono un fattore di rischio anche per i consumatori di selvaggina. Per un approfondimento sugli impatti determinati dal piombo nelle munizioni da caccia sulla fauna, sull'ambiente e sulla salute umana si rimanda all'Allegato I. D'altra parte, va rilevato come munizioni alternative per il prelievo degli ungulati siano disponibili da anni e come esse abbiano dato prova di essere paragonabili, se non migliori, rispetto alle munizioni al piombo. A questo riguardo sono significative le molte esperienze maturate non solo in Italia, ma anche nel contesto regionale; tra queste ultime, spicca quella del Parco Nazionale dello Stelvio che ha previsto l'utilizzo esclusivo di munizionamento privo di piombo per il controllo del cervo sia nei settori trentino e altoatesino, sia in quello gestito da codesta Regione. Per tali motivi, si ritiene che vadano immediatamente adottate in Lombardia misure volte a limitare l'impiego dei proiettili in piombo, seguendo le indicazioni fornite dai professori e ricercatori delle università lombarde in un documento presentato al Convegno nazionale "Il peso del piombo", tenutosi a Bergamo il 2.12.2023. Tali indicazioni prevedono l'introduzione immediata del bando all'uso e alla detenzione del piombo per la caccia agli ungulati (cinghiale incluso) all'interno delle aree della Rete Natura 2000; tale bando doveva essere esteso a tutto il territorio regionale a partire dalla stagione 2025/26."

E aggiunge nell'allegato: "Su incarico della Commissione Europea, l'Agenzia Chimica Europea (ECHA) ha effettuato una dettagliata istruttoria tecnica sul tema del piombo nelle munizioni da caccia, nel corso della quale ha analizzato l'ampia letteratura scientifica disponibile e ha approfondito i diversi aspetti connessi all'introduzione di un eventuale bando: dalle ricadute positive sulla salute degli animali e dell'uomo all'entità dei benefici economici, dall'impatto sull'industria e sul mondo della caccia alla diffusione di prodotti a base di materiali alternativi al piombo. Al termine di questa istruttoria, nel corso della quale sono stati coinvolti esperti, produttori di munizioni e stakeholder, ECHA ha prodotto un esauriente dossier tecnico in cui sono stati illustrati in dettaglio gli effetti di questo metallo tossico sulla fauna selvatica, sull'ambiente e sulla salute umana e sono state fornite soluzioni per superare tali problematiche. In particolare, i principali effetti negativi evidenziati da ECHA dovuti all'uso del piombo nelle munizioni da caccia sul territorio dell'Unione Europea possono essere così riassunti:

- emissione di piombo contenuto nelle cartucce: 14.000 tonnellate/anno*
- emissione di piombo contenuto nei proiettili: 122 tonnellate/anno*
- numero di uccelli avvelenati in forma letale per ingestione primaria: 1,3 milioni/an*
- numero di uccelli avvelenati in forma sub-letale per ingestione primaria: 135 milioni/anno*
- numero di uccelli avvelenati in forma sub-letale per ingestione secondaria: 14 milioni/anno*
- numero di bambini che subiscono una perdita di quoziente intellettivo >0.06 punti: 70.000/anno*

- numero di bambini che subiscono una perdita di quoziente intellettivo >1 punto: 4.400/anno.

Per superare queste problematiche, ECHA ha proposto un bando all'uso del piombo che renda obbligatorio l'impiego di munizioni alternative. Ciò, secondo ECHA, comporterebbe un aggravio economico per i cacciatori europei compreso tra 0 e 1,3% del costo per l'acquisto delle munizioni al piombo. La tempistica indicata da ECHA per l'introduzione del bando prevede 18 mesi per i proiettili utilizzati per il tiro con fucili a canna rigata e 5 anni per le cartucce utilizzate per i fucili a canna liscia.

Il forte impatto del piombo delle munizioni sugli uccelli rapaci è stato accertato anche in Italia nel corso di uno studio al quale ISPRA ha preso parte. Su un campione di 252 aquile e avvoltoi rinvenuti morti in Francia, Svizzera, Austria e Italia, il 44% è risultato contaminato dal piombo, mentre il 26% presentava valori di piombo tali da indicare un'intossicazione acuta.

Alla luce delle evidenze scientifiche disponibili e delle risultanze dell'istruttoria svolta da ECHA, lo scrivente Istituto è del parere che l'attività venatoria praticata con munizioni contenenti piombo non sia sostenibile, in quanto determina un'incidenza negativa sugli habitat e sulle specie protette ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, come del resto è stato evidenziato dalla stessa valutazione di incidenza del calendario venatorio regionale 2024-2025 effettuata da codesta Amministrazione. È necessario, pertanto, che le Amministrazioni competenti in materia di caccia si attivino al più presto per sensibilizzare i cacciatori e per prevedere il superamento del piombo in tempi brevi e certi, seguendo le indicazioni fornite da ECHA.

La disponibilità sul mercato italiano di numerosi prodotti alternativi sia per le armi a canna liscia, sia per le carabine, rende possibile l'introduzione di bandi estesi alle diverse forme di caccia e all'intero territorio regionale, senza per questo penalizzare il mondo venatorio. Al contrario, i primi beneficiari dell'introduzione dell'obbligo di utilizzare materiali alternativi al piombo sarebbero proprio i cacciatori, sia perché essi e le loro famiglie sono forti consumatori di carni di selvaggina (e quindi sono maggiormente esposti ai rischi sanitari legati all'ingestione del piombo), sia perché un numero elevato di animali cacciabili muore per gli effetti del saturnismo, riducendo quindi le possibilità di cerniere."

In relazione alle limitazioni nell'utilizzo del munizionamento in piombo, l'allegato 2 "Disposizioni comuni" riporta uno specifico paragrafo che rinvia a quanto previsto in merito dal Regolamento UE 2021/57 della Commissione e dalla legge 157/92, norme sovraordinate alle disposizioni regionali. Inoltre, in relazione al divieto di detenzione e utilizzo di munizionamento in piombo per la caccia agli Ungulati in tutti i siti della Rete Natura 2000 sul territorio regionale, ad eccezione della caccia al cinghiale, già vigono le prescrizioni di cui al decreto di Vinca del calendario venatorio regionale richiamato nelle premesse e nel dispositivo della deliberazione della quale la presente relazione è parte integrante e sostanziale.

4.8. Giornate aggiuntive per la caccia da appostamento fisso all'avifauna migratrice

ISPRA afferma: "sulla base dell'entità dei prelievi effettuati nel corso delle passate stagioni venatorie nei diversi ambiti territoriali della Lombardia, si ritiene che le due giornate aggiuntive per la caccia all'avifauna migratrice da appostamento possano essere autorizzate per le strutture AFCP Monza e città metropolitana di Milano, Pavia-Lodi e Val Padana (Cremona e Mantova). Nel caso delle strutture AFCP di Bergamo, Brescia e Varese-Como-Lecco, l'entità dei prelievi di turdidi risulta particolarmente elevata e tale da sconsigliare l'incremento delle giornate di caccia per gli appostamenti fissi dedicati al prelievo di queste specie; viceversa, tale opportunità può essere concessa nel caso degli appostamenti per la caccia agli uccelli acquatici (anatidi e rallidi) e per la caccia al colombaccio. In base all'art. 18, comma 6, della legge 157/1992, le giornate aggiuntive di caccia possono essere autorizzate solamente per "l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria"; pertanto non dovrebbero essere consentite per la caccia ai corvidi. Per maggiori informazioni, si rimanda all'Allegato I." E aggiunge nell'allegato 1: "La concessione delle giornate aggiuntive di caccia nei mesi di ottobre e novembre in taluni contesti potrebbe determinare un aumento non trascurabile della pressione venatoria nei confronti delle specie migratrici; per tale ragione si ritiene opportuno che eventuali decisioni in tal senso siano assunte solo previa verifica della compatibilità con le esigenze di conservazione delle popolazioni sottoposte a

prelievo. L'attuazione di forme corrette di gestione dell'avifauna migratrice comporta infatti la necessità che le amministrazioni promuovano analisi efficaci delle statistiche venatorie per valutare l'impatto del prelievo venatorio nei confronti delle singole specie di migratori cacciabili. La concessione di cui trattasi, sancita dall'art. 18, comma 6, della legge 157/1992, tende infatti a contemplare la possibilità di conservare determinate consuetudini locali di caccia ai migratori, considerato che nel periodo indicato si verifica di solito un più intenso flusso migratorio. Tuttavia, alcune specie cacciabili sono in flessione a livello europeo e considerate in cattivo stato di conservazione, per cui sarebbero richieste misure specifiche di controllo dell'impatto venatorio, segnatamente per la "deroga" di cui trattasi. Al fine di quantificare l'entità della pressione venatoria esercitata sull'avifauna migratrice, conseguente alla concessione di giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1 ottobre – 30 novembre, e il possibile impatto in relazione all'andamento temporale dei flussi migratori, è necessario analizzare i dati relativi all'entità dei prelievi complessivi effettuati durante le precedenti stagioni venatorie, per ciascuna specie, suddivisi per decadi e relativi sia all'intera stagione venatoria sia alle sole giornate aggiuntive. I dati di carniere forniti da codesta Amministrazione mostrano come nelle province di Bergamo, Brescia, Varese, Como e Lecco la pressione venatoria nei confronti dei turdidi sia particolarmente elevata. Tale circostanza fa ritenere che la concessione di giornate aggiuntive possa comportare ripercussioni negative sulle popolazioni oggetto di prelievo; particolare attenzione va prestata soprattutto nel caso del tordo sassello, considerato in cattivo stato di conservazione e quindi per la responsabilità che i Paesi europei hanno di garantirne la conservazione"

Sul tema, si prospettano i seguenti dati e considerazioni.

L'art. 18, comma 6 della legge 157/92, prevede: "6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le Regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre." La normativa regionale – l.r. 26/93, art. 40, comma 8 e l.r. 17/2004, art. 1, comma 6 – riprende tale previsione, disponendo la facoltà regionale di prevedere l'integrazione di giornate settimanali di caccia, limitatamente alla sola forma da appostamento fisso all'avifauna migratoria, nel periodo intercorrente tra l'1 ottobre e il 30 novembre di ogni stagione venatoria, con due giornate aggiuntive di caccia alla settimana, rispetto alle tre standard previste dalla legislazione vigente, fatti naturalmente salvi i martedì e i venerdì, giorni di silenzio venatorio. La norma regionale ha pertanto da molti anni circoscritto la facoltà di disporre le giornate integrative settimanali di caccia alla **sola forma di esercizio venatorio da appostamento fisso, allorché la norma statale dispone più genericamente "da appostamento"**. Questo significa che, in Lombardia, l'impatto generato dalla disposizione di giornate aggiuntive settimanali di caccia all'avifauna migratoria nella modalità da appostamento con uso di richiami vivi è **ulteriormente mitigato dall'esclusione da tale fruizione di coloro che praticano l'attività venatoria da appostamento temporaneo**, nella quale pure si possono impiegare richiami vivi come in quella da appostamento fisso, benché in numero inferiore rispetto a quanto consentito per quest'ultimo. I territori per i quali introdurre questa specifica integrazione del calendario venatorio, vengono definiti sulla base dell'interesse ad avvalersene manifestato dalle Consultazioni faunistico-venatorie territoriali (di seguito CFVT). Tali organismi, disposti dall'art. 16 della l.r. 26/93, vengono consultati allo scopo di raccogliere i pareri e gli orientamenti dei comitati di gestione e delle associazioni degli stakeholder rispetto alla definizione delle annuali disposizioni integrative al calendario venatorio regionale, approvate dalla Giunta, fra le quali rientra anche l'oggetto del presente documento.

L'interesse ad avvalersi delle giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso è stato manifestato per la stagione venatoria 2026/27 dalle CFVT di tutti i territori provinciali di competenza regionale (a esclusione, pertanto, della sola Provincia di Sondrio), in analogia con quanto avvenuto nella trascorsa stagione venatoria 2025/26. In buona sostanza, tutto il territorio regionale a caccia programmata è interessato in differente misura dalla caccia da appostamento fisso, con diffusione variabile da provincia a provincia e fatte salve alcune distinzioni: le aree montane, sia alpine che appenniniche, vedono una particolare concentrazione degli appostamenti fissi ai Turdidi, mentre nelle aree pianeggianti si rinvencono soprattutto gli appostamenti fissi agli

Anatidi e Alaudidi. Questo è un inquadramento per elementi prevalenti, poiché vi sono appostamenti fissi ai Turdidi anche in zone di pianura, così come sussistono appostamenti fissi agli acquatici anche al di fuori della pianura irrigua solcata dai principali corsi d'acqua della regione, come su alcuni grandi laghi prealpini, principalmente il Garda bresciano, il Lario ramo lecchese e il lago Maggiore sponda lombarda, nonché sul lago di Varese.

Con il presente documento, si intende pertanto indicare i criteri e i dati sulla cui base prevedere l'integrazione di giornate settimanali di caccia su tutti i territori interessati per le specie di avifauna migratoria principalmente oggetto di questa forma di caccia sul territorio regionale, ovvero le specie di migratori acquatici appartenenti alle famiglie Anatidi, Rallidi e Caradrìdi e le specie di migratori terrestri appartenenti alle famiglie Turdidi, Alaudidi e Columbidi, dando così attuazione al sopra citato disposto normativo.

Al fine di valutare la possibilità di disporre le giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso, si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

1. Numero e tendenza delle autorizzazioni degli appostamenti fissi di caccia nei territori provinciali, nel periodo 2016/2025 (tabella 8)
2. Numero e tendenza dei cacciatori con la scelta dell'opzione di caccia in via esclusiva da appostamento fisso (opzione B), nei medesimi territori di cui al punto precedente, dalla stagione venatoria 2016/2017 alla stagione venatoria 2025/2026 (tabella 9)
3. Numero e tendenza dei tesserini venatori regionali rilasciati da Regione Lombardia (e dalla Provincia di Sondrio) dal 2011 al 2025 (tabella 10)
4. Tendenza dei prelievi complessivi di avifauna migratoria conseguiti sul territorio regionale suddivisi per specie, dalla stagione venatoria 2002/2003 alla stagione venatoria 2023/2024, in tutte le forme di caccia consentite (appostamento fisso e vagante, quest'ultima comprendente l'appostamento temporaneo);
5. Prelievi di avifauna migratoria realizzati per ciascuna specie conseguiti nella forma di caccia da appostamento fisso sui territori di cui al par. 1, suddivisi per decenni, nella stagione venatoria 2023/24;
6. Prelievi di avifauna migratoria conseguiti sui territori di cui sopra, nella forma di caccia da appostamento fisso, suddivisi per settimana e, all'interno di ciascuna settimana, per singola giornata, incluse le giornate integrative autorizzate, nella stagione venatoria 2023/24.

I dati di prelievo di cui ai punti 4, 5 e 6 (agli atti presso i competenti uffici della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste) sono ricavati dalla lettura del 100% dei tesserini venatori regionali, che i cacciatori devono restituire alla Regione entro il 31 marzo successivo alla chiusura della stagione venatoria ordinaria (31 gennaio). I dati relativi ai cacciatori che esercitano da appostamento fisso sono ricavati dai tesserini venatori rilasciati da Regione Lombardia, sui quali sono precisate le forme di caccia in via esclusiva e le specializzazioni prescelte. I dati relativi alle autorizzazioni degli appostamenti fissi in essere derivano dalle pratiche autorizzative esperite presso le strutture territoriali regionali Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP).

La tendenza al decremento dei prelievi nell'arco temporale 2002/03-2023/24 per buona parte delle specie migratrici qui prese in esame, può in parte ragionevolmente ricondursi alle tendenze alla diminuzione sia del numero dei cacciatori con la scelta della forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso, che delle autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso rilasciate in ambito regionale, benché per queste ultime il calo risulti più eterogeneo secondo i diversi territori. Gioca altresì un ruolo la progressiva tendenza al decremento della popolazione venatoria in generale attiva in regione, come risulta chiaramente dal numero dei tesserini venatori annualmente rilasciati. Meriterebbero altresì di essere indagate le fluttuazioni nei contingenti di avifauna in migrazione post-nuziale sul territorio lombardo e le successive localizzazioni nelle aree di svernamento, correlandole al meteo dei mesi autunno-invernali e all'andamento climatico sul periodo considerato. Come è noto, infatti, trattandosi di uccelli migratori, le fluttuazioni interannuali nelle presenze su

di un determinato territorio possono risultare anche molto significative in relazione alle condizioni meteorologiche, che possono essere state favorevoli, poco favorevoli o sfavorevoli al sorvolo e alla permanenza in Lombardia rispetto a quanto avvenuto per altri territori della Penisola. Ciò si avverte in particolare per le specie di avifauna provenienti da quartieri riproduttivi situati più a nord e a est del continente, come ad esempio il Tordo sassello e la Cesena.

In Lombardia sono cacciabili 45 specie omeoterme, di cui 35 specie di uccelli, fatte salve le sospensioni del prelievo venatorio che possono essere annualmente decretate per specie comprese nell'elenco di quelle cacciabili (come già accaduto per il Combattente, il Moriglione, la Moretta, la Pavoncella e la Tortora selvatica).

Le fonti di dati utilizzate sono le seguenti:

- Livello globale: IUCN Red List, BirdLife International. 2021;
- Livello europeo: IUCN Red List, BirdLife International. 2021;
- Livello nazionale:
 - International Waterbird Census report Italy 2009-2018;
 - *Farmland Bird Index* nazionale e andamenti di popolazione delle specie in Italia 2000-2025;
 - Report art. 12 della Direttiva 2009/147/CE
- Livello regionale:
 - Censimento International Waterbird Census (IWC) In Lombardia – Anno 2025;
 - Lombardia. *Farmland Bird Index* e andamenti di popolazione delle specie 2000-2025;
 - Servizio di monitoraggio dell'avifauna nidificante in Lombardia - Anno 2025;

Delle 35 specie di avifauna sopracitate, **sono escluse** dalle giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso:

- le specie per le quali la normativa regionale vigente, vieta il prelievo venatorio nella forma di caccia da appostamento fisso, ovvero le specie stanziali Fagiano di monte, Fagiano comune, Coturnice, Pernice rossa, Starna (prelievo da appostamento fisso vietato ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. gg) della l.r. 26/93), nonché il Beccaccino (prelievo da appostamento, sotto qualsiasi forma, vietato ai sensi dell'art. 18, c. 8 della l. 157/92);
- le specie migratrici non oggetto di caccia nelle forme da appostamento, ovvero il Frullino, la Quaglia e la Beccaccia, in quanto cacciate, pressoché esclusivamente, in forma vagante con l'uso del cane;
- la Tortora selvatica, l'Allodola, il Moriglione e la Pavoncella in quanto oggetto di piani di gestione nazionali che dispongono misure gestionali e prescrizioni per l'attività venatoria dovute al loro stato di conservazione. Per la Tortora selvatica, il prelievo venatorio è comunque sospeso per la stagione 26/27;
- la Moretta in quanto oggetto di specifiche misure e disposizioni limitative del prelievo venatorio, secondo le indicazioni gestionali di ISPRA.

In relazione ai territori provinciali (in ordine alfabetico) di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia e Varese, per i quali sono disposte le giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso, sono stati utilizzati i seguenti, ulteriori dati:

- popolazione venatoria: numero e tendenza dei cacciatori residenti in Lombardia con la scelta della forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso, dalla stagione venatoria 2016/2017 alla stagione venatoria 2025/2026 (tab. 9 "Numero dei cacciatori con scelta opzione in via esclusiva da appostamento fisso in Lombardia dalla s.v. 2016/17 alla s.v. 2025/26");
- popolazione venatoria: numero e tendenza dei tesserini venatori regionali rilasciati da Regione Lombardia e da Provincia di Sondrio nel periodo 2011/2025 (tab. 10 "Tesserini venatori rilasciati da Regione Lombardia (e da Provincia di Sondrio) nel periodo 2011/2025");

- appostamenti fissi di caccia attivi e pertanto utilizzabili, dei quali si indicano il numero delle autorizzazioni e la loro tendenza sul periodo 2016/2025 (tab. 8).

AUTORIZZAZIONI APPOSTAMENTI FISSI ATTIVE IN REGIONE LOMBARDIA PERIODO 2016/2025											TREND TOTALI 2016/25
PROV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
BG	Terra ferma: 2.991	Terra ferma: 2.985	Terra ferma: 2.952	Terra ferma: 2.950	Terra ferma: 2.965	Terra ferma: 2.979	Terra ferma: 2.704	Terra ferma: 2.375	Terra ferma: 2.338	Terra ferma: 2.275	-716
	Acqua: 5	Acqua: 6	Acqua: 6	Acqua: 6	Acqua: 7	Acqua: 8	Acqua: 8	Acqua: 10	Acqua: 10	Acqua: 11	+6
BS	Terra ferma: 7.060	Terra ferma: 7.111	Terra ferma: 7.153	Terra ferma: 7.185	Terra ferma: 7.148	Terra ferma: 7.186	Terra ferma: 7.255	Terra ferma: 6.934	Terra ferma: 5.533	Terra ferma: 5.514	-1.546
	Acqua: 60	Acqua: 60	Acqua: 60	Acqua: 60	Acqua: 60	Acqua: 60	Acqua: 60	Acqua: 60	Acqua: 60	Acqua: 60	
CO	Nd	Nd	Terra ferma: 457	Terra ferma: 435	Terra ferma: 428	Terra ferma: 408	Terra ferma: 381	Terra ferma: 357	Terra ferma: 292	Terra ferma: 288	-169
	Nd	Nd	Acqua: 0	Acqua: 0	Acqua: 0	Acqua: 0	Acqua: 0	Acqua: 0	Acqua: 0	Acqua: 0	
CR	Terra ferma: 250	Terra ferma: 250	Terra ferma: 250	Terra ferma: 250	Terra ferma: 250	Terra ferma: 250	Terra ferma: 250	Terra ferma: 250	Terra ferma: 246	Terra ferma: 244	-6
	Acqua: 33	Acqua: 33	Acqua: 33	Acqua: 33	Acqua: 33	Acqua: 33	Acqua: 33	Acqua: 33	Acqua: 33	Acqua: 36	+3
LC	Terra ferma: 492	Terra ferma: 472	Terra ferma: 494	Terra ferma: 488	Terra ferma: 471	Terra ferma: 449	Terra ferma: 406	Terra ferma: 317	Terra ferma: 305	Terra ferma: 314	-178
	Acqua: 7	Acqua: 7	Acqua: 7	Acqua: 7	Acqua: 7	Acqua: 5	Acqua: 5	Acqua: 6	Acqua: 6	Acqua: 6	-1
LO	Terra ferma: 8	Terra ferma: 8	Terra ferma: 8	Terra ferma: 8	Terra ferma: 9	Terra ferma: 8	Terra ferma: 8	Terra ferma: 3	Terra ferma: 2	Terra ferma: 2	-6
	Acqua: 7	Acqua: 7	Acqua: 7	Acqua: 7	Acqua: 7	Acqua: 8	Acqua: 8	Acqua: 11	Acqua: 9	Acqua: 8	+1
MI	Terra ferma: 47	Terra ferma: 48	Terra ferma: 51	Terra ferma: 52	Terra ferma: 52	Terra ferma: 50	Terra ferma: 49	Terra ferma: 42	Terra ferma: 26	Terra ferma: 25	-22
	Acqua: 11	Acqua: 11	Acqua: 13	Acqua: 13	Acqua: 14	Acqua: 14	Acqua: 12	Acqua: 7	Acqua: 3	Acqua: 4	-7
MN	Terra ferma: 188	Terra ferma: 190	Terra ferma: 187	Terra ferma: 182	Terra ferma: 179	Terra ferma: 143	Terra ferma: 178	Terra ferma: 155	Terra ferma: 134	Terra ferma: 133	-55
	Acqua: 50	Acqua: 52	Acqua: 55	Acqua: 56	Acqua: 58	Acqua: 91	Acqua: 55	Acqua: 54	Acqua: 43	Acqua: 47	-3
MB	Terra ferma: 53	Terra ferma: 55	Terra ferma: 49	Terra ferma: 52	Terra ferma: 53	Terra ferma: 52	Terra ferma: 47	Terra ferma: 40	Terra ferma: 39	Terra ferma: 35	-18

	Acqua: 0	Acqua: 0	Acqua: 0	Acqua: 0	Acqua: 0	Acqua: 0	Acqua: 0	Acqua: 0	Acqua: 0	Acqua: 0	
PV	Terra ferma: 228	Terra ferma: 227	Terra ferma: 217	Terra ferma: 223	Terra ferma: 227	Terra ferma: 228	Terra ferma: 227	Terra ferma: 224	Terra ferma: 227	Terra ferma: 229	+1
	Acqua: 107	Acqua: 103	Acqua: 94	Acqua: 92	Acqua: 90	Acqua: 86	Acqua: 86	Acqua: 77	Acqua: 78	Acqua: 75	-32
VA	Nd	Terra ferma: 190	Terra ferma: 197	Terra ferma: 202	Terra ferma: 217	Terra ferma: 250	Terra ferma: 174	Terra ferma: 177	Terra ferma: 165	Terra ferma: 163	-27
	Acqua: 25	Acqua: 25	Acqua: 25	Acqua: 25	Acqua: 25	Acqua: 27	Acqua: 24	Acqua: 21	Acqua: 21	Acqua: 20	-5

Tab. 8 – Autorizzazioni appostamenti fissi attive in regione Lombardia, periodo 2016/2025

Dai dati disponibili sul numero complessivo di autorizzazioni attive, ovvero di installazioni utilizzabili, nell'arco temporale 2016/2025, emergono le seguenti tendenze:

- **un decremento significativo**, soprattutto delle autorizzazioni di appostamento fisso per la caccia ai migratori terrestri, appare per i territori **di Como (-37%) e Lecco (-34,1%), nonché di Bergamo (-23,7%) e Brescia (-21,7%)** e di Pavia, in quest'ultimo territorio relativamente agli appostamenti fissi agli acquatici che sono costantemente in calo **(-29,9%)**, mentre quelli autorizzati ai migratori terrestri risultano stabili. Il calo è più importante per gli appostamenti fissi su terraferma delle province di Como e Lecco, seguiti a ruota da quelli di Bergamo e Brescia: sul territorio di Como, gli appostamenti sono totalmente destinati alla caccia ai migratori terrestri. Il decremento appare particolarmente vistoso a Lecco, soprattutto tra il 2022 e il 2023, e a Como tra il 2023 e 2024. Nella Bergamasca e nel Bresciano, il calo presenta oscillazioni ma appare sostanzialmente progressivo sull'intero arco temporale considerato;
- nel caso della provincia di Mantova, si evidenziano un calo delle autorizzazioni di appostamenti fissi per la caccia ai migratori terrestri e una fluttuazione di quelle per appostamenti fissi destinati alla caccia agli acquatici;
- una flessione si manifesta sui territori di Monza, dove sono attivi esclusivamente appostamenti fissi per la caccia ai migratori terrestri, nonché di Varese per entrambe le tipologie di appostamenti fissi;
- consistenti flessioni appaiono sul territorio di Milano, dove gli appostamenti attivi nel 2016, che erano comunque assai ridotti di numero, sul periodo considerato sono calati all'incirca del 50% (quelli per la caccia agli acquatici sono diminuiti addirittura di 2/3);
- sul territorio di Brescia risulta stabile il numero di autorizzazioni degli appostamenti fissi per la caccia ai migratori acquatici;
- per quanto riguarda il territorio di Cremona, il numero di autorizzazioni sul periodo considerato appare pressoché invariato. Si sottolinea che il 58% di appostamenti fissi autorizzati su terraferma, pari a 141 su di un totale di 244, riguarda la caccia al colombaccio. Si tratta di una peculiarità del Cremonese, consolidatasi dal periodo ante-2016, ovvero da prima del passaggio delle funzioni in materia di caccia dalle Province a Regione Lombardia, allorché l'area è diventata un rilevante quartiere di svernamento della specie in Lombardia.

Si ritiene opportuno evidenziare che, ai sensi della l.r. 26/93, le autorizzazioni di caccia da appostamento fisso hanno durata decennale (fatte salve revoche o rinunce in corso di validità dell'autorizzazione) e che un cacciatore con tale scelta della forma di caccia in via esclusiva, può essere intestatario di più di un'autorizzazione, quindi di più di un appostamento, sul territorio regionale. Ciò pertanto comporta che non tutti gli appostamenti fissi siano utilizzati con la medesima frequenza, ove l'autorizzazione faccia capo alla medesima persona fisica.

Per ulteriore contezza della continua diminuzione delle autorizzazioni per appostamenti fissi e, dunque, di installazioni attive, sopravvenuta sul lungo periodo in territorio regionale, si prendano a riferimento le autorizzazioni rilasciate dalle Province lombarde nella stagione venatoria 1989/1990. Ai sensi della legge 157/92 e della l.r. 26/93, le autorizzazioni che vennero rilasciate in tale stagione venatoria, costituiscono infatti la capienza massima, non oltrepassabile, delle autorizzazioni attivabili. Tuttavia, come da sotto riportato allegato B alla l.r. 26/93, intitolato "Autorizzazioni per appostamenti fissi rilasciate dalle province nella stagione venatoria 1989/90", il forte calo intercorso da allora al 2025 appare con evidenza, soprattutto confrontando tali numeri con quelli riportati nella precedente tabella 1: nella stagione 89/90, a livello di tutte le province lombarde, risultavano rilasciate complessivamente **n. 20.940 autorizzazioni**; al dicembre 2025, risultano attive **n. 9.489 autorizzazioni, ossia il 45,3% di quelle tutt'oggi teoricamente attivabili in base alle norme citate** (non computando quelle della provincia di Sondrio, non di competenza di Regione Lombardia e che risultano comunque di ordine di grandezza di qualche decina di unità).

"ALLEGATO B (articolo 25 l.r. 26/93)

Autorizzazioni per appostamenti fissi rilasciate dalle province nella stagione venatoria 1989/90

- Bergamo n. 5.601
- Brescia n. 10.485
- Como n. 1.995
- Cremona n. 283
- Mantova n. 1.183
- Milano n. 240
- Pavia n. 455
- Sondrio n. 73
- Varese n. 625

I dati numerici concernenti le province di Bergamo, Como e Milano comprendono anche gli appostamenti fissi situati nel territorio delle costituenti province di Lecco e di Lodi."

Si è pertanto ben distanti dalla saturazione delle autorizzazioni di appostamenti fissi attive nella stagione venatoria 1989/90 e, in considerazione delle evidenti tendenze di popolazione venatoria e di appostamenti fissi in attività, tale forbice è destinata ad allargarsi ulteriormente.

È altrettanto chiara la tendenza alla diminuzione dei cacciatori con la scelta della forma di caccia in via esclusiva B (da appostamento fisso), nel periodo compreso fra la stagione venatoria 2016/17 e la stagione venatoria 2025/26, come dettagliata nella seguente tabella 9:

Numero dei cacciatori con scelta opzione di caccia in via esclusiva B da appostamento fisso in Lombardia											
PROVINCIA	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	Calo percentuale periodo 2016/17 - 2025/26
LECCO	435	434	376	380	390	365	363	329	314	303	30,34%
MONZA E BRIANZA	29	25	23	22	24	22	19	26	15	12	58,62%
VARESE	206	194	183	168	175	168	171	139	144	145	29,61%
COMO	270	271	263	256	243	226	216	183	193	192	28,89%
MANTOVA	144	120	124	123	110	106	90	100	82	89	38,19%
CREMONA	40	40	36	40	36	36	36	35	34	38	5,00%
PAVIA	75	64	56	62	61	65	79	63	70	71	5,33%
BERGAMO	3.420	3.155	3.144	3.085	3.001	2.913	2.793	2.731	2.554	2.502	26,84%
BRESCIA	7.049	6.826	6.330	6.114	6.142	5.969	5.772	5.357	5.247	5.173	26,61%
LODI	4	4	2	2	2	3	4	4	4	5	
MILANO	61	72	65	57	46	42	46	45	38	39	36,07%
TOTALI	11.733	11.205	10.602	10.309	10.230	9.915	9.589	9.012	8.695	8.569	26,97%

Tab. 9 – Numero dei cacciatori con scelta opzione in via esclusiva B da appostamento fisso in Lombardia dalla s.v. 2016/17 alla s.v. 2025/26

La diminuzione è allineata al calo della popolazione venatoria regionale in generale, come attestato dalla successiva tabella 10 relativa al rilascio dei tesserini venatori regionali ai cacciatori residenti in Lombardia:

TESSERINI VENATORI RILASCIATI DA REGIONE LOMBARDIA (e Provincia di Sondrio per il relativo territorio) NEL PERIODO 2011/2025																
PROVINCIA/ANNO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	CALO PERCENTUALE DAL 2011 AL 2025
BERGAMO	11.809	11.655	12.677	12.262	11.818	11.349	11.185	9.906	9.534	8.950	8.817	8.435	8.403	8.073	7.729	34,5%
BRESCIA	28.263	26.815	26.043	24.735	23.481	23.194	22.618	21.885	20.579	19.470	19.313	18.646	18.374	18.030	17.384	38,5%
COMO	3.545	3.495	3.624	3.519	3.367	3.104	2.977	2.986	2.900	2.733	2.782	2.679	2.707	2.668	2.533	28,5%
CREMONA	4.503	3.867	4.255	4.310	4.377	4.462	3.687	3.561	3.317	2.819	2.879	2.698	2.669	2.515	2.392	44,1%
LECCO	2.644	2.709	2.660	2.544	2.409	2.372	2.336	2.272	2.130	2.079	1.988	1.920	1.890	1.896	1.773	32,9%
LODI	2.914	2.867	1.606	1.527	1.479	1.416	1.385	1.327	1.267	1.111	1.147	1.088	1.103	1.074	1.001	65,6%
MANTOVA	4.447	4.335	4.268	4.110	3.930	3.829	3.740	3.598	3.455	3.183	3.144	2.970	2.910	2.753	2.673	39,9%
MILANO	7.252	7.291	7.497	7.137	6.837	6.569	6.281	5.989	5.663	4.796	4.991	4.758	4.636	4.429	4.241	41,5%
MONZA-BRIANZA	1.734	1.855	2.112	2.028	1.955	1.875	1.832	1.745	1.652	1.514	1.437	1.345	1.317	1.227	1.152	33,6%
PAVIA	6.056	5.703	5.275	5.026	4.993	4.795	4.567	4.477	3.968	3.637	3.694	3.466	3.581	3.237	3.013	50,2%
SONDRIO	2.078	2.029	2.024	2.010	1.884	1.969	2.004	1.939	1.890	2.147	2.116	2.023	2.014	2.000	1.907	9,1%
VARESE	3.063	3.468	3.850	3.326	3.348	3.241	3.010	2.471	2.702	2.186	2.467	2.430	2.067	2.393	2.221	27,5%
TOTALE	78.308	76.089	75.891	72.534	69.878	68.175	65.622	62.156	59.057	54.625	54.775	52.458	51.671	50.295	48.019	38,7%
NOTA: sul periodo di 15 anni considerato, si evidenzia un calo complessivo dei tesserini venatori rilasciati da Regione Lombardia (e da Provincia di Sondrio), da 78.308 nel 2011 a 48.019 nel 2025, ovvero - 30.289 tesserini, corrispondenti a un calo percentuale del - 38,7%																

Tab. 10 – Tesserini venatori rilasciati da Regione Lombardia (e da Provincia di Sondrio) nel periodo 2011/2025

I tesserini venatori rilasciati da Regione Lombardia (e da Provincia di Sondrio per il relativo territorio) nel periodo 2011/2025, mostrano un calo complessivo di 30.289 unità, pari a una flessione del 38,7%, con una lieve inversione di tendenza solo nel 2021, con 150 tesserini venatori rilasciati in più sul 2020 (anno di maggior incidenza della pandemia da Covid-19). Questo dato conferma che la tendenza al decremento dei cacciatori con scelta di caccia da appostamento fisso di cui alla tabella 9, è allineata con la diminuzione complessiva della popolazione venatoria totale regionale; inoltre, per il fatto che in quest’ultima sono inclusi pure i cacciatori che esercitano l’attività da appostamento temporaneo all’avifauna migratoria, è ragionevole desumere che il prelievo di migratori, in generale diminuzione, sia riconducibile anche al calo dei praticanti, sia di quelli specializzati (caccia da appostamento fisso) che di quelli generici (caccia da appostamento temporaneo).

A seguito di quanto argomentato, si ritiene pertanto sostenibile disporre quanto riportato nell’allegato 2 “Disposizioni comuni” alla deliberazione di cui la presente relazione è parte integrante e sostanziale.

4.9. Periodi di addestramento e allenamento dei cani

ISPRA afferma: “L’inizio dell’attività di addestramento cani previsto in alcune province al 22 agosto 2026 appare prematuro in quanto vi sono delle specie che non hanno ancora completato la fase riproduttiva o di dipendenza dei giovani. Inoltre, in quasi tutte le province lombarde è prevista la possibilità di allenare i cani da caccia di età inferiore ai 15 mesi anche nei mesi primaverili ed estivi, pertanto in palese contrasto con l’esigenza di tutelare la fauna selvatica durante la stagione riproduttiva. In questo periodo, infatti, molte specie sono impegnate nella formazione delle coppie, nella difesa dei territori e nell’allevamento della prole; ne consegue che l’attività di addestramento dei cani comporterebbe un impatto negativo sul successo riproduttivo di diverse specie non solo di interesse venatorio. Si ritiene pertanto che tali pratiche non siano conformi ai principi ispiratori della legge 157/1992, che destina a tal fine specifiche zone di addestramento cani opportunamente regolamentate e segnalate con apposite tabelle, e pertanto vadano vietate. Si è del parere che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi di settembre l’inizio del periodo di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare si invita codesta Amministrazione a vietare la suddetta attività nel tardo pomeriggio). Tali indicazioni sono valide per tutti i cani, indipendentemente dalla loro età.”

Si sottolinea che l’art. 2, comma 4 della l.r. 17/2004, dispone che tale attività possa essere regolamentata dalla Regione nei trenta giorni antecedenti l’apertura generale della stagione venatoria, ovvero, quest’anno, potenzialmente dal 22 agosto 2026 per quanto concerne gli Ambiti territoriali e i Comprensori alpini di caccia, limitatamente al comparto B di minor tutela della Zona Alpi, mentre nel comparto A di maggior tutela, l’inizio dell’attività di addestramento e allenamento dei cani non potrà comunque avere luogo prima dell’1 settembre.

L'indirizzo è pertanto quello di un avvio dell'attività non prima del 22 agosto 2026 per gli ATC e non prima del 1° settembre 2026 per il comparto di maggior tutela dei CAC, con limitazioni di giorni settimanali e di luoghi consentiti, di numero massimo di cani per cacciatore o per squadra di cacciatori, nonché di orari giornalieri. L'allenamento e addestramento dei cani, può inoltre essere esercitato solo negli ATC e CAC cui il cacciatore risulta iscritto e comunque mai sui terreni in attualità di coltivazione e con colture specializzate, superfici particolarmente estese in ambito pianiziale. Si ritiene in generale che l'attività di allenamento e addestramento, possa risultare utile poiché induce una parte degli animali a identificare i territori protetti limitrofi, dove possono eventualmente sostare per un tempo indefinito e in seguito nuovamente irradiarsi sui territori circostanti, anche dopo il termine della stagione venatoria. Si evidenzia altresì che si tratta di attività incruenta in quanto non comporta alcun prelievo di esemplari di fauna selvatica. Per quanto attiene l'addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi, esso è regolamentato dall'art. 25 del r.r. 16/2003, che dispone modalità specifiche per l'allenamento e addestramento esclusivamente dei cani da caccia di tale età, differenti da quelle generali consentite per i soggetti aventi età superiore (cani adulti). In particolare, è comunque sempre vietato addestrare i cani che non superino i 15 mesi di età, nel comparto A di maggior tutela della zona Alpi e, per quanto attiene il comparto B di minor tutela e gli ATC, l'attività è sempre vietata nei mesi di aprile, maggio e giugno. Ulteriori limitazioni, relative ad altri luoghi, orari e periodi dell'anno, sono disposte nei provvedimenti vigenti a livello territoriale e dettagliate nei singoli allegati territoriali da 3 a 8 al presente provvedimento. Pertanto, rispetto alle limitazioni esposte, appare fuorviante ed errata la valutazione espressa dal parere, infatti, come attesta la breve rassegna delle fonti normative regionali sopra esposta e come ulteriormente attestano le disposizioni di cui ai 6 allegati territoriali, in Lombardia non sussistono possibilità di allenamento e addestramento dei cani in primavera ed estate, salvo che nelle zone cinofile deputate dalle norme vigenti a svolgere tale funzione, peraltro citate dallo stesso ISPRA allorché menziona le *“specifiche zone di addestramento cani opportunamente regolamentate e segnalate con apposite tabelle”*.

4.10. Posticipo della chiusura della stagione venatoria al 10 febbraio nelle provincie di Pavia e Lecco per alcune specie di avifauna ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L. 157/92

ISPRA afferma: *“la prosecuzione della caccia in febbraio per colombaccio, cornacchia grigia *Corvus cornix*, cornacchia nera *Corvus corone*, gazza *Pica pica* e ghiandaia *Garrulus glandarius*, esercita un disturbo nei confronti di altre specie, anche di rilevante interesse naturalistico, già impegnate nella riproduzione e comporta una maggiore difficoltà nello svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria. In alternativa, si ritiene preferibile prevedere per i corvidi una pre-apertura anticipata in settembre, periodo in cui la caccia risulta in linea di massima meno impattante rispetto a febbraio. Si coglie l'occasione per ricordare che un'eventuale anticipazione dell'apertura della caccia in settembre, richiederebbe di anticipare anche il termine della stagione venatoria in modo da mantenere inalterato l'arco temporale indicato dalla normativa nazionale (legge 157/1992, art. 18, comma 2). Inoltre, per il mese di settembre e in gennaio, la caccia a queste specie dovrebbe essere consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si esprime parere sfavorevole al prolungamento della caccia per queste specie nella prima decade di febbraio”*.

Ci si uniforma al parere di ISPRA, non prolungando la caccia per queste specie nella prima decade di febbraio 2027, dato atto dell'obbligo per le Regioni ai sensi del disposto dell'art. 18, comma 2 della legge 157/92.

5. Disposizioni contenute nella proposta di calendario venatorio 2026/27

5.1. Fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*), coturnice (*Alectoris graeca*) e Pernice bianca (*Lagopus muta*)

ISPRA afferma: *“- Fagiano di monte *Lyrurus tetrix* e coturnice *Alectoris graeca*: l'inserimento di queste specie nell'elenco delle specie cacciabili nella stagione venatoria 2026/27 resta subordinato al ricevimento di informazioni che illustrino le attività intraprese da codesta Amministrazione per attuare le misure di tutela degli habitat previste dai rispettivi Piani di gestione approvati dalla Conferenza Stato-Regioni. Inoltre, si evidenzia che*

il prelievo delle specie deve essere pianificato a livello di distretto di gestione e nel caso di piani di abbattimento estremamente ridotti (ad esempio inferiori alle 10 unità) si suggerisce di adottare metodi realmente in grado di evitare il superamento del tetto di abbattimenti (ad esempio assegnazione nominale dei capi da abbattere) o di valutare la possibilità di sospendere il prelievo della specie...

*... - **Pernice bianca** *Lagopus muta*: sull'arco alpino la pernice bianca si trova in una condizione di forte vulnerabilità a seguito dei mutamenti ambientali causati dal riscaldamento globale. Pertanto, stante l'attuale contesto, lo scrivente Istituto è del parere che non sussistano le condizioni minime per consentire la caccia nei confronti di questa specie, ancorché gestita attraverso piani di prelievo commisurati alla dimensione delle popolazioni presenti a livello locale. Per maggiori informazioni sullo status della pernice bianca si rimanda all'Allegato I."*

La gestione faunistico-venatoria e il prelievo dei Galliformi alpini cacciabili in Lombardia si svolge secondo le disposizioni di cui all'allegato "Ungulati e Galliformi alpini", che rimandano al documento "Linee Guida Galliformi Alpini", il quale ha conseguito il parere favorevole di ISPRA. Inoltre, per Fagiano di monte e Coturnice, vigono altresì le disposizioni di cui ai rispettivi Piani di gestione nazionali, le cui misure di miglioramento ambientale vengono rendicontate da codesta Amministrazione al MITE (successivamente al MASE) annualmente con le seguenti note:

- prot. M1.2019.0049039 del 16.04.2019 avente a oggetto "Piani di gestione nazionale di Allodola e Coturnice – rendicontazione attività" relativa all'anno 2018 trasmessa al MATTM
- prot. M1.2020.0061738 del 17.03.2020 avente a oggetto "Piani di gestione nazionale di Allodola e Coturnice – rendicontazione attività" relativa all'anno 2019 trasmessa al MATTM
- in risposta al prot. ministeriale n. 0040405 e 0040446 del 19.04.2021, avente a oggetto "Piani di gestione nazionale della Allodola e della Coturnice e applicazione delle misure previste" relativa all'anno 2020 trasmessa al MITE
- prot. M1.2023.0024875 del 07.02.2023, avente a oggetto "Trasmissione dati Piano di Gestione Nazionale della Tortora selvatica, della Coturnice e dell'Allodola" relativa all'anno 2022 trasmessa al MITE
- prot. M1.2024.0043915 del 18.03.2024, avente a oggetto "Richiesta trasmissione della rendicontazione annuale relativa ai Piani di Gestione Nazionali della Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*), della Coturnice (*Alectoris graeca*), dell'Allodola (*Alauda arvensis*), del Moriglione (*Aythya ferina*) e del Gallo Forcello (*Lyrurus tetrix*) ed alle specie residenti Pernice Rossa (*Alectoris rufa*), della Starna (*Perdix perdix*), Gallo Cedrone (*Tetrao urogallus*) e del Francolino di Monte (*Bonasa bonasia*)" relativa all'anno 2023 trasmessa al MASE
- prot. M1.2025.0089977 del 28.05.2025, avente a oggetto "Trasmissione dati dei Piani di Gestione Nazionale di Moriglione, Tortora selvatica, Allodola, Coturnice e Fagiano di Monte".

Riguardo alla Pernice bianca si evidenzia che la specie è elencata all'art. 18, c.1, lett. c) della Legge n. 157/1992. Inoltre, in occasione del rinnovo del documento "Linee Guida Galliformi Alpini", ISPRA nel parere favorevole prot. n. 0000321/2026 del 07/01/2026 afferma: *"Per quanto riguarda la pernice bianca, si ritiene opportuno prevedere un valore soglia di successo riproduttivo per l'accesso al prelievo della specie pari a 0,8 e un valore di prelievo massimo pari al 10% della consistenza post-riproduttiva stimata"*. Pertanto, come evidenziato, in tale occasione ISPRA non ha ipotizzato la possibilità/opportunità di una moratoria di principio del prelievo venatorio di questa specie, allorché l'ha invece indicata nel parere alla proposta di calendario venatorio regionale rilasciato nello stesso mese di gennaio 2026 con apparente e inspiegabile contraddizione.

5.2. Avifauna migratrice

Relativamente alla data di apertura della stagione venatoria alle specie di avifauna migratrice citate nel parere, quali: *Anatidi*, *Rallidi*, *Scolopacidi*, *Turdidi*, etc. si ritiene di aver già argomentato sufficientemente nella presente relazione, ove si è motivata in maniera generale e specie-specifica, per uccelli e mammiferi, la data di apertura generale della stagione venatoria al 20 settembre 2026.

In relazione al prelievo della **Beccaccia** *Scolopax rusticola* da appostamento fisso, non si condividono le considerazioni di ISPRA in merito alla non legittimità di questa metodologia di caccia per il prelievo della specie, che secondo il parere *“può essere effettuato solamente in caccia vagante e non da appostamento”*. La legge 157/92, art. 18, comma 8 in realtà dispone testualmente che *“Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino”*. Si evince dal dettato normativo che la specie non cacciabile da appostamento sotto qualsiasi forma (cioè, sia da appostamento fisso che da temporaneo) è il Beccaccino, mentre la Beccaccia non può essere cacciata alla “posta”, ovvero nella modalità della semplice attesa da parte del cacciatore che si posiziona lungo le traiettorie seguite dalla Beccaccia negli spostamenti a fini trofici da e per il bosco, che avvengono normalmente di primissimo mattino e all'imbrunire. La stessa duplicità lessicale utilizzata dalla norma – “appostamento” per il Beccaccino, “posta” per la Beccaccia – lascia chiaramente intendere che si tratta di due modalità di attività venatoria tra loro differenti e che, per la caccia alla Beccaccia, il divieto riguarda la sola posta e non anche l'appostamento.

In relazione ai periodi di prelievo del **Colombaccio** *Columba palumbus* si ritiene di non argomentare, in quanto si aderisce a quanto espresso da ISPRA nel parere, di seguito riportato per completezza:

"- Colombaccio: il KCD per l'Italia indica un esteso periodo di nidificazione del colombaccio, compreso tra la prima decade di aprile e la terza decade di ottobre, per cui in linea generale la caccia nei confronti di questa specie dovrebbe avvenire solo a partire dall'inizio di novembre. Tuttavia, a giudizio dello scrivente Istituto è possibile anticipare l'inizio del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre, come previsto nella proposta di calendario, per le seguenti circostanze:

- il colombaccio presenta uno stato di conservazione favorevole a livello globale, europeo e nazionale; in particolare, questa specie sta ampliando il proprio areale riproduttivo in tutto il Paese, andando incontro ad un forte incremento numerico, come è dimostrato anche dai dati raccolti dalla Regione Lombardia;
- i movimenti migratori post-riproduttivi in Italia cominciano orientativamente a fine settembre e si protraggono sino all'inizio di dicembre, con picco in ottobre; tale circostanza fa sì che la caccia in settembre e ottobre viene esercitata principalmente nei confronti di individui in migrazione non appartenenti alla popolazione nidificante locale;
- un eventuale prelievo su soggetti ancora impegnati nella riproduzione avrebbe un impatto limitato sulla dinamica della popolazione nidificante in regione in quanto le covate tardive sono poco numerose e verosimilmente caratterizzate da un basso tasso naturale di sopravvivenza;
- la *“Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”* ammette la possibilità di consentire il prelievo nell'ultima fase del periodo di nidificazione di specie che, come il colombaccio, si riproducono in un arco temporale particolarmente esteso e presentano un buono stato di conservazione.

Per quanto riguarda la possibilità di prolungare al 10 febbraio la stagione venatoria di questa specie nella provincia di Pavia, si rimanda alle osservazioni fatte in precedenza e si esprime parere sfavorevole.”

Tutte considerazioni e valutazioni sostanzialmente riprese dal CTFVN al punto 13 del proprio parere a condivisione di un periodo di caccia per la specie esteso dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, secondo il dettato normativo della legge 157/92.

5.3. Peste Suina Africana (PSA)

ISPRA afferma in allegato I al parere: *“Considerata la gravissima situazione epidemiologica attuale, che vede la PSA espandersi sul territorio italiano e in particolare su quello lombardo, si raccomanda di porre in essere le seguenti azioni:*

- 1) intensificare la ricerca attiva delle carcasse, ricorrendo anche a detection dog abilitati;*
- 2) prescrivere che ogni cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale o predazione) ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, Corpo forestale provinciale, servizi veterinari delle ASL localmente competenti). La segnalazione va fatta anche in caso di carcasse in cattivo stato di conservazione o putrefatte, poiché il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite, rendendo quindi possibile una diagnosi di laboratorio;*
- 3) diffondere avvisi, in particolare nelle aree turistiche, affinché l'obbligo di segnalazione delle carcasse di cinghiali sia noto al pubblico.”*

Si ritiene che queste indicazioni siano integralmente pertinenti alla strategia regionale a contrasto della PSA disposta dagli specifici atti già citati nelle premesse alla deliberazione della quale la presente relazione è parte integrante e sostanziale e che pertanto non siano di pertinenza del calendario venatorio, non trattando di gestione faunistico-venatoria bensì di misure e interventi di natura sanitaria veterinaria.

5.4. Piani di gestione nazionali per gli Uccelli

ISPRA afferma in allegato I al parere: *“I Piani di gestione nazionali approvati dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per coturnice *Alectoris graeca*, fagiano di monte *Lyrurus tetrix*, allodola, tortora selvatica, moriglione *Aythya ferina* e pavoncella *Vanellus vanellus* prevedono azioni per la salvaguardia e l'ampliamento degli habitat delle specie target. Dal momento che tali azioni rivestono notevole importanza non solo per migliorare lo stato di conservazione delle specie, ma anche ai fini di garantirne la cacciabilità, si invita codesta Amministrazione a darne piena attuazione.”*

Le azioni e misure gestionali delle specie selvatiche per le quali vigono Piani di gestione nazionali, relative alla salvaguardia e ampliamento degli habitat delle specie target, sono disposte nei provvedimenti regionali adeguati e pertinenti, tra i quali non rientrano le disposizioni per la stagione venatoria 2026/27 di cui alla deliberazione della quale la presente relazione è parte integrante e sostanziale.

6. APPENDICE: dati di approfondimento

Si riporta a seguire una serie di dati relativi all'evoluzione della popolazione venatoria sul territorio regionale, indicatore estremamente utile per una valutazione più adeguata e completa, nonché commisurata alla realtà gestionale regionale, degli impatti della caccia sulla conservazione delle specie selvatiche.

STAGIONE VENATORIA 2021/22		
PROVINCIA	scelta della forma di caccia in via esclusiva A “vagante in Zona Alpi”;	caccia solo fuori Regione Lombardia e/o solo negli istituti venatori privati
BERGAMO	2.544	276
BRESCIA	3.657	228
COMO	1.481	204
CREMONA	4	180
LECCO	862	77
LODI	1	110
MANTOVA	2	81
MILANO	47	1.237
MONZA	38	278
PAVIA	1	346
VARESE	77	291
TOTALE	8.714	3.308

Tab. 11 – Cacciatori residenti in Lombardia suddivisi per scelta in via esclusiva A e con caccia solo fuori Regione e/o in istituti privati – s.v. 2021/22

STAGIONE VENATORIA 2022/23		
PROVINCIA	scelta della forma di caccia in via esclusiva A “vagante in Zona Alpi”;	caccia solo fuori Regione Lombardia e/o solo negli istituti venatori privati
BERGAMO	2.459	294
BRESCIA	3.624	381
COMO	1.461	206
CREMONA	6	231
LECCO	853	70
LODI	1	109
MANTOVA	2	108
MILANO	48	1.171
MONZA	37	275
PAVIA	1	342
VARESE	123	293
TOTALE	8.615	3.480

Tab. 12 – Cacciatori residenti in Lombardia suddivisi per scelta in via esclusiva A e con caccia solo fuori Regione e/o in istituti privati – s.v. 2022/23

STAGIONE VENATORIA 2023/24		
PROVINCIA	scelta della forma di caccia in via esclusiva A "vagante in Zona Alpi";	caccia solo fuori Regione Lombardia e/o solo negli istituti venatori privati
BERGAMO	2.622	89
BRESCIA	3.689	224
COMO	1.496	98
CREMONA	6	94
LECCO	867	60
LODI	1	64
MANTOVA	3	110
MILANO	55	1.166
MONZA	35	291
PAVIA	1	353
VARESE	125	288
TOTALE	8.900	2.837

Tab. 13 – Cacciatori residenti in Lombardia suddivisi per scelta in via esclusiva A e con caccia solo fuori Regione e/o in istituti privati – s.v. 2023/24

STAGIONE VENATORIA 2024/2025		
PROVINCIA	scelta della forma di caccia in via esclusiva A "vagante in Zona Alpi"	caccia solo fuori Regione Lombardia e/o solo negli Istituti venatori privati
BERGAMO	2.697	289
BRESCIA	3.968	337
COMO	1.519	192
CREMONA	4	173
LECCO	990	70
LODI	1	106
MANTOVA	3	85
MILANO	168	1.131
MONZA	49	274
PAVIA	20	265
VARESE	183	300
TOTALE	9.602	3.222

Tab. 14 – Cacciatori residenti in Lombardia suddivisi per scelta in via esclusiva A e con caccia solo fuori Regione e/o in istituti privati – s.v. 2024/25

STAGIONE VENATORIA 2025/26		
PROVINCIA	scelta della forma di caccia in via esclusiva A “vagante in Zona Alpi”;	caccia solo fuori Regione Lombardia e/o solo negli istituti venatori privati
BERGAMO	2.487	277
BRESCIA	3.629	339
COMO	1.459	179
CREMONA	6	165
LECCO	893	79
LODI	1	91
MANTOVA	2	82
MILANO	145	1.064
MONZA	39	271
PAVIA	14	229
VARESE	170	278
TOTALE	8.845	3.054

Tab. 15 – Cacciatori residenti in Lombardia suddivisi per scelta in via esclusiva A e con caccia solo fuori Regione e/o in istituti privati – s.v. 2025/26

Le tabelle sopra riportate, descrivono l’ordine di grandezza dei cacciatori residenti con scelta della forma di caccia in via esclusiva A (vagante in Zona Alpi), che non incidono sul prelievo di alcuna specie selvatica nella caccia vagante sul territorio a caccia programmata al di fuori della Zona Alpi, cioè negli ATC, in quanto si tratta di scelte della forma di caccia in via esclusiva che si elidono a vicenda, ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali. Descrivono inoltre l’ordine di grandezza dei cacciatori residenti che esercitano l’attività solo fuori Regione e/o solo negli istituti venatori privati (AFV e AATV), pertanto non impattando sul patrimonio faunistico regionale, nel primo caso, e impattando soprattutto su fauna selvatica stanziale, anche immessa da cattività, nel secondo caso. Analogamente, i cacciatori con scelta della forma di caccia in via esclusiva B (appostamento fisso), il cui trend è riportato nella tabella 16 della presente Relazione tecnica, non incidono nella caccia vagante sul territorio a caccia programmata sia in Zona Alpi (CAC), che al di fuori di essa (ATC), in quanto trattasi di forma di caccia in via esclusiva che esclude le altre possibilità (fatta eccezione per quanto disposto dalla l.r. 26/93, art. 35, c. 1 bis); né questi cacciatori da appostamento fisso incidono sul prelievo di fauna stanziale poiché, ai sensi dell’art. 43, comma 1, lett. gg) della l.r. 26/93, il prelievo delle specie stanziali da appostamento fisso è vietato.

Numero dei cacciatori con scelta opzione di caccia in via esclusiva B da appostamento fisso in Lombardia											
PROVINCIA	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	Calo percentuale periodo 2016/17 - 2025/26
LECCO	435	434	376	380	390	365	363	329	314	303	30,34%
MONZA E BRIANZA	29	25	23	22	24	22	19	26	15	12	58,62%
VARESE	206	194	183	168	175	168	171	139	144	145	29,61%
COMO	270	271	263	256	243	226	216	183	193	192	28,89%
MANTOVA	144	120	124	123	110	106	90	100	82	89	38,19%
CREMONA	40	40	36	40	36	36	36	35	34	38	5,00%
PAVIA	75	64	56	62	61	65	79	63	70	71	5,33%
BERGAMO	3.420	3.155	3.144	3.085	3.001	2.913	2.793	2.731	2.554	2.502	26,84%
BRESCIA	7.049	6.826	6.330	6.114	6.142	5.969	5.772	5.357	5.247	5.173	26,61%
LODI	4	4	2	2	2	3	4	4	4	5	
MILANO	61	72	65	57	46	42	46	45	38	39	36,07%
TOTALI	11.733	11.205	10.602	10.309	10.230	9.915	9.589	9.012	8.695	8.569	26,97%

Tab. 16 - Numero dei cacciatori con scelta opzione in via esclusiva B da appostamento fisso in Lombardia dalla s.v. 2016/17 alla s.v. 2025/26

Pertanto, i semplici dati dei tesserini venatori rilasciati complessivamente da Regione Lombardia, piuttosto che quelli degli iscritti agli ATC e ai CAC, senza valutare le “sottocategorie” di cui alle tabelle precedenti, non danno

completamente conto delle eterogeneità di impatti che realmente si verificano nei differenti territori a caccia programmata nonché sulle diverse specie di fauna selvatica, che siano stanziali o migratrici, legate ad habitat montani oppure planiziali, cacciate in forma vagante oppure da appostamento. Dalle tabelle che seguono, si evince comunque come la tendenza della pressione venatoria sul territorio regionale a caccia programmata sia in generale, significativo calo, sia per la diminuzione dei praticanti residenti in Lombardia, che per la flessione degli iscritti agli Ambiti territoriali e ai Comprensori alpini di caccia, tra i quali rientrano anche cacciatori residenti fuori regione.

TESSERINI VENATORI RILASCIATI DA REGIONE LOMBARDIA (e Provincia di Sondrio per il relativo territorio) NEL PERIODO 2011/2025																	
PROVINCIA/ANNO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		CALO PERCENTUALE DAL 2011 AL 2025
BERGAMO	11.809	11.655	12.677	12.262	11.818	11.349	11.185	9.906	9.534	8.950	8.817	8.435	8.403	8.073	7.729		34,5%
BRESCIA	28.263	26.815	26.043	24.735	23.481	23.194	22.618	21.885	20.579	19.470	19.313	18.646	18.374	18.030	17.384		38,5%
COMO	3.545	3.495	3.624	3.519	3.367	3.104	2.977	2.986	2.900	2.733	2.782	2.679	2.707	2.668	2.533		28,5%
CREMONA	4.503	3.867	4.255	4.310	4.377	4.462	3.687	3.561	3.317	2.819	2.879	2.698	2.669	2.515	2.392		44,1%
LECCO	2.644	2.709	2.660	2.544	2.409	2.372	2.336	2.272	2.130	2.079	1.988	1.920	1.890	1.896	1.773		32,9%
LODI	2.914	2.867	1.606	1.527	1.479	1.416	1.385	1.327	1.267	1.111	1.147	1.088	1.103	1.074	1.001		65,6%
MANTOVA	4.447	4.335	4.268	4.110	3.930	3.829	3.740	3.598	3.455	3.183	3.144	2.970	2.910	2.753	2.673		39,9%
MILANO	7.252	7.291	7.497	7.137	6.837	6.569	6.281	5.989	5.663	4.796	4.991	4.758	4.636	4.429	4.241		41,5%
MONZA-BRIANZA	1.734	1.855	2.112	2.028	1.955	1.875	1.832	1.745	1.652	1.514	1.437	1.345	1.317	1.227	1.152		33,6%
PAVIA	6.056	5.703	5.275	5.026	4.993	4.795	4.567	4.477	3.968	3.637	3.694	3.466	3.581	3.237	3.013		50,2%
SONDRIO	2.078	2.029	2.024	2.010	1.884	1.969	2.004	1.939	1.890	2.147	2.116	2.023	2.014	2.000	1.907		9,1%
VARESE	3.063	3.468	3.850	3.326	3.348	3.241	3.010	2.471	2.702	2.186	2.467	2.430	2.067	2.393	2.221		27,5%
TOTALE	78.308	76.089	75.891	72.534	69.878	68.175	65.622	62.156	59.057	54.625	54.775	52.458	51.671	50.295	48.019		38,7%
NOTA: sul periodo di 15 anni considerato, si evidenzia un calo complessivo dei tesserini venatori rilasciati da Regione Lombardia (e da Provincia di Sondrio), da 78.308 nel 2011 a 48.019 nel 2025, ovvero - 30.289 tesserini, corrispondenti a un calo percentuale del - 38,7%																	

Tab. 17 – Tesserini venatori rilasciati da Regione Lombardia nel periodo 2011/2025

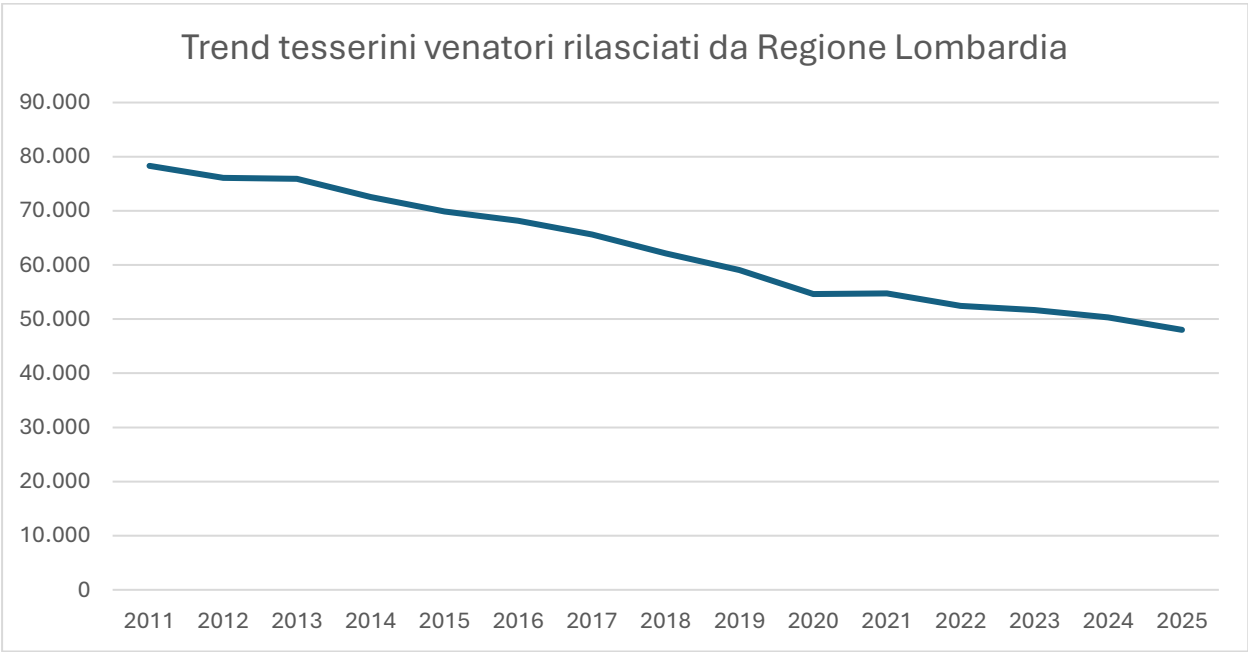


Grafico 6 – Trend tesserini venatori rilasciati da Regione Lombardia nel periodo 2011/2025

I tesserini venatori rilasciati da Regione Lombardia (e da Provincia di Sondrio per il relativo territorio) nel periodo 2011/2025, mostrano un calo complessivo di 30.289 unità, pari a una flessione del 38,7%, con una lieve inversione di tendenza solo nel 2021, con 150 tesserini venatori rilasciati in più sul 2020 (anno di maggior incidenza della pandemia da Covid-19).

TOTALE ISCRITTI ATC/CAC Reg. Lombardia								
ATC/CAC	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Monza ATC BRIANTEO	1.221	1.135	1.076	954	846	746	705	687
Varese ATC 1	998	1.026	1.000	1.053	1.163	591	992	944
Varese ATC 2	1.499	1.568	1.458	1.178	1.189	1.267	1.101	1.085
Varese CAC Nord Verbano	151	149	80	131	172	125	117	112
Como ATC Canturino	477	466	427	387	362	368	349	329
Como ATC Olgiatese	486	501	528	506	493	654	502	460
Como CAC Prealpi Comasche	485	463	430	422	410	422	398	376
Como CAC Alpi Comasche	697	690	652	616	659	646	626	623
Como CAC Penisola Lariana*	810	796	757	754	737	737	701	777
Milano ATC San Colombano	72	77	74	85	75	70	69	67
Milano ATC Pianura Milanese	4.636	4.382	4.127	3.672	3.673	3.505	3.172	3114
Bergamo ATC Pianura Bergamasca	3.087	2.979	2.724	2.529	2.388	2.346	2.188	2.062
Bergamo CAC Valle Brembana	1.009	972	959	956	936	961	885	844
Bergamo CAC Valle Seriana	405	394	374	370	353	394	394	400
Bergamo CAC Valle Borlezza	511	510	505	454	452	457	419	409
Bergamo CAC Valle di Scalve	152	156	157	145	140	148	141	136
Bergamo CAC Prealpi Bergamasche	3.745	3.641	3.450	3.356	3.312	3.326	3.031	2946
Brescia ATC Unico	13.780	13.301	12.607	12.147	11.657	11.376	10.781	10.415
Brescia CAC1 Ponte di Legno	272	262	250	246	260	254	248	242
Brescia CAC2 Edolo	302	298	288	272	301	295	330	344
Brescia CAC3 Media Valle Camonica	503	484	468	457	471	470	422	449
Brescia CAC4 Bassa Valle Camonica	939	895	864	829	838	818	810	794
Brescia CAC5 Sebino	561	547	512	499	511	472	483	476
Brescia CAC6 Val Trompia	1.532	1.501	1.442	1.433	1.422	1.408	1.359	1.332
Brescia CAC7 Val Sabbia	1.666	1.562	1.544	1.547	1.564	1.547	1.560	1.522
Brescia CAC8 Alto Garda	634	618	593	575	593	560	545	535
Pavia ATC6 ZPS Risaie della Lomellina	788	772	721	620	613	536	476	435
Pavia ATC1 Lomellina Ovest	1.287	1.267	1.205	1.108	1.087	1.034	960	871
Pavia ATC2 Lomellina Est	1.964	1.902	1.817	1.727	1.633	1.699	1.500	1.415
Pavia ATC3 Pavese	1.913	1.828	1.739	1.723	1.695	1.489	1.209	1.138
Pavia ATC4 Oltrepo Nord	2.107	2.147	2.011	1.917	1.867	1.775	1.424	1.379
Pavia ATC 5 Oltrepo Sud	1.567	1.630	1.652	1.683	1.600	1.504	1.215	1.144
Cremona ATC1	703	726	742	741	761	784	739	680
Cremona ATC2	713	745	687	688	731	724	732	694
Cremona ATC3	817	848	907	842	837	785	706	628
Cremona ATC4	538	559	533	545	495	460	460	446
Cremona ATC5	795	807	782	726	704	677	676	600
Cremona ATC6	959	937	928	944	908	935	908	862
Cremona ATC7	1.019	1.026	1.032	1.023	1.033	1.037	1.026	1.032
Mantova ATC1	697	614	642	645	687	654	738	714
Mantova ATC2	548	549	542	542	533	553	541	550
Mantova ATC3	696	690	705	714	713	707	692	687
Mantova ATC4	780	787	780	770	780	807	787	792

Mantova ATC5	1.543	1.479	1.423	1.371	1.278	1.227	1.250	1.257
Mantova ATC 6	918	907	932	914	930	958	938	949
Lecco ATC Meratese	1.066	1.010	969	895	876	850	808	786
Lecco CAC Alpi Lecchesi	406	391	384	360	366	367	346	335
Lecco CAC Prealpi Lecchesi	610	622	598	570	565	540	528	523
Lodi ATC Laudense Nord	1.529	1.496	1.350	1.311	1.359	1.391	1.280	1.284
Lodi ATC Laudense Sud	1.087	810	811	752	716	761	720	675
TOTALE ISCRITTI	65.680	63.922	61.238	58.704	57.744	56.217	52.987	51.356

Tab. 18 - Cacciatori iscritti ad ATC/CAC regionali dalla s.v. 2018/2019 alla s.v. 2025/26. *Il CAC Penisola Lariana è un comprensorio interprovinciale tra Como e Lecco, poiché però la maggior parte dei comuni inclusi ricade a Como è stato inserito tra i CAC comaschi.

Si osserva pertanto una costante diminuzione dei cacciatori iscritti agli Ambiti Territoriali e ai Comprensori Alpini di Caccia regionali, ossia che esercitano l'attività venatoria sul territorio a caccia programmata, da 65.551 nel 2018 a 51.356 nel 2025. Si manifesta così un calo di 14.195 unità nel periodo 2018/2025, pari a una flessione percentuale del 21,7 %.

Per ottenere una conferma indiretta del calo della pressione venatoria sul territorio della Lombardia, è altresì utile esaminare il trend su scala regionale dei prelievi della cosiddetta "piccola selvaggina stanziale" nel periodo dalla stagione venatoria 2002/2003 alla stagione venatoria 2023/24, rappresentato nelle seguenti tabelle e grafici, che illustrano le tendenze relative al prelievo dei Galliformi stanziali Fagiano, Pernice rossa e Starna. Per quanto attiene agli analoghi dati relativi all'andamento dei prelievi di Minilepre, Coniglio selvatico, Lepre comune e Volpe, si vedano le specifiche trattazioni di cui ai paragrafi 3, 4.1., 4.2. e 4.4. della presente relazione.

SPECIE	S.v.	Bergamo	Brescia	Como	Cremona	Lecco	Lodi	Mantova	Milano	Monza	Pavia	Sondrio	Varese	Lombardia
Fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>)	2002/2003	22.315	43.305	7.059	17.962	7.226	7.725	12.064	40.860	0	0	2.338	13.361	174.215
	2003/2004	28.943	57.766	7.762	20.157	6.955	445	12.135	40.515	0	0	2.505	12.173	189.356
	2004/2005	29.993	54.935	7.820	16.398	7.024	7.414	11.598	36.999	0	11.573	3.529	11.611	198.894
	2005/2006	18.003	55.152	6.615	16.648	5.616	3.929	14.674	33.713	0	16.748	3.298	10.190	184.586
	2006/2007	17.656	59.925	6.739	16.421	6.160	7.540	14.393	33.290	0	15.419	3.085	10.319	190.947
	2007/2008	17.797	57.340	7.113	18.821	6.379	7.492	15.164	32.435	0	16.213	0	10.946	189.700
	2008/2009	14.566	52.569	0	19.371	5.612	719	13.527	30.965	0	15.450	4.196	8.764	165.739
	2009/2010	13.917	51.530	8.769	17.265	5.859	5.874	12.983	22.873	5.438	15.850	3.879	8.693	172.930
	2010/2011	11.946	50.156	5.536	16.542	5.475	6.386	12.594	17.902	6.143	16.670	2.810	7.926	160.086
	2011/2012	13.383	48.192	5.697	18.812	5.372	6.824	12.744	18.520	5.785	11.441	0	8.688	155.458
	2012/2013	21.363	43.496	13.089	13.179	4.875	6.241	11.357	18.585	5.733	13.359	3.138	8.086	162.501
	2013/2014	19.712	37.250	5.529	13.027	7.545	5.868	9.730	15.853	5.622	10.440	2.544	8.062	141.182
	2014/2015	18.770	35.367	4.845	13.210	6.914	5.758	9.221	16.077	5.580	11.256	2.368	6.972	136.338
	2015/2016	20.000	35.707	5.523	13.191	6.454	6.181	9.379	15.101	5.216	10.400	2.353	4.872	134.377
	2016/2017	19.962	25.672	5.291	12.742	6.151	5.932	9.605	14.578	4.525	11.671	1.965	5.646	123.740
	2017/2018	14.829	24.347	4.741	9.535	5.414	5.515	7.001	12.974	3.624	9.758	2.382	7.013	107.133
	2018/2019	16.430	31.173	4.726	12.068	4.685	5.455	9.884	12.048	3.675	8.143	1.970	6.299	116.556
	2019/2020	16.073	27.943	4.197	10.402	4.585	4.515	8.677	11.493	2.573	6.469	1.862	6.022	104.811
	2020/2021	10.416	21.835	2.984	7.996	3.433	3.458	7.282	8.210	2.579	6.438	1.251	3.231	79.113
	2021/2022	9.918	21.602	2.806	8.124	3.556	2.656	6.227	9.707	2.698	5.492	1.606	3.875	78.267
	2022/2023	11.267	20.900	3.154	7.471	3.137	3.108	6.984	8.491	2.520	6.257	1.162	3.884	78.335
	2023/2024	8.648	12.597	2.421	7.203	2.906	3.193	5.263	7.839	2.195	4.960	1.359	3.431	62.015

Tab. 19 - Andamento prelievi Fagiano in Lombardia serie storica s.v. 2002/03 – 2023/24

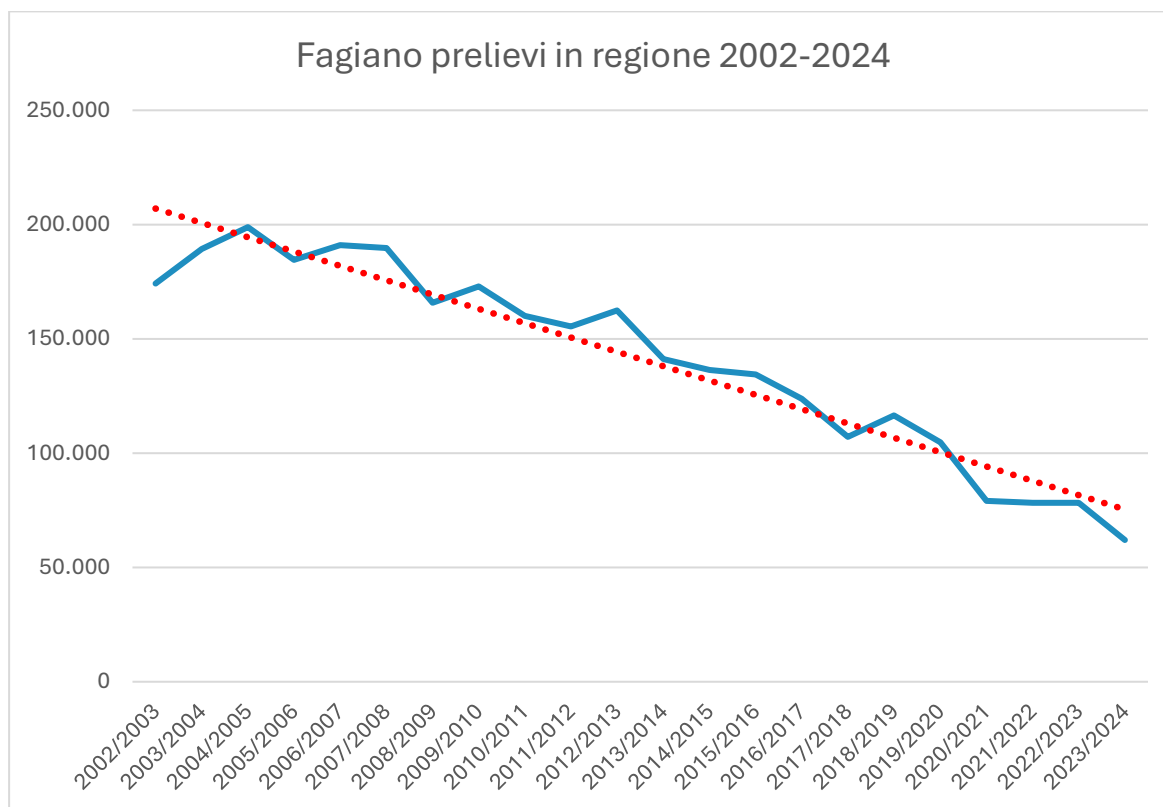


Grafico 6 - Andamento prelievi Fagiano in Lombardia serie storica s.v. 2002/03 – 2023/24

SPECIE	S.v.	Bergamo	Brescia	Como	Cremona	Lecco	Lodi	Mantova	Milano	Monza	Pavia	Sondrio	Varese	Lombardia
Pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i>)	2002/2003	725	710	1	276	0	4	0	97	0	0	0	13	1.826
	2003/2004	1.447	687	3	277	0	3	0	149	0	0	0	26	2.592
	2004/2005	2.171	729	2	306	0	5	0	146	0	237	0	30	3.626
	2005/2006	1.650	849	2	196	0	37	0	136	0	237	0	19	3.126
	2006/2007	1.452	992	2	1.053	0	5	0	144	0	238	0	7	3.893
	2007/2008	1.510	1.352	0	455	0	134	0	318	0	238	0	22	4.029
	2008/2009	1.672	1.386	27	565	0	142	0	1.349	0	238	0	18	5.397
	2009/2010	2.059	1.415	68	740	0	372	0	1.257	386	440	0	41	6.778
	2010/2011	1.523	1.371	80	762	0	116	0	926	157	355	0	34	5.324
	2011/2012	2.095	1.366	65	988	1	108	0	1.293	436	275	0	108	6.735
	2012/2013	1.746	1.411	476	668	3	118	0	1.812	209	174	0	68	6.685
	2013/2014	585	1.066	38	460	72	109	0	1.739	249	123	0	74	4.515
	2014/2015	433	1.205	25	607	13	93	0	162	52	232	0	20	2.842
	2015/2016	361	1.118	3	594	15	89	0	133	33	220	0	15	2.581
	2016/2017	286	866	22	677	0	81	0	129	28	273	0	16	2.378
	2017/2018	391	646	22	404	32	110	16	100	52	171	0	27	1.971
	2018/2019	306	809	25	490	14	57	32	103	30	127	0	22	2.015
	2019/2020	321	874	20	425	10	62	35	98	25	113	0	78	2.061
	2020/2021	226	497	4	247	16	31	14	81	13	104	0	28	1.261
	2021/2022	223	557	7	164	15	9	6	60	16	84	0	41	1.182
	2022/2023	161	619	3	153	17	90	17	78	13	83	0	16	1.250
	2023/2024	217	214	13	130	31	44	5	121	41	75	0	21	912

Tab. 20 – Andamento prelievi Pernice rossa in Lombardia serie storica s.v. 2002/03 – 2023/24

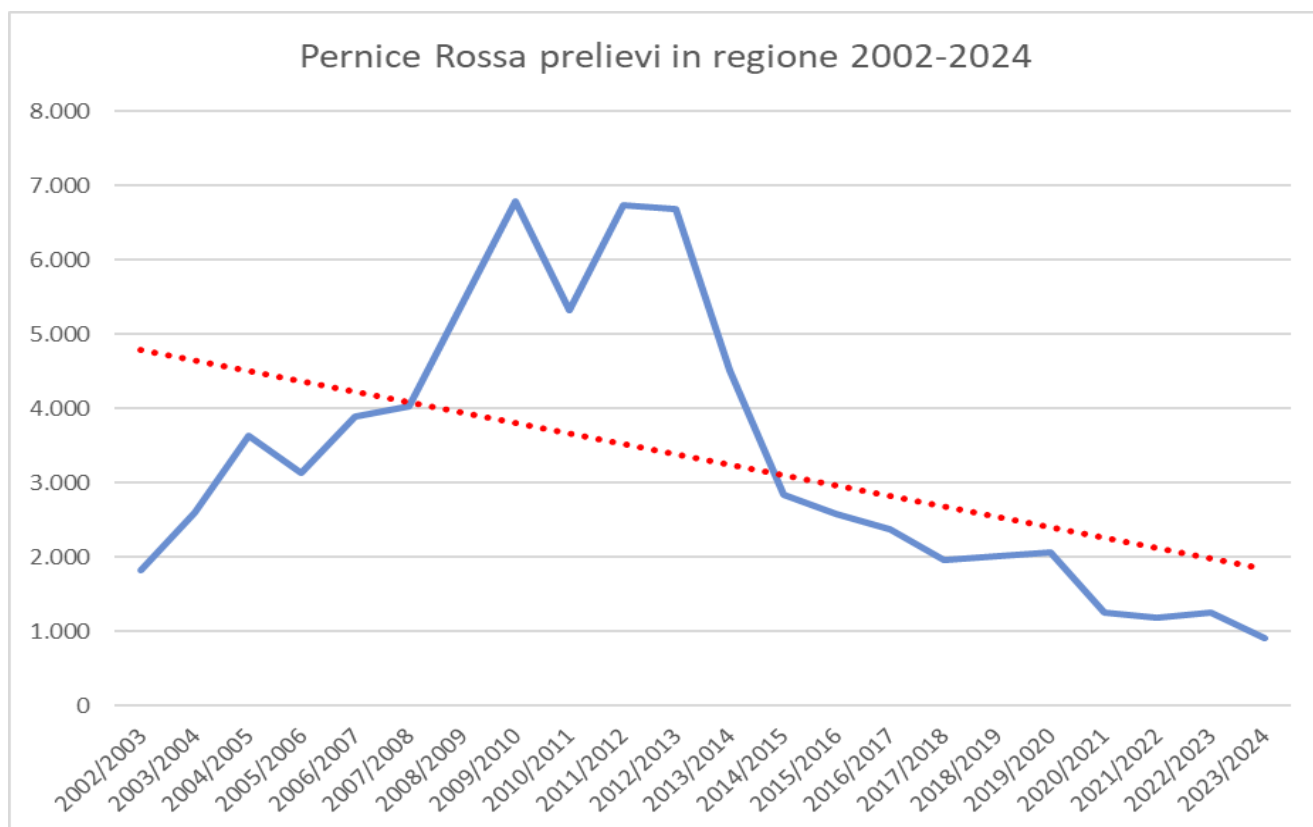


Grafico 7 – Andamento prelievi Pernice rossa in Lombardia serie storica s.v. 2002/03 – 2023/24

SPECIE	S.v.	Bergamo	Brescia	Como	Cremona	Lecco	Lodi	Mantova	Milano	Monza	Pavia	Sondrio	Varese	Lombardia
Starna (<i>Perdix perdix</i>)	2002/2003	4.555	5.392	1.348	641	674	202	4.115	2.665	0	0	124	0	19.716
	2003/2004	4.118	5.396	1.260	832	779	0	915	2.603	0	0	0	398	16.301
	2004/2005	3.870	4.564	1.386	693	743	163	849	3.111	0	247	148	559	16.333
	2005/2006	3.537	4.395	1.317	712	733	151	934	3.635	0	247	206	462	16.329
	2006/2007	3.969	4.710	1.212	633	682	183	1.010	3.801	0	260	138	573	17.171
	2007/2008	3.909	4.672	1.247	620	598	173	950	3.901	0	261	0	500	16.831
	2008/2009	3.014	4.319	1.630	543	676	70	1.003	3.974	0	270	457	877	16.833
	2009/2010	2.875	5.969	1.530	800	551	130	795	2.933	996	1.350	516	582	19.027
	2010/2011	3.897	4.506	1.431	648	562	122	866	1.759	907	1.050	348	577	16.673
	2011/2012	3.140	7.067	1.349	1.068	606	109	879	1.207	825	133	0	955	17.338
	2012/2013	3.363	6.122	1.991	807	637	245	563	1.836	784	159	271	613	17.391
	2013/2014	3.410	4.146	1.273	738	927	232	638	1.535	804	97	191	691	14.682
	2014/2015	3.302	3.782	1.030	688	725	289	664	1.435	702	167	252	644	13.680
	2015/2016	3.800	4.187	1.290	693	766	270	609	1.297	774	114	177	340	14.317
	2016/2017	3.689	2.831	1.320	674	628	224	557	1.549	558	122	191	696	13.039
	2017/2018	3.671	2.924	1.170	567	652	242	268	1.518	577	61	176	432	12.258
	2018/2019	2.743	4.157	999	551	409	145	485	1.271	378	75	54	227	11.494
	2019/2020	2.867	3.948	851	531	491	149	566	1.077	216	58	70	286	11.110
	2020/2021	2.064	2.902	827	283	507	126	410	623	220	43	85	152	8.242
	2021/2022	1.528	3.020	550	477	379	161	549	835	293	43	95	124	8.054
	2022/2023	2.187	3.260	737	641	523	279	597	1.031	219	44	25	142	9.685
	2023/2024	1.831	2.396	878	664	531	229	393	999	274	97	38	210	8.540

Tab. 21 – Andamento prelievi Starna in Lombardia serie storica s.v. 2002/03 – 2023/24

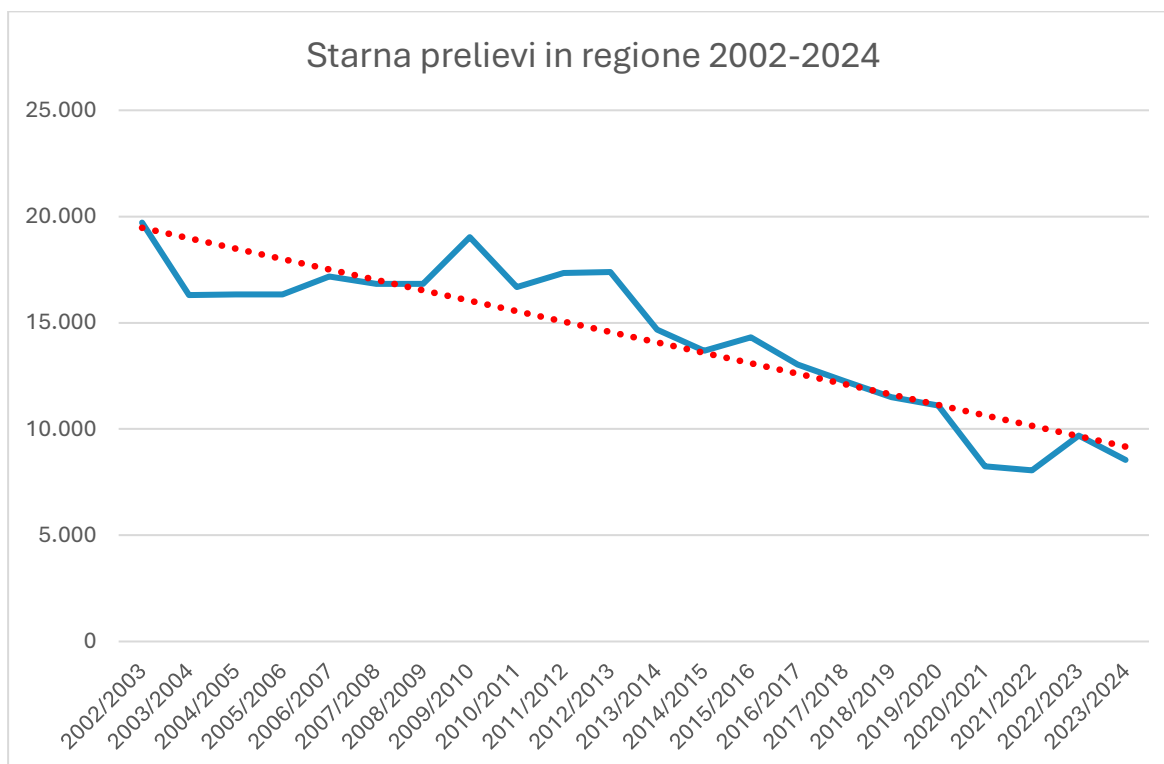


Grafico 8 – Andamento prelievi Starna in Lombardia serie storica s.v. 2002/03 – 2023/24

Si osserva un decremento dei prelievi delle specie stanziali considerate, che appare in probabile e ragionevole correlazione con il calo dei praticanti. Sembra infatti ovvio che a seguito di diminuzione del numero dei cacciatori, posta l'invarianza delle disposizioni (ad esempio, che non venga modificato il periodo di caccia o che non vengano modificati i limiti di carniere consentiti), debbano necessariamente calare anche i prelievi. Infatti, i periodi massimi di attività venatoria sono disposti da norme vigenti da innumerevoli anni (e ove i periodi siano stati variati, ciò è sempre avvenuto in senso riduttivo con chiusure anticipate della stagione venatoria e, pertanto, con minori possibilità di prelievo per la riduzione dei periodi di caccia), e i limiti di prelievo negli anni sono stati modificati solo in riduzione, introducendo limiti massimi stagionali di carniere pro capite derivanti dai piani di prelievo, variabili per definizione. Il calo dei cacciatori tuttavia non implicherebbe solo una riduzione della pressione venatoria e dei carnieri, bensì comporta con certezza la riduzione delle entrate degli ATC e dei CAC derivanti dalle quote annuali di adesione versate dai cacciatori: ne è conseguenza non trascurabile una diminuzione delle risorse finanziarie a bilancio per l'acquisto di piccola selvaggina stanziale da ripopolamento (Fagiano, Starna, Pernice rossa e, in parte, Lepre comune) comunemente allevata in cattività e principalmente oggetto di caccia vagante con cani da ferma, da cerca o da seguita. Questo, sospendendo qualsiasi considerazione di natura tecnico-gestionale rispetto alla bontà delle immissioni di fauna selvatica proveniente da allevamento. Entrambe le equazioni "meno cacciatori = meno prelievi" e "meno immissioni = meno prelievi" appaiono allora quanto mai verosimili, senza dubbio non trascurabili, per le specie cacciabili di piccola fauna stanziale. Si osserva altresì che la stagione venatoria identificabile con il crollo dei prelievi di queste tre specie di Galliformi stanziali (idem dicasi per Lepre comune, Minilepre, Coniglio selvatico e Volpe, come si evince dalle rispettive tabelle) rispetto a tutte quelle precedenti, è stata la 2020/21, sovrapposta all'anno della pandemia da Covid-19 in Italia e al lockdown con le misure fortemente limitative alla mobilità individuale, dopo la quale la popolazione venatoria lombarda pare non avere più recuperato in effettivi in attività.

Infine, nella tabella successiva si riportano le percentuali di prelievo realizzato in Lombardia su una serie di specie migratrici di avifauna nella stagione venatoria 2023/24, calcolate sui dati trasmessi a ISPRA e al CTFVN a corredo della documentazione per la richiesta dei relativi pareri, rispetto alle stime minime di popolazione a livello

europeo (numero di esemplari maturi), nidificante o svernante, come da IUCN 2021 (<https://www.iucnredlist.org/>), scelte per il calcolo in via prudenziale rispetto alle stime massime.

Da tale tabella, emerge come il prelievo regionale corrisponda a una percentuale minima sulle stime minime della popolazione europea delle singole specie:

Specie	Stato di conservazione	Stima minima di popolazione nidificante (IUCN)	Prelievo in Lombardia 23/24	%
Tordo bottaccio	LC	47.300.000	491.273	1,04%
Cesena	LC	23.000.000	139.568	0,61%
Colombaccio	LC	41.400.000	48.268	0,12%
Beccaccino	VU	5.270.000	6.563	0,12%
Folaga	NT	2.030.000	680	0,03%
Quaglia	NT	5.000.000	1.814	0,04%
Specie	Stato di conservazione	Stima minima di popolazione svernante (IUCN)	Prelievo in Lombardia 23/24	%
Alzavola	LC	1.040.000	6.447	0,62%
Fischione	LC	1.350.000	682	0,05%
Canapiglia	LC	138.000	475	0,34%
Codone	VU	115.000	359	0,31%

Tab. 22 – Prelievo in percentuale di alcune specie migratrici realizzato nella stagione 23/24 in Lombardia rispetto alla stima minima di popolazione europea (nidificante o svernante) delle medesime – IUCN 2021

BIBLIOGRAFIA

- Ambrosini R., Imperio S., Cecere J.G., Andreotti A., Serra L., Spina F., Fattorini N., Costanzo A. 2023. *Modelling the timing of migration of a partial migrant bird using ringing and observation data: a case study with the Song Thrush in Italy*. Movement Ecology, 2023. <https://doi.org/10.1186/s40462-023-00407-z>
- Andreotti A., Bendini L., Piacentini D., & Spina F., (2001). Redwing *Turdus iliacus* migration in Italy: An analysis of ringing recoveries, Ringing & Migration, 20:4, 312-319, DOI: 10.1080/03078698.2001.9674257
- Andreotti A., Marcon A., Imperio S., 2022. Hunting bag statistics to assess the onset of the pre-nuptial migration – the case study of the song thrush in the central Mediterranean. European journal of Wildlife research (2022) 68:46. <https://doi.org/10.1007/s10344-022-01594-7>.
- Andreotti A., Pirrello S, Tomasini S, Merli F. 2010. *I Tordi in Italia. Biologia e conservazione delle specie del genere Turdus*. ISPRA, Rapporti. 123/162 pp
- Arizaga J, Crespo A, Telletxea I, Ibáñez R, Díez F, Tobar JF, Minondo M, Ibarrola Z, Fuente J, Pérez JA (2014) Solar/Argos PTTs contradict ring-recovery analyses: Woodcocks wintering in Spain are found to breed further east than previously stated. J Ornithol 156:515-23. doi: 10.1007/s10336-014-1152-7
- Berthold, P., A. J. Helbig, G. Mohr, and U. Querner. 1992. Rapid microevolution of migratory behavior in a wild bird species. Nature 360:668–669.
- Berthold, P. 1996. Control of Bird Migration. Chapman and Hall, London, UK.
- BirdLife International, 2021. European Red List of Birds. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
- Calvi G. e Vitulano S., 2024. Servizio di monitoraggio dell'avifauna nidificante in Lombardia – Relazione tecnica conclusiva anno 2024. Studio Pteryx
- Calvi G. e Vitulano S., 2025. Servizio di monitoraggio dell'avifauna nidificante in Lombardia – Relazione tecnica conclusiva anno 2025. Studio Pteryx
- Capurro M., Duradoni D., 2022. Analisi preliminare dei prelievi venatori. Stagione venatoria 2020-2021. Centro Studi Bio-Naturalistici.
- Capurro M., Duradoni D., 2023. Report di sintesi raccolta e analisi dei prelievi delle specie cacciabili. Centro Studi Bio-Naturalistici.
- Capurro M., Duradoni D., 2022. Analisi dei Capi abbattuti in Regione Liguria durante le “Giornate Aggiuntive” Aggiornamento S.V. 2020/2021 (Marzo 2022)”
- Claramunt, S. (2021). L'efficienza del volo spiega le differenze nelle distanze di dispersione natale negli uccelli. Ecologia, 102(9), e03442. <https://doi.org/10.1002/ecy.3442>
- Cerritelli G., Vanni L., Baldaccini N.E., Lenzone A., Sorrenti M., Falchi V., Luschi P., Giunchi D., 2020. Simpler methods can outperform more sophisticated ones when assessing bird migration starting date. Journal of Ornithology <https://doi.org/10.1007/s10336-020-01770-z>
- Commissione Europea, 2008. Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CE “Uccelli selvatici” (oggi 147/2009/CE).

- Commissione Europea, 2021. Key concepts of articles 7 (4) of directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU, Document Update 2020. https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/KCD_species%20accounts_2021_11_14.pdf
- Claramunt, S. (2021). L'efficienza del volo spiega le differenze nelle distanze di dispersione natale negli uccelli. *Ecologia*, 102(9), e03442. <https://doi.org/10.1002/ecy.3442>
- Dalby, L. 2013. Waterfowl, duck distributions and a changing climate. – PhD thesis, Aarhus Univ.
- De Marinis Anna Maria, V. Trocchi, A. Fallico, S. Toso, 2003: "Fertility and breeding season of the European rabbit *Oryctolagus cuniculus* in Sicily". 25th International Congress of International Union of Game Biologists. Limassol (Cipro), 3-7 settembre 2001.
- De Marinis Anna Maria, V. Trocchi, G. Nadalin, R. Petrucco e L. Masselli, 2008: "Fertility and leveret survival of the European hare *Lepus europaeus* in northeastern Italy". III World Lagomorph Conference, Morelia, Michoacan de Ocampo, Messico, 10-13.11.2008 (Abstract Book). DOI: 10.13140/RG.2.2.19070.05446
- De Marinis Anna Maria, V. Trocchi, S. Mangiafico, C. Fassò e E. Mallia, 2007: "Strategie riproduttive in tre specie di Lepre (*Lepus* sp. pl.) in Italia". In: de Filippo G., L. De Riso, F. Riga, V. Trocchi e S.R. Troisi: "Conservazione di *Lepus corsicanus* De Winton, 1898 e stato delle conoscenze". IGF Publishing.
- De Vita S. e M. Biondi, 2014. Il Tordo bottaccio *Turdus philomelos* a Castel Fusano (RNSLR-Roma): Status e fenologia. *U.D.I. XXXIX* 51-57
- Fandos G., e J. L. Tellerfa, 2018. Range compression of migratory passerines in wintering grounds of the Western Mediterranean: Conservation prospects. *Bird Conservation International*, 28(3), 462-474. <https://doi.org/10.1017/S0959270917000120>;
- Franzetti B. e Toso S. (a cura di), 2008: Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni. Memoria tecnico-scientifica per la Commissione Territorio, Ambiente e Beni Ambientali del Senato e del MATTM (7.11.2008).
- Freschi P., Cosentino C., Mallia E. e Trocchi V., 2024. Fertility of the European Brown Hare Across Plain, Hill and Mountain Environments in the Italian Peninsula – *Animals* 2024, 14(24), 3690. <https://www.mdpi.com/2076-2615/14/24/3690>
- Fudickar AM, T. Greives, M. Abolins-Abols, J.W. Atwell, S.L. Meddle, G. Friis, C.A. Stricker e E.D. Ketterson, 2017 - Mechanisms Associated with an Advance in the Timing of Seasonal Reproduction in an Urban Songbird. *Front. Ecol. Evol.* 5:85. doi: 10.3389/fevo.2017.00085
- Gätke, H. (1879). On the birds of Heligoland. *Proceedings of the United States National Museum*;
- Giunchi D., Baldaccini N.E., Lenzoni A., Luschi P., Sorrenti M, Cerritelli G., Vanni L. .2018. Spring migratory routes and stopover duration of satellite-tracked Eurasian Teals *Anas crecca* wintering in Italy. *IBIS* Ibis (2018) doi: 10.1111/ibi.12602.
- Giunchi D., 2024. Relazione sul Progetto di telemetria satellitare su alcune specie di uccelli acquatici. Convenzione tra l'Associazione Temporanea di Scopo costituita in data 14/05/2023 tra le associazioni venatorie ANLC, FIDC, ANUU, ARCI CACCIA, EPS, ACI e Dipartimento di Biologia, Università di Pisa (protocollo n. 1304 del 11.03.2024). Regione Veneto & e Dipartimento di Biologia, Università di Pisa.

- Greenwaad, P. J., & Harvey, P. H. (1982). The natal and breeding dispersal of birds. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 13(1), 1- 21. <https://doi.org/10.1146/annurev.es.13.110182.000245>.
- Guillemain M, Sadoul N, Simon G., 2005. European flyway permeability and abmigration in Teal *Anas crecca*, an anlysis based on ringing recoveries. *Ibis* 147 :688-696.
- Guillemain, M., Devineau, O., Brochet, A. L., Fuster, J., Fritz, H., Green, A. J., & Gauthier-Clerc, M., 2010. What is the spatial unit for a wintering teal *Anas crecca*? Weekly day roost fidelity inferred from nasal saddles in the Camargue, southern France. *Wildlife Biology*, 16, 215– 220.
- Guillemain M., D. Vallecillo, E. Grzegorzczuk, J.-B. Mouronval, M. Gauthier-Clerc, A. Tamisier and J. Champagnon, 2021. Consequences of shortened hunting seasons by the Birds Directive on late winter teal *Anas crecca* abundance in France. *Open Wildlife Biology* 2021: wlb.00845 - doi: 10.2981/wlb.00845
- Hupp, J.W., Kharitonov, S., Yamaguchi, N.M., Ozaki, K., Flint, P.L., Pearce, J.M., Tokita, K., Shimada, T. & Higuchi, H. 2015. Evidence that dorsally mounted satellite transmitters affects migration chronology of Northern Pintails. *J. Ornithol.* 156: 977–989.
- Karp D. and Benedikt Gehr, 2020: Bad hare day: very low survival rate in brown hare leverets. *Wildlife Biology* 2020: wlb.00645. DOI: 10.2981/wlb.00645
- IUCN, 2023. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022. <https://www.iucnredlist.org>
- International Waterbird Census. <https://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends>
- Imperio S., Marcon A., Cecere J.G., 2018. Definizione della decade di inizio della migrazione prenuziale della cesena in Italia sulla base dei dati di inanellamento. https://circabc.europa.eu/ui/group/fcb355ee-7434-4448-a53d-5dc5d1dac678/library/32493dc4-d5f9-4489-a86d-f075f3e5d8c9?p=2&n=10&sort=modified_DESC
- ISPRA, 2010. Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42.
- ISPRA, 2017. Piano di gestione nazionale dell'allodola (*Alauda arvensis*), MATTM
- ISPRA, 2022 (a cura di Riga F. e Sorace A.), Piano di gestione nazionale della tortora selvatica (*Streptopelia turtur*), MITE
- ISPRA, 2023 (a cura di Riga F., Sorace A., Volponi S.), Piano di gestione nazionale del moriglione (*Aythya ferina*), MASE
- ISPRA, 2025 (a cura di Riga F., Sorace A., Volponi S.), Piano di gestione nazionale della pavoncella (*Vanellus vanellus*), MASE
- Lameris, T.K., Müskens, G.J.D.M., Kölzsch, A., Dokter, A.M., Van der Jeugd, H.P. & Nolet, B.A. 2018: Effects of harness-attached tracking devices on survival, migration, and reproduction in three species of migratory waterfowl. *Animal Biotelemetry* 6: 7. <https://doi.org/10.1186/s40317-018-0153-3>
- Le Rest, K., Hoodless, A.N., Heward, C., Cazenave, J.-L. & Ferrand, Y. 2019: Effect of weather conditions on the spring migration of Eurasian Woodcock and consequences for breeding. — *Ibis* 161(3): 559–572. <https://doi.org/10.1111/ibi.12657>
- Lehtikainen, A., Lindén, A., Karlsson, M., Andersson, A., Crewe, T. L., Dunn, E. H., Gregory, G., Karlsson, L., Kristiansen, V., Mackenzie, S., Newman, S., Roer, J. E., Sharpe, C., Sokolov, L. V., Steinholtz, A., Stervander,

- M., Tirri, I.-S., & Tjornlov, R. S. (2019). Phenology of the avian spring migratory passage in Europe and North America: Asymmetric advancement in time and increase in duration. *Ecologica/ Indicators*, 101, 985- 991.
- Li, X.-Y., & Kokko, H. (2019). Sex-biased dispersal: A review of the theory. *Biologica/ Reviews*, 94(2), 721- 736. <https://doi.org/10.1111/brv.12475>
 - Long P.R., Székely T., Kershaw M., O’Connell M., 2007. Ecological factors and human threats both drive wildfowl population declines. Department of Biology and Biochemistry, University of Bath, Claverton Down, Bath, UK Wildfowl and Wetlands Trust, Slimbridge, Gloucestershire, UK Animal Conservation. 2007. Print ISSN 1367-9430.
 - Marx M., Korner-Nievergelt F., Quillfeldt P., 2016. Analysis of ring recoveries of European Turtle Doves *Streptopelia turtur* — flyways, migration timing and origin areas of hunted birds. *Acta Ornithol.* 51: 55–70.
 - McKinlay S.E., La Gioia G., Scebba S., Cardone G., Campanile D., Ragni M., Tarricone S., Rubolini D., Sorrenti M., 2023. Satellite tracking of pre-breeding migration of Song Thrushes (*Turdus philomelos*) wintering in Italy. *Atti XXI Convegno Nazionale di Ornitologia*. Varese 5-9 settembre 2023. <https://zenodo.org/records/8369565>
 - McKinlay S.E., Morganti M., Mazzoleni A., Labate A., Sorrenti M., & Rubolini D., 2023. Non-breeding ranging behaviour, habitat use and prebreeding migratory movements of Fieldfares (*Turdus pilaris*) wintering in southern Europe. *Journal of Ornithology* <https://doi.org/10.1007/s10336-023-02136-x>
 - McKinlay S.E., Tedeschi A., Sorrenti M., Rubolini D. 2023. Pre-breeding migration and stopover of Eurasian Woodcocks wintering in Italy *Atti XXI Convegno Nazionale di Ornitologia*. Varese 5-9 settembre 2023. <https://zenodo.org/records/8369565>
 - McKinlay S. & Rubolini D.. 2024. Comportamento spaziale della Beccaccia (*Scolopax rusticola*) nel corso del ciclo annuale: uno studio pluriennale mediante telemetria satellitare – aggiornamento 2024. Università degli Studi di Milano.
 - McKinlay S. & Rubolini D., 2024. Dinamiche di migrazione del tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) nel Mediterraneo centrale. Università degli Studi di Milano.
 - Moreau, R. E. (1972). The Palearctic-African bird migration systems. Academic Press.
 - Mueller, T., & Fagan, W. (2008). Search and navigation in dynamic environments—from individual behaviors to population distributions. *Oikos*, 117, 654– 664
 - Naef-Daenzer, B., Korner-Nievergelt, F., Fiedler, W., & Gruebler, M. U. (2017). Bias in ring-recovery studies: Causes of mortality of little owls *Athene noctua* and implications for population assessment. *Journal of Avian Biology*, 48(2), 266- 274. <https://doi.org/10.1111/jav.00947>
 - Nathan, R., Getz, W. M., Revilla, E., Holyoak, M., Kadmon, R., Saltz, D., & Smouse, P. E. (2008). A movement ecology paradigm for unifying organismal movement research. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 105, 19052– 19059.
 - Neumann, W., Martinuzzi, S., Estes, A. B., Pidgeon, A. M., Dettki, H., Ericsson, G., & Radeloff, V. C. (2015). Opportunities for the application of advanced remotely sensed data in ecological studies of terrestrial animal movement. *Movement Ecology*, 3, 8.

- Notaro, M. et al. 2016. Projected influences of changes in weather severity on autumn–winter distributions of dabbling ducks in the Mississippi and Atlantic flyways during the twenty-first century. – PLoS One 11: e0167506.
- Paradis, E., Baillie, S. R., & Sutherland, W. J. (2002). Modeling large-scale dispersal distances. *Ecological Modelling*, 151(2), 279–292. [https://doi.org/10.1016/S0304-3800\(01\)00487-2](https://doi.org/10.1016/S0304-3800(01)00487-2)
- Paradis, E., Baillie, S. R., Sutherland, W. J., & Gregory, R. D. (1998). Patterns of natal and breeding dispersal in birds. *Journal of Animal Ecology*, 67(4), 518–536. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2656.1998.00215.x>
- Pellitteri Rosa D., Longoni V., Calvi G., Sotta A. (a cura di), Il Censimento International Waterbird Census (IWC) In Lombardia nel 2025. <https://www.regione.lombardia.it/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia/monitoraggi-avifauna-in-lombardia>.
- Potvin, D. A., Pavn-Jordan, D., & Lehikoinen, A. (2017). To filter or not to filter: Assessing the exclusion of hunting and persecution data in ringing recovery studies. *Ornis Fennica*, 94, 17.
- Pöysä H., Rintala J., Lehikoinen A., Väisänen R.A., 2013. The importance of hunting pressure, habitat preference and life history for population trends of breeding waterbirds in Finland. *European Journal of Wildlife Research*. ISSN 1612-4642 Volume 59 Number 2.
- Rakhimberdiev E., Verkuil Y.L., Saveliev A. A, Vaisanen R., JKaragicheva J., Soloviev M., Tomkovich P.V., and Piersma T., 2011. A global population redistribution in a migrant shorebird detected with continent-wide qualitative breeding survey data. *Diversity and Distributions*, (Diversity Distrib.) (2011) 17, 144–151.
- Report Articolo 12 Direttiva 147/2009/CE. <https://reportnet.europa.eu/public/dataflow/1438>.
- Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2025. Uccelli comuni delle zone agricole in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2025.
- Rintala J., Tiainen J., 2004. Population trends of spring hunted sea ducks in the southern Finnish archipelago. *Suomen Riista* 50: 65-75 (2004).
- Sartirana F., Capurro M., Duradoni D., Oneto F., 2023. Studio delle popolazioni di turdidi presenti in Liguria centro-occidentale VII annualità. Centro Studi Bio-Naturalistici.
- Sartirana F., Capurro M., Duradoni D., Oneto F., 2024. Relazione preliminare studio delle popolazioni di turdidi presenti in Liguria centro-occidentale VIII annualità. Centro Studi Bio-Naturalistici.
- Sauter, A., Korner-Nievergelt, F., & Jenni, L. (2010). Evidence of climate change effects on within-winter movements of European mallards *Anas platyrhynchos*. *Ibis*, 152, 600–609.
- Scebba S., Soprano M., Sorrenti M., 2014. Timing of the spring migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* through southern Italy. *Ring* 36: 23-31.
- Scebba S., La Gioia G., Sorrenti M., 2015. “Indagine sulla data d’inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Puglia” Scebba & La Gioia 2015, UDI XL 2015, 5-15).
- Scebba S., Oliveri Del Castillo M., 2017. Timing of Song Thrush *Turdus philomelos* on pre-nuptial migration in southern Italy. – *Ornis Hungarica* 25(2): xx–xx DOI: 10.1515/orhu- 2017-00xx
- Schummer, M. L. et al. 2010. Weather-related indices of autumn–winter dabbling duck abundance in middle North America. – *J. Wildl. Manage.* 74: 94–101.

- Shally G., Csányi S. & Palatitz P., 2022. Spring migration phenology of Eurasian Woodcocks tagged with GPS-Argos transmitters in Central Europe. *Ornis Fennica* 99: 104–116. 2022
- Shally G., Csányi S. & Palatitz P., 2022. Spring migration phenology of Eurasian Woodcocks tagged with GPS-Argos transmitters in Central Europe. *Ornis Fennica* 99: 104–116. 2022
- Sheard, C., Neate-Clegg, M. H. C., Alioravainen, N., Jones, S. E. I., Vincent, C., MacGregor, H. E. A., Bregman, T. P., Claramunt, S., & Tobias, J. A. (2020). Ecologica! drivers of global gradients in avian dispersal inferred from wing morphology. *Nature Communications*, 11(1), 2463. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-163136>
- Sorrenti M. & V. Trocchi, 2023 - First Italy-wide assessment of the hunting impact on migratory European bird's populations. In: Brambilla M., Martinoli A. (Eds.) 2023. Atti XXI Conv. It. Ornitologia. CISO - Centro Italiano Studi Ornitologici. Varese, 5-9 settembre 2023. DOI: 10.13140/RG.2.2.30165.40160
- Spina F, Volponi S (2008) Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma.
- Spina F., Baillie S.R., Bairlein F., Fiedler W., Thorup K., 2022. The Eurasian African Bird Migration Atlas. EURING/CMS. <https://migrationatlas.org>
- Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo, Spagnesi M., Telletxea I., Ibáñez, R., Tormen N., De Pascalis F., Guidolin L., Rubolini D., 2020. Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock, *Current Zoology*, Volume 66, Issue 2, April 2020, Pages 155–163, <https://doi.org/10.1093/cz/zoz038>
- Teitelbaum C. S., C. N. Bachner e R. J. Hall, 2023 - Post-migratory nonbreeding movements of birds: A review and case study. *Ecology and Evolution*. Vol. 13(3). <https://doi.org/10.1002/ece3.9893>
- Teitelbaum, C. S., & Mueller, T. (2019). Beyond migration: Causes and consequences of nomadic animal movements. *Trends in Ecology & Evolution*, 34, 569– 581.
- Teitelbaum, C. S., Hepinstall-Cymerman, J., Kidd-Weaver, A., Hernandez, S. M., Altizer, S., & Hall, R. J. (2020). Urban specialization reduces habitat connectivity by a highly mobile wading bird. *Movement Ecology*, 8, 1-13.
- Tellerfa, J. L., Fernandez-López, J., & Fandos, G. (2014). Utilizzo di registrazioni ad anello e indagini sul campo per prevedere la distribuzione invernale di un passeriforme migratore. *Studio sugli uccelli*, 61 (4), 527-536. <https://doi.org/10.1080/00063657.2014.953033>
- Thorup K, Korner-Nievergelt F, Cohen EB, Baillie SR. 2014. Large-scale spatial analysis of ringing and re-encounter data to infer movement patterns: A review including methodological perspectives. *Methods in Ecology and Evolution*, 5 (12), 1337-1350. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12258>.
- Tramontana D., Giannerini S., Sergiacomi U., Sorrenti M. 2017. Movimenti del tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Umbria nel periodo invernale e primaverile. Poster XIX Convegno Nazionale di Ornitologia. Torino. 2017. <http://www.gpsso.it/news/tichodroma/tichodroma-vol-6-2017/>
- Trocchi V., Riga F., Meriggi A., Toso S., 2016 (a cura di). Piano d'azione nazionale per la Starna (*Perdix perdix*). Quad. Cons. Natura, 39 MATTM – ISPRA, Roma.
- Trollet B., 2018. Évaluation des moratoires sur la chasse du Courlis cendré et de la Barge à queue noire. Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Avril 2018.

- Tuti, M.; Rodrigues, T.M.;Bongi, P.; Murphy, K.J.; Pennacchini,P.; Mazzarone, V.; Sargentini, C.Monitoring EurasianWoodcock (*Scolopax rusticola*) with Pointing Dogs in Italy to Inform Evidence-Based Management of a Migratory Game Species. *Diversity* 2023, 15, 598. <https://doi.org/10.3390/d15050598>
- Van Houtan, K. S., Pimm, S. L., Halley, J. M., Bierregaard, R. O., Jr., & Lovejoy, T. E. (2007). Dispersione di uccelli amazzonici in foreste continue e frammentate. *Lettere di ecologia*, 10(3), 219-229. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2007.01004.x10.1080/03078698.2001.9674257>
- Wetlands International, 2020. Waterbird Population Estimates. Retrieved from wpe.wetlands.org on Tuesday 31 Mar 2020
- Wetlands International., 2021. <http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>
- Zenatello M., Baccetti N., Luchetta A., 2020. International Waterbird Census Report Italy 2009-2018. Waterbirds in The Mediterranean Region. <https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>

ALLEGATO 2
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2026/27
ALLEGATO DISPOSIZIONI COMUNI ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE, A ECCEZIONE
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

1. Parte introduttiva

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per l'avifauna migratoria previsti dalle l.r. n. 17/2004 e n. 26/1993 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria in Lombardia per la stagione 2026/27 si svolge come di seguito riportato.

- Si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP per quanto concerne:
 - l'attività venatoria in selezione agli ungulati e nelle forme collettive al cinghiale;
 - gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, incluso l'eventuale anticipo della chiusura della stagione venatoria;
 - l'eventuale anticipo dell'apertura della caccia al 1° settembre 2026 per determinate specie;
 - l'eventuale posticipo della chiusura della caccia alla prima decade di febbraio 2027 per determinate specie migratrici.
- Fatte salve diverse indicazioni contenute nelle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2026/27 o in altre disposizioni regionali relative al prelievo venatorio, la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. Gli orari giornalieri di caccia sono riportati sul tesserino venatorio regionale distribuito ai cacciatori residenti in Lombardia.
- Le disposizioni di cui al presente allegato, ove esplicitamente riferite al territorio a caccia programmata, non si applicano negli Istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.
- Negli ATC e CAC, in caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale e della specie Beccaccia, qualora si prosegua nell'attività di caccia, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno (X) relativo alla specie stanziale o la sigla relativa alla specie Beccaccia, già annotati sul tesserino venatorio regionale dopo il prelievo.
- In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure come disposto dalla DGR 5517 del 02/08/2016 e s.m.i.:
 1. € 100,00 per ogni fagiano;
 2. € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
 3. € 500,00 per ogni lepre comune;
 4. € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
 5. € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.
- In relazione agli scambi di cacciatori con altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.
- Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo Meteo Beccaccia".
- Caccia e attività cinofile nei siti Natura 2000: fatto salvo quanto disposto dall'art. 43, comma 5-ter

della l.r. 26/93, nei siti Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto di Valutazione d'incidenza del calendario venatorio regionale 2026/27, ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i., della DG Territorio e Sistemi Verdi. Nel mese di gennaio 2027, la caccia vagante e da appostamento fisso nelle ZPS è consentita nei due giorni settimanali prefissati di sabato e domenica, fatta eccezione per la caccia agli Ungulati.

- In tutti gli ATC e CAC è vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

2. DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTI GLI ATC LOMBARDI

2.1 Specie stanziali cacciabili, periodi di caccia, carniere massimo giornaliero pro-capite

SPECIE	PERIODO DI CACCIA e CARNIERE MASSIMO GIORNALIERO	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Dal 20.09.2026 al 31.12.2026 Nessun limite di capi	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Dal 20.09.2026 al 31.12.2026 2 capi	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Dal 20.09.2026 al 07.12.2026 2 capi	Per le sole specie Pernice rossa, Starna, Lepre comune e Fagiano, le date di chiusura possono essere anticipate, a stagione venatoria in corso, mediante atto del dirigente AFCP, in attuazione di uno o più dei seguenti criteri: - qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo - su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC entro il 15.11.2026 - al completamento del piano di prelievo approvato. Ove le date richieste dagli ATC per le stesse specie stanziali siano disomogenee a livello provinciale e, sentiti preliminarmente i comitati, non si raggiungesse il concerto, il dirigente dell'AFCP può valutare di uniformarle d'ufficio.
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Dal 20.09.2026 al 07.12.2026 2 capi	
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Dal 20.09.2026 al 07.12.2026 1 capo	
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Dal 20.09.2026 al 31.01.2027 2 capi	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Dal 20.09.2026 al 31.01.2027 2 capi	

2.2 Ulteriori disposizioni

- Dal **20.09.2026** al **30.09.2026** compreso, la caccia in forma vagante negli ATC è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con chiusura alle ore 13.00. Dopo le ore 13.00, la caccia in forma vagante è consentita alla sola migratoria nella sola forma dell'appostamento temporaneo senza l'uso del cane.
- L'uso venatorio del cane da seguita è consentito sino all'8.12.2026, fatto salvo quanto previsto per la caccia collettiva alla Volpe e al Cinghiale.
- È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo all'avifauna acquatica, consentita sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali e artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati, nonché ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati. Nei territori compresi nelle Comunità Montane, con terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve è consentita la caccia di selezione agli Ungulati, la caccia al Cinghiale e la caccia da appostamento fisso a Cesena e Tordo sassello.

3. DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTI I CAC LOMBARDI

3.1 Specie stanziali cacciabili, periodi di caccia, carniere massimo giornaliero pro-capite

SPECIE	PERIODO DI CACCIA e CARNIERE MASSIMO GIORNALIERO	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 20.09.2026 al 29.11.2026 Zona A (ove la specie sia presente): Dal 04.10.2026 al 29.11.2026 Nessun limite di capi	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 20.09.2026 al 29.11.2026 Zona A (ove la specie sia presente): Dal 04.10.2026 al 29.11.2026 2 capi	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 20.09.2026 al 29.11.2026 Zona A: Dal 04.10.2026 al 29.11.2026 2 capi	Per le sole specie Pernice rossa, Starna, Lepre

STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 20.09.2026 al 29.11.2026 Zona A: Dal 04.10.2026 al 29.11.2026 2 capi	comune e Fagiano, le date di chiusura possono essere anticipate, a stagione venatoria in corso, mediante atto del dirigente AFCP, in attuazione di uno o più dei seguenti criteri: - qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo - su richiesta del Comitato di gestione del CAC entro il 15.11.2026 - al completamento del piano di prelievo approvato.
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 20.09.2026 al 29.11.2026 Zona A: Dal 04.10.2026 al 29.11.2026 1 capo	
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 20.09.2026 al 31.12.2026 Zona A: Dal 04.10.2026 al 29.11.2026 2 capi	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Solo mercoledì, sabato e domenica Zona B: Dal 20.09.2026 al 31.01.2027 Zona A: Dal 04.10.2026 al 29.11.2026 2 capi	Dopo il 29.11.26 la caccia alla volpe, ove esercitata con l'uso di cane da seguita, è consentita solo in squadre composte da un massimo di 6 cani e 20 persone nominativamente individuate dai Comitati di gestione e comunicate agli AFCP.

3.2. Ulteriori disposizioni

- Nei distretti di gestione della Coturnice, ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie, in data antecedente al 1° ottobre è consentita esclusivamente la caccia di selezione agli Ungulati.
- Con terreno coperto in tutto o per la maggior parte di neve, sono consentite la caccia di selezione agli Ungulati, la caccia al Cinghiale, la caccia ai Galliformi alpini e la caccia da appostamento fisso a Cesena e Tordo sassello.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE AI VALICHI MONTANI E ALLE MUNIZIONI IN PIOMBO

4.1. Valichi montani

Ai sensi della Deliberazione del Consiglio regionale del 24.09.2025, n. XII/1088 "Individuazione di valichi montani e approvazione delle limitazioni all'attività venatoria ivi vigenti (art. 43 c. 2 bis l.r. 26/93)", in attuazione del disposto dell'art. 15 della legge 12.09.2025, n. 131 che ha modificato l'art. 21, comma 3 della legge 157/92, i valichi montani individuati ai fini venatori in Lombardia sono i seguenti:

Bocchetta di Chiaro (Como/Sondrio); Passo del Giovo (Bergamo/Brescia); Passo della Manina

(Bergamo); Passo Portula (Bergamo); Passo Val Sanguigno (Bergamo); Passo Cà San Marco (Bergamo/Sondrio); Giogo della Presolana (Bergamo/Brescia); Passo del Vivione (Bergamo/Brescia); Passo delle Portole (Brescia); Passo della Berga (Brescia); Passo della Spina (Brescia); Monte Crestoso (Brescia); Monte Frà (Brescia); Passo della Puria (Brescia); Passo Scarpapè (Brescia); Passo del Tonale (Brescia); Passo di Crocedomini (Brescia); Monte della Piana (Brescia); Malga Mola (Brescia); Valico di Capovalle (Brescia); Passada (Bergamo/Lecco); Passo della Crocetta (Bergamo); Passo del Giovà (Pavia).

Per ciascuno di tali valichi, l'allegato 1 alla DCR n. 1088/2025, parte integrante e sostanziale del provvedimento, disciplina le specifiche limitazioni alla caccia e ne riporta l'individuazione cartografica.

4.2. Munizioni in piombo

Per quanto attiene le zone umide, sono vietati l'utilizzo e la detenzione di munizionamento contenente piombo, come introdotti dal Regolamento UE 2021/57 della Commissione, ai sensi del disposto dell'art. 31, commi 1bis, 1ter, 1quater, 1quinquies e 1sexies della legge 11 febbraio 1992, n. 157:

"1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 500. In caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione è da euro 300 a euro 1.000.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

- a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;*
- b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);*
- c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.*

1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere una diversa attività di tiro.

1-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non è considerato percorso all'interno di una zona umida quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili.

1-sexies. Ai fini del comma 1-bis, per "attività di tiro" si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia."

Ai fini dell'applicazione di quanto sopra, le zone umide sono quelle individuate ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, della legge 14.11.2024, n. 166.

Giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre/novembre 2026

Sono disposte due giornate integrative settimanali di caccia per i territori provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia e Varese, limitatamente al periodo 1° ottobre – 30 novembre 2026 e per le sole specie di avifauna migratoria elencate:

- Alzavola, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola, Merlo, Mestolone, Porciglione, Tordo bottaccio e

Tordo sassello.

Segnalazione a ISPRA di uccelli inanellati

Si ricorda che è fatto obbligo a chiunque uccida, catturi o rinvenga uccelli inanellati di darne comunicazione a ISPRA, scrivendo una e-mail a recoveries@isprambiente.it oppure al competente ATC/CAC che trasmetterà tale informazione all'Istituto.

Influenza aviaria

Al fine di ridurre la probabilità di trasporto passivo di virus influenzali dall'ambiente acquatico a quello antropico si raccomanda ai cacciatori o a tutti coloro che effettuano attività che comportano il contatto con l'avifauna in tutto il territorio nazionale di:

- a) segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti (tutte le specie); la segnalazione va effettuata ai servizi faunistici o veterinari competenti territorialmente; gli animali morti, utilizzando appropriate misure di biosicurezza ivi compreso l'utilizzo di DPI, possono essere raccolti in loco e stoccati in sacchi di plastica in attesa della loro consegna;
- b) riservare all'esclusivo utilizzo sia il vestiario sia le attrezzature normalmente utilizzate per le attività di cui al comma 1;
- c) disinfettare accuratamente stivali e superfici venute a contatto con volatili selvatici abbattuti o deceduti, in particolare anatidi, inclusi il fondo dei natanti, contenitori per la selvaggina, tavoli ecc., una volta terminata l'attività a rischio (con candeggina/varechina 5-10% Ipoclorito di Sodio);
- d) smaltire correttamente parti di uccelli selvatici non utilizzate (incluse penne e piume) evitando accuratamente ogni possibile contatto sia con animali domestici (cani/gatti/pollame/suini) sia con i selvatici;
- e) per gli aspetti specifici collegati alla prevenzione della diffusione dell'infezione alle persone ed in particolare agli operatori e ai lavoratori si rimanda a quanto riportato nella circolare DGPRES n. 56437 del 8/12/2021;
- f) in considerazione dell'elevata circolazione virale nell'ambiente è vietato movimentare specie di volatili selvatici sensibili sia a fini di ripopolamento che per altre finalità senza preventiva autorizzazione dei servizi veterinari ufficiali competenti sulle strutture di destino.

ALLEGATO 3 BERGAMO

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2026/2027 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO.

ATC: PIANURA BERGAMASCA

CAC: PREALPI BERGAMASCHE, VALLE SERIANA, VALLE BREMBANA, VALLE BORLEZZA, VALLE DI SCALVE

1. DISPOSIZIONI VALIDE IN TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)

- Sono vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia:
 - di cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm, ad eccezione dei CAC dove il diametro massimo consentito è di 4 mm;
 - di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli ungulati e, sempre, a coloro che non siano autorizzati alla caccia agli ungulati poligastrici o al cinghiale.
 - di fucili combinati (billing e drilling) ad eccezione della caccia agli ungulati.
- È vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie delle munizioni.
- Le fonti luminose di ausilio agli appostamenti fissi di caccia devono essere spente entro e non oltre l'orario di inizio della giornata di caccia così come indicato sul tesserino venatorio.
- I cacciatori che hanno optato per la caccia esclusiva in forma vagante che intendono avvalersi della facoltà di usufruire delle 15 giornate di caccia da appostamento fisso previste dall'art. 35, c.1-bis, L.R. 26/1993, non possono in ogni caso esercitare la caccia per più di 3 giornate settimanali a scelta.
- È fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga avifauna inanellata di informare la Struttura AFCP;
- È vietato l'abbattimento della beccaccia da appostamento fisso e temporaneo;
- La caccia alla beccaccia è consentita da trenta minuti dopo l'orario di inizio della giornata venatoria e sino a trenta minuti prima del termine della giornata stessa.
- Opportunità ex art. 40 comma 12 bis della l.r. 16.08.1993 n. 26 (chiunque detiene cani da caccia): per coloro che, non essendo titolari di porto di fucile a uso caccia e non essendo iscritti all'ATC o ai CAC, intendono beneficiare della previsione di cui all'art. 40 comma, 12 bis della l.r. 26/93, l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia è consentito nell'ATC Pianura Bergamasca esclusivamente nei giorni: mercoledì, sabato e domenica e nella zona B dei CAC esclusivamente nei giorni di giovedì e sabato.

2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI:

ATC Pianura Bergamasca

2.1 SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	20	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	15	
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	15	

LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	4	L'abbattimento di ciascun capo di lepre comune deve essere obbligatoriamente notificato, entro 48 ore, al comitato di gestione dell'ATC con apposita cartolina contenente i dati biometrici, inviata dal cacciatore con le modalità definite dallo stesso ATC (raccomandata, fax, PEC, e-mail) oppure consegnata nei punti di raccolta prestabiliti dal comitato di gestione.
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	20	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	10	

2.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età è consentita nell'ATC **dal 23.08.2026 al 13.09.2026** compreso, nelle giornate di **mercoledì, sabato e domenica**, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori. Con le medesime modalità, l'allenamento e l'addestramento dei cani di ogni età e razza sono consentiti dall'apertura generale fino alla chiusura generale della stagione venatoria, fatta eccezione per i cani da seguita, il cui allenamento e addestramento non sono consentiti dopo il 31.12.2026.

Al di fuori dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003 e s.m.i.

2.3 ALTRE DISPOSIZIONI

Dal 02.01.2027 al 31.01.2027, la caccia vagante, a eccezione dell'appostamento temporaneo e della caccia alla volpe, è consentita esclusivamente lungo i fiumi **Oglio, Cherio, Serio, Brembo e Adda**, sino a **50 metri** dal battente dell'onda, anche con l'uso del cane, fatta eccezione per le razze da seguita e fatti salvi i tratti inclusi in aree a divieto di caccia ai sensi delle vigenti disposizioni regionali/nazionali.

L'uso del cane da seguita è consentito per la sola caccia alla volpe.

Nell'ATC Pianura Bergamasca sono praticabili le seguenti specializzazioni di caccia:

1. Appostamento fisso;
2. Migratoria da appostamento temporaneo;
3. Vagante alla fauna stanziale e migratoria.

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI

CAC: Prealpi Bergamasche, Valle Brembana, Valle Seriana, Valle Borlezza e Valle di Scalve

3.1 SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	20	

PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	15	
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	15	
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	4	L'abbattimento di ciascun capo di lepre comune deve essere obbligatoriamente notificato, entro 48 ore, al comitato di gestione del CAC con apposita cartolina contenente i dati biometrici, inviata dal cacciatore con le modalità definite dallo stesso CAC (raccomandata, fax, PEC, e-mail) oppure consegnata nei punti di raccolta prestabiliti dal comitato di gestione.
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	20	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	10	

3.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI NEI C.A.C.

L'attività di addestramento e allenamento dei cani è consentita previo versamento della quota associativa al Comprensorio Alpino per la forma di caccia vagante prescelta, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori, ad eccezione delle squadre abilitate alla caccia collettiva al cinghiale, alle quali è consentito l'addestramento di non più di 15 cani, nei seguenti periodi e con le seguenti modalità:

Prima dell'apertura della stagione venatoria:

- **in zona B:** dal **23.08.2026** al **13.09.2026** compreso, nelle giornate di **mercoledì, giovedì, sabato e domenica**;
- **in zona A:** nelle giornate di **mercoledì e domenica**, dal **09.09.2026** al **30.09.2026** compresi;
- nei **Siti Natura 2000 (ZPS e ZSC)**, localizzati anche solo parzialmente in Zona Alpi, l'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita **dal 09.09.2026 al 30.09.2026**.

Durante la stagione venatoria, anche in caso di chiusura anticipata della caccia a una o più specie per sopravvenuto raggiungimento dei piani di prelievo, nelle zone destinate alla caccia vagante con l'uso del cane:

- **in zona B** sino al **31.01.2027**, per **tre giorni settimanali a scelta**, con esclusione del martedì e del venerdì;
- **in zona A** fino al **29.11.2026**, il **mercoledì e la domenica**, esclusivamente ai cacciatori ammessi alla zona A.

Fa eccezione a quanto sopra l'attività di allenamento e addestramento delle razze da seguita, consentita fino al 31.12.2026 limitatamente alla zona B.

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei trenta giorni antecedenti, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003.

3.3 QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

CAC	COMUNE	LOCALITA'	ALTITUDINE m/s.l.m.
VALLE BREMBANA	TUTTI	TUTTE	2025

VALLE SERIANA	ONETA	M.GREM-BAITA ALTA	1700
	PREMOLO	M. BELLORO	1200
	PARRE	M. TREVASCO-BAITA SPONDA	1400
	PARRE	M.ALINO-BAITA VACCARO-FORCELLA-FOP	1800
	ARDESIO	M.MONTE SECCO-CACCIAMALI	1200
	ARDESIO	RIFUGIO ALPE CORTE	1400
	ARDESIO	FRAZONE AVE	1200
	VALGOGLIO	M. AGNONE-BAITA DI MEZZO	1700
	GROMO	M. NEDULO-BAITA BASSA	1450
	GROMO	RIFUGIO VODALA	1600
	GROMO	M.AVERT-BAITA COSTA	1600
	GROMO	V. SEDORNIA-STALLE VIGNA	1400
	GANDELLINO	V. GRABIASCA-STALLE CONGNO E ROCCOLO CETO	1200
	GANDELLINO-VALBONDIONE	M. VIGNA SOLIVA- BAITA BASSA	1600
	VALBONDIONE	STALLE REDORTA	1300
	VALBONDIONE	STRADA RIFUGIO CURO'	1400
	VALBONDIONE	LIZZOLA LOC. PIANE	1400
	VALBONDIONE	PISTE SCI-RIFUGIO MIRTILLO	1900
	OLTRESSENDA ALTA	VALZURIO – STALLE MOSCHEL	1300
VALLE BORLEZZA	TUTTI	TUTTE	1800
VALLE DI SCALVE	TUTTI	TUTTE	1800
PREALPI BERGAMASCHE	TUTTI	TUTTE	1300

3.4 ALTRE DISPOSIZIONI

Nei CAC Valle Seriana, Valle Brembana, Valle Borlezza e Valle di Scalve sono praticabili le seguenti specializzazioni di caccia:

1. appostamento fisso;
2. solo in zona B, vagante alla stanziale (fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico e volpe) e avifauna migratoria;
3. vagante esclusivamente con il cane da seguita alla lepre comune, coniglio selvatico, volpe e avifauna migratoria senza l'uso del cane;
4. vagante all'avifauna tipica alpina, fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico, volpe e avifauna migratoria;
5. vagante agli ungulati poligastrici **e/o al cinghiale** in forma selettiva, alla volpe (*quest'ultima specie con canna rigata ai cacciatori di selezione che non hanno ancora completato l'abbattimento dei capi a loro assegnati e comunque all'interno del settore di caccia a loro assegnato e solo nei giorni di mercoledì, sabato e domenica*), e all'avifauna migratoria esclusivamente in zona B senza l'uso del cane e caccia di selezione al cinghiale previo pagamento di eventuale quota integrativa

stabilita dal CAC.

Nel CAC Prealpi Bergamasche sono praticabili le seguenti specializzazioni di caccia:

1. Appostamento fisso (alla sola migratoria)
2. Vagante migratoria (appostamento temporaneo e vagante senza uso del cane alla sola migratoria)
3. Vagante stanziale (esclusa la lepre) e migratoria
4. Specializzazione lepre minilepre coniglio volpe e migratoria
5. Selezione capriolo - cervo - muflone - camoscio volpe e migratoria
6. Specializzazione collettiva cinghiale volpe e migratoria
7. Selezione cinghiale volpe e migratoria
8. Collettiva cinghiale esclusiva senza migratoria

La caccia collettiva al cinghiale è consentita, previo pagamento della quota integrativa stabilita dal CAC, anche in aggiunta alle forme di caccia n. 3, n. 4, n. 5 e n.7.

La caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o da cerca è consentita su tutto il territorio della zona B analogamente a tutte le altre specie di avifauna migratoria.

In tutti i CAC:

Nel comparto di maggior tutela (Zona A) la caccia vagante è consentita dal 04.10.2026 al 29.11.2026, esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

Nel comparto di maggior tutela (Zona A) la caccia vagante alla selvaggina migratoria con il cane da ferma e/o da cerca è consentita ai cacciatori autorizzati non oltre il limite superiore della vegetazione arborea presente in modo continuo. Ai cacciatori con assegnazione nominativa di capi di avifauna tipica alpina è consentita la caccia vagante alla selvaggina migratoria con il cane da ferma e/o da cerca anche oltre tale limite.

I cacciatori di galliformi alpini e di ungulati poligastrici devono provvedere all'immediata apposizione sul capo prelevato del contrassegno inamovibile fornito dal CAC.

Ogni capo di avifauna tipica alpina abbattuto deve essere obbligatoriamente presentato ai centri di verifica, entro la stessa giornata.

È fatto obbligo ai Comitati di gestione dei CAC di comunicare, prima dell'inizio della caccia di selezione di ogni singola specie, alla Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo, un dettagliato elenco dei cacciatori ammessi a questa forma di caccia con indicato, per i bovidi, i capi assegnati per sesso e classe d'età e per tutte le specie di ungulati i contrassegni inamovibili loro consegnati, distinti singolarmente per numero di matricola.

3.5 CACCIA E ATTIVITA' CINOFILE NEI SITI NATURA 2000

Nelle ZSC e nelle ZPS è obbligatorio sotterrare o smaltire i visceri rimossi dagli ungulati prelevati.

ALLEGATO 4 BRESCIA

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2026/2027 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.

ATC: UNICO

CAC: N.1 PONTE DI LEGNO, N.2 EDOLO, N. 3 MEDIA VALLE CAMONICA, N. 4 BASSA VALLE CAMONICA, N. 5 SEBINO, N. 6 VALLE TROMPIA, N. 7 VALLE SABBIA E N. 8 ALTO GARDA

1. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC Unico

1.1 SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non previsto
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	15
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	15
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	10
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	20
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Non previsto

1.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età è consentita nell'ATC **dal 23.08.2026 al 13.09.2026** compreso, per cinque giorni settimanali (esclusi martedì e venerdì), con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori. Con le medesime modalità, l'allenamento e l'addestramento dei cani di ogni età è consentito dall'apertura generale fino alla chiusura generale

della stagione venatoria. L'addestramento e allenamento del solo cane da seguita è invece consentito fino al 07.12.2026, fatte salve eventuali immissioni anticipate delle lepri a scopo di ripopolamento. L'attività è subordinata al possesso del tesserino venatorio regionale con indicata l'iscrizione all'ATC o della ricevuta di versamento all'ATC della quota di iscrizione corrispondente al tipo di caccia prescelto, nel rispetto delle colture in atto.

Al di fuori dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale n. 16/2003 e s.m.i., con le seguenti ulteriori limitazioni: divieto di allenamento e addestramento il lunedì, nel mese di giugno e nelle prime due settimane di luglio.

1.3 ALTRE DISPOSIZIONI

Sui laghi di Garda e di Iseo, al fine di non pregiudicare l'attività turistica, la caccia agli acquatici è vietata sino al 30.09.2026 compreso.

La caccia alla beccaccia è consentita a partire da trenta minuti dopo l'orario di inizio giornaliero di caccia riportato sul tesserino venatorio regionale.

Dal 02.01.2027 al 31.01.2027 la caccia vagante è consentita per tre giorni settimanali a scelta esclusivamente:

- nelle paludi, negli stagni e negli specchi d'acqua artificiali predisposti per almeno tutta l'annata e relative rive, nelle stoppie bagnate o allagate;
- nei seguenti laghi e corsi d'acqua e relativa fascia di 50 metri dal rispettivo battente dell'onda, fatti salvi i tratti inclusi in aree a divieto di caccia ai sensi delle vigenti disposizioni regionali/nazionali:
 - Laghi di Garda e Iseo;
 - Fiume Oglio: dalle paratoie di Sarnico, al confine con Cremona in comune di Ostiano;
 - Fiume Mella: dalla linea ferroviaria Milano/Venezia fino alla sua confluenza col fiume Oglio;
 - Fiume Chiese: dal ponte di Gavardo fino al confine con la provincia di Mantova;
 - Fiume Strone: da Scarpizzolo in comune di San Paolo, alla sua confluenza col fiume Oglio a Pontevico;
 - Fiume Gambara: dalla cascina Cuchetta in comune di Leno, fino al confine con la provincia di Cremona sotto Fiesse.

Tale disposizione non si applica alla caccia alla beccaccia che è possibile praticare su tutto il territorio venabile unicamente nei giorni di sabato e domenica a partire da trenta minuti dopo l'orario di inizio giornaliero di caccia riportato sul tesserino venatorio regionale e fino alle ore 13.00.

Dal 02.01.2027 al 31.01.2027, la caccia da appostamento (sia fisso che temporaneo) è consentita per tre giorni settimanali a scelta, su tutto il territorio dell'ATC, esclusivamente alle seguenti specie:

- alzavola, canapiglia, cesena, tordo sassello, codone, fischione, germano reale, mestolone, marzaiola, moriglione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, frullino, colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia.

La data di chiusura della caccia ad alcune specie di Corvidi potrà essere anticipata in subordine all'eventuale anticipo della data di apertura, stabilito con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

2. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC N.1 PONTE DI LEGNO, N.2 EDOLO, N. 3 MEDIA VALLE CAMONICA, N. 4 BASSA VALLE CAMONICA, N. 5 SEBINO, N. 6 VALLE TROMPIA, N. 7 VALLE SABBIA E N. 8 ALTO GARDA

2.1 SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO	Non previsto
PERNICE ROSSA	15
STARNA	15
LEPRE COMUNE	8 CAC 8 Alto Garda n. 4 capi
FAGIANO	20
VOLPE	Non previsto
LEPRE BIANCA	2

2.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'allenamento e addestramento dei cani sono subordinati al possesso del tesserino venatorio regionale con indicata l'iscrizione al CAC o della ricevuta di versamento al CAC della quota di iscrizione corrispondente al tipo di caccia prescelto.

Nel mese di agosto, nell'intero territorio del CAC n. 8, è vietato l'addestramento e l'allenamento di tutti i cani, compresi quelli di età inferiore ai 15 mesi.

L'addestramento e allenamento dei cani sono consentiti:

In Zona B:

- **CAC n. 1** dal 19.08.2026 al 06.09.2026, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica
- **CAC n. 2, n. 3, n. 5, n. 6 e n. 7** dal 19.08.2026 al 13.09.2026, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica;
- **CAC n. 4** dal 19.08.2026 al 16.09.2026, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica;
- **CAC n. 8** dal 02.09.2026 al 16.09.2026, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica.

In Zona A:

Esclusivamente il mercoledì e la domenica e nei periodi sottoelencati per ciascun CAC :	Periodo consentito per addestramento cani da seguita	Periodo consentito per addestramento cani da ferma e da cerca e riporto
n. 1 – Ponte di Legno	dal 02.09.2026 al 16.09.2026	dal 02.09.2026 al 16.09.2026
n. 2 – Edolo	Sempre vietato	Dal 02.09.2026 al 23.09.2026
n. 3 – Media Valle Camonica	Dal 02.09.2026 al 16.09.2026	Dal 02.09.2026 al 23.09.2026
n. 4 – Bassa Valle Camonica	Dal 09.09.2026 al 27.09.2026	Dal 09.09.2026 al 27.09.2026
n. 5 – Sebino	Dal 02.09.2026 al 16.09.2026	Dal 02.09.2026 al 16.09.2026
n. 6 – Valle Trompia	Dal 02.09.2026 al 16.09.2026	Dal 02.09.2026 al 27.09.2026

n. 7 – Valle Sabbia	Dal 02.09.2026 al 16.09.2026	Dal 13.09.2026 al 27.09.2026
n. 8 – Alto Garda	Dal 02.09.2026 al 16.09.2026 fermo restando quanto previsto per la ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano	Dal 02.09.2026 al 16.09.2026 fermo restando quanto previsto per la ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente nella zona B, l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale n. 16/2003 e s.m.i. con divieto nei mesi di aprile, maggio e giugno, con l'ulteriore divieto il lunedì nei CAC n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8.

2.3 QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI:

2000 m/s.l.m. in tutta la Zona Alpi.

2.4 ALTRE DISPOSIZIONI

Le cacce di specializzazione e relative quote di partecipazione ai sensi del Regolamento Regionale 16/2003 sono quelle autorizzate con decreto del dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia. Le relative quote sono definite annualmente da ogni Comitato di gestione e comunicate alla struttura AFCP.

Nella Zona Alpi di comparto A di maggior tutela, la caccia al fagiano, starna e pernice rossa è vietata dopo la chiusura dei piani di prelievo dell'avifauna stanziale tipica alpina.

Sono definiti i seguenti divieti e/o limitazioni:

- È vietato l'uso del cane da seguita dopo il 30.11.2026 in tutta la Zona Alpi, salvo che per tipologie di caccia autorizzate da regolamenti o disposizioni provinciali o regionali (volpe e cinghiale).
- È vietata la caccia vagante nel territorio della Zona Alpi quando i terreni sono in tutto o nella maggior parte coperti di neve, a eccezione della caccia al camoscio, capriolo, cervo, muflone, cinghiale, gallo forcello e pernice bianca.

CAC n. 1

- è vietato l'uso del cane da seguita dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché è vietato l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna stanziale tipica alpina, oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 2

- Sono istituite due zone di sola caccia agli ungulati: una zona nei comuni di Sonico-Edolo, località Baitone (con esclusione della conca dei laghi d'Avio) e una nel comune di Malonno.
- È vietata ogni forma d'uso del cane da seguita nelle seguenti zone delimitate da apposite tabelle:
 - zona della Val Malga in Comune di Sonico;
 - zona di Sant'Antonio, Piz Trè e Faeto nei comuni di Corteno, Edolo e Malonno;
 - zona di Cima Verde in territorio del comune di Monno. In questa zona è vietata ogni forma

d'uso del cane fino al 04.11.2026 compreso. Dopo tale data, è consentito l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto;

- è vietato l'uso del cane da seguita dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché è vietato l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna stanziale tipica alpina, oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 3

È vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché è vietato l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna stanziale tipica alpina, oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua. A chiusura del piano di prelievo della tipica alpina è consentito l'addestramento dei cani da ferma il mercoledì e la domenica fino al 29.11.2026. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 4

Nei comuni di Piancamuno, Artogne, Gianico e Darfo, tra l'ex S.S. 42 e la Zona di rifugio e ambientamento denominata BS-BG, è istituita un'area di rispetto in cui sono vietati uso, allenamento e addestramento di qualsiasi cane a eccezione del cane da riporto per la caccia alla migratoria da appostamento fisso e temporaneo.

È vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre bianca e comune, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale), e del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 5

È vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre bianca e comune, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale). È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 6

Nella Zona A, dopo la chiusura dei piani di abbattimento dell'avifauna tipica alpina, è vietato l'uso di qualsiasi cane con l'esclusione del cane da seguita per la caccia alla lepre fino al completamento del relativo piano di prelievo e fatto salvo quanto previsto per le zone di caccia al fagiano e beccaccia di cui alle tabelle a pagina 7 del presente documento.

CAC n. 7

È vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale), e del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e

riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

Nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7 è vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso. Ai cacciatori che hanno scelto la caccia di specializzazione agli ungulati, fino a quando non è completato il proprio piano individuale di abbattimento, il mercoledì e la domenica è preclusa la possibilità di esercitare qualsiasi altra forma di caccia differente dalla selezione agli ungulati e dalla braccata al cinghiale.

CAC n. 8

L'apertura della caccia vagante alla selvaggina stanziale avverrà a partire dal 1° ottobre.

Fatti salvi i divieti vigenti nella ZPS IT2070402 "Alto Garda Bresciano", sono vietati:

- l'utilizzo del cane sino al 30.09.2026 compreso;
- l'utilizzo del cane da seguita nelle seguenti zone delimitate da apposite tabelle: zona Tombea e Torrente Proalio in comune di Magasa;
- la caccia vagante alla selvaggina stanziale sino al 30.09.2026 compreso, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, compreso il cinghiale;
- l'utilizzo del cane in Zona A di maggior tutela per il socio che ha optato per la forma di caccia vagante alla sola migratoria;
- la caccia alla beccaccia, nelle zone appositamente tabellate del comune di Tremosine, consentita solo nel periodo in cui sia in corso l'eventuale piano di prelievo della tipica avifauna alpina.

Carniere massimo stagionale per la lepre n. 4 capi a cacciatore.

2.5 ULTERIORI DISPOSIZIONI

I cacciatori soci:

- del CAC n. 3 residenti nel comune di Breno, possono esercitare l'attività venatoria anche nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7, versando un contributo economico, secondo quanto concordato tra i due CAC, al fine dell'iscrizione al CAC n. 7 unicamente nella medesima forma di specializzazione prescelta nel CAC n. 3 e con l'obbligo di rispettare la pianificazione del prelievo venatorio della fauna stanziale, definita, per il territorio in questione, con decreto del competente dirigente dell'UTR, a seguito di proposta dei Comitati di gestione interessati. I cacciatori del CAC n. 7 che intendono praticare la caccia vagante alla selvaggina da penna anche nella zona del Gaver dovranno iscriversi alla specifica forma di caccia e versare la rispettiva quota. Nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7 è vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso;
- del CAC n. 5 possono esercitare l'attività venatoria anche sul versante orografico valtrumplino del comune di Sale Marasino, formalmente incluso nel CAC n. 6, nel rispetto

- dei regolamenti e dei piani di abbattimento del CAC nel quale effettuano il prelievo;
- del CAC n. 6 residenti nel comune di Marmentino, possono esercitare l'attività venatoria anche sul versante orografico valsabbino del comune di Marmentino, formalmente incluso nel CAC n. 7, nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del CAC nel quale effettuano il prelievo.

Sino al 31.12.2026 nella sola Zona B, è consentito l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto esclusivamente per la caccia alla selvaggina migratoria e al fagiano maschio, per quest'ultimo limitatamente alle zone e nei comuni individuati dai CAC e di seguito specificate:

CAC	ZONE per la caccia al fagiano dal 02.12.2026 al 30.12.2026
n. 3 Media Valle Camonica	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (cartografie disponibili presso il CAC) nei comuni di: Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveneno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Losine, Niardo, Ono S. Pietro, Paspardo e Sellero
n. 4 Bassa Valle Camonica	Tutta la zona B
n. 5 Sebino	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte, nei comuni di Pisogne, Marone, Sale Marasino e Zone
n. 6 Valle Trompia	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (cartografie disponibili presso il CAC) nei comuni di Marcheno e Gardone V.T.
n. 7 Valle Sabbia	Tutta la Zona B

Nella Zona A, nei mesi di ottobre e novembre, la caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o da cerca e riporto è consentita il mercoledì, sabato e domenica nelle zone individuate nei CAC ricadenti, in tutto o in parte, nei seguenti territori:

CAC	ZONE per la caccia alla beccaccia col cane da ferma e/o da cerca e riporto mercoledì, sabato e domenica
n. 5 Sebino	Tutto il comparto A
n. 6 Valle Trompia	Nelle zone del comparto A delimitate da apposite tabelle di colore giallo (secondo le cartografie presso il CAC).

n. 7 Valle Sabbia	Nel comparto A dei comuni di Idro (zona entro il canale di Vesta, mantenendo come altitudine la strada di Mando Alto), Capovalle, Vobarno (partendo dalla località Coccaveglie seguendo la vecchia strada che passa da Val Camera fino ad incontrare la strada di Vesta di Cima), Pertica Alta e Pertica Bassa nella zona circoscritta dal sentiero di Presenò che sale verso la malga Piombatico e si congiunge con la strada di Pian del Bene e la stessa strada di Pian del Bene fino al confine del CAC n. 6.
-------------------	---

Inoltre, non appena abbattuti, ai capi di lepre (bruna europea e variabile) e della tipica alpina deve essere applicata la fascetta prevista dall'articolo 15 del Regolamento regionale 16/2003; la mancata applicazione della fascetta comporterà anche l'applicazione del risarcimento del danno faunistico nella misura stabilita per le singole specie.

ALLEGATO 5 MONZA BRIANZA E MILANO

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2026/2027 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

5.A MONZA BRIANZA ATC: BRIANTEO

1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	20
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	6
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	10
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	4
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	20
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Non previsto

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età è consentita nell'ATC **dal 22.08.2026 al 16.09.2026** compreso, nelle giornate di **mercoledì, sabato e domenica**, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori senza limitazioni di orari. Con le medesime modalità, l'attività è consentita dall'apertura generale fino alla chiusura generale della stagione venatoria, fatta eccezione per i cani da seguita il cui addestramento e allenamento sono vietati dopo lo 07.12.2026.

Al di fuori dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003 e s.m.i.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

I componenti delle squadre autorizzate per la caccia in squadra alla volpe con cani da seguita dopo lo 07.12.2026, devono essere muniti di fucile da caccia esclusivamente ad anima liscia.

Le battute di caccia alla volpe non sono consentite nelle giornate in cui si effettuano le immissioni della lepre. È vietata la caccia alla fauna stanziale sui terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 1000 metri dal battente dell'onda.

Sono vietati sul terreno di caccia la detenzione e l'uso di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondenti alla munizione 00), nonché la detenzione e l'uso di munizione a palla unica.

Entro il mese di luglio l'ATC deve trasmettere all'Ufficio Territoriale i piani di prelievo della lepre e l'eventuale chiusura anticipata della caccia alla stessa è predisposta in base alle comunicazioni inviate dai cacciatori riguardanti ogni capo di lepre abbattuto.

5.B CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ATC: N. 1 DELLA PIANURA MILANESE E N. 2 DELLA COLLINA DI SAN COLOMBANO

1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non previsto	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	10	
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	15	
LEPRE (<i>Lepus europaeus</i>)	5 (di cui non più di 2 in ATC San Colombano)	L'abbattimento di ciascun capo di lepre comune deve essere obbligatoriamente notificato al comitato di gestione dell'ATC con tempi e modalità definiti dallo stesso ATC
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	20	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Non previsto	

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età è consentita negli ATC dal **22.08.2026 al 16.09.2026** compreso, nelle giornate di **mercoledì, sabato e domenica**, con un massimo di 6 cani per

cacciatore o squadra di cacciatori senza limitazioni di orari. Con le medesime modalità, l'attività è consentita dall'apertura generale fino alla chiusura generale della stagione venatoria, fatta eccezione per i cani da seguita il cui addestramento e allenamento sono vietati dopo lo 07.12.2026.

Al di fuori dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003 e s.m.i.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

I componenti delle squadre autorizzate per la caccia in squadra alla volpe con cani da seguita dopo il 07.12.2026, devono essere muniti di fucile da caccia esclusivamente ad anima liscia.

Le battute di caccia alla volpe non sono consentite nelle giornate in cui si effettuano le immissioni della lepre.

È vietata la caccia alla fauna stanziale sui terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 1000 metri dal battente dell'onda.

Sono vietati sul terreno di caccia la detenzione e l'uso di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondenti alla munizione 00), nonché la detenzione e l'uso di munizione a palla unica fatta eccezione per la caccia di selezione al cinghiale.

Entro il mese di luglio, gli ATC devono trasmettere all'Ufficio Territoriale i piani di prelievo della lepre e l'eventuale chiusura anticipata della caccia alla stessa è predisposta in base alle comunicazioni inviate dai cacciatori riguardanti ogni capo di lepre abbattuto.

ALLEGATO 6 PAVIA E LODI

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2026/2027 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE DI PAVIA E DI LODI

6.A PAVIA

ATC: N. 1 LOMELLINA OVEST, N. 2 LOMELLINA EST, N. 3 PAVESE, N. 4 OLTREPO NORD, N. 5 OLTREPO SUD, N. 6 ZPS RISAIE DELLA LOMELLINA

1. SPECIESTANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non previsto
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	8
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	10
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	6
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	15
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Non previsto

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età è consentita negli ATC **dal 22.08.2026 al 14.09.2026** compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori ed è subordinata al possesso della ricevuta di versamento della quota associativa dell'ATC. Con le medesime modalità, l'allenamento e l'addestramento dei cani di ogni età sono consentiti dall'apertura generale fino alla chiusura generale della stagione venatoria, fatta eccezione per i cani da seguita il cui allenamento e addestramento sono consentiti fino allo 07.12.2026.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale n. 16/2003 e s.m.i.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

I Comitati di gestione degli ATC prevedono l'uso di schede di riepilogo (o analogo strumento) per la raccolta dei dati di abbattimento, finalizzati a monitorare il prelievo della fauna e a migliorare la gestione faunistica. Il cacciatore è tenuto a riconsegnare la scheda riepilogativa, anche in assenza di abbattimenti (scheda bianca), nei modi e nei tempi stabiliti dall'ATC.

Dal 02.01.2027 al 31.01.2027 la caccia vagante anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita sull'intero territorio di competenza della Struttura AFCP, fatte salve le seguenti limitazioni:

- nell'ATC n. 3 la caccia in forma vagante con l'utilizzo del cane è consentita unicamente nelle stoppie di riso, nonché nel raggio di 100 metri dal battente dell'acqua dei fiumi Po, Lambro, Olona e del Colatore Reale, fatti salvi i tratti inclusi in aree a divieto di caccia ai sensi delle vigenti disposizioni regionali/nazionali. Al di fuori di tali zone è consentita esclusivamente la caccia da appostamento temporaneo, la caccia alla beccaccia limitatamente ai soli giorni di sabato e domenica e la caccia alla volpe in squadre comunicate alla competente struttura AFCP;
- nell'ATC n. 4, è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'acqua del fiume Po, fatti salvi i tratti inclusi in aree a divieto di caccia ai sensi delle vigenti disposizioni regionali/nazionali. Al di fuori di tale fascia, sono consentite esclusivamente la caccia alla beccaccia, quest'ultima limitatamente alla porzione di territorio a sud della via Emilia e ai soli giorni di sabato e domenica e la caccia alla volpe in squadre comunicate alla competente struttura AFCP.
- nell'ATC n. 5 sono consentite esclusivamente la caccia alla beccaccia limitatamente ai soli giorni di sabato e domenica e la caccia alla volpe in squadre comunicate alla competente struttura AFCP.

Sono vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondente alla munizione 00). Sono inoltre sempre vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli Ungulati in selezione o braccata nonché ai cacciatori non autorizzati per tali forme di caccia. È vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie delle munizioni.

È vietata la caccia alla fauna stanziale su terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 500 metri dal battente dell'onda.

6.B LODI

ATC: N. 1 LAUDENSE NORD E N. 2 LAUDENSE SUD

1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non previsto
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	8
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	10
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	6
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	24
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Non previsto

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età è consentita negli ATC **dal 22.08.2026 al 16.09.2026** compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori, unicamente nei terreni incolti o liberi da coltivazioni in atto, ed è subordinata al possesso della ricevuta di versamento della quota associativa dell'ATC.

Con le medesime modalità, l'allenamento e l'addestramento dei cani di ogni età sono consentiti dall'apertura generale fino alla chiusura generale della stagione venatoria, fatta eccezione per i cani da seguita il cui allenamento e addestramento sono consentiti fino allo 07.12.2026.

Al di fuori dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003 e s.m.i. ed esclusivamente nei seguenti periodi:

- dal **01.02.2027 al 31.03.2027** compreso;
- dal **01.07.2027 al 15.07.2027** compreso.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

I Comitati di gestione degli ATC prevedono l'uso di schede di riepilogo (o analogo strumento) per la raccolta dei dati di abbattimento, finalizzati a monitorare il prelievo della fauna e a migliorare la gestione faunistica. Il cacciatore è tenuto a riconsegnare la scheda riepilogativa, anche in assenza di abbattimenti (scheda bianca), nei modi e nei tempi stabiliti dall'ATC.

Dal 02.01.2027 al 31.01.2027 la caccia negli ATC in forma vagante con l'utilizzo del cane, escluso quello da seguita, è consentita unicamente nelle stoppie di riso, nonché nel raggio di 100 metri dalla battigia dell'acqua dei fiumi, canali, rogge, morte e mortizze, di seguito elencati, fatti salvi i tratti inclusi in aree a divieto di caccia ai sensi delle vigenti disposizioni regionali/nazionali:

- Fiumi Po, Adda, Lambro e loro lanche direttamente comunicanti (ove non sussista divieto ai sensi della l.r. n. 86/83 in materia di aree protette);
- Canale e Colatore Muzza;
- Canale Tosi, Mortizza;
- Roggia Regina Codogna;
- Cavo Sillaro, Cavo Marocco, Colatore Lisone, Rio Tormo, Roggia Bertonica, Colatore Brembiolo.

Sono vietati la detenzione e l'uso sul luogo di caccia di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondente alla munizione 00). Sono inoltre sempre vietati la detenzione e l'uso sul luogo di caccia di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli Ungulati in selezione nonché ai cacciatori non autorizzati per tale forma di caccia. È vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie delle munizioni.

È vietata la caccia in qualsiasi forma e a tutta la fauna selvatica nei terreni allagati da piene di fiume e corsi d'acqua. In caso di esondazioni dei fiumi, l'attività venatoria è vietata alla fauna stanziale nei primi 1000 metri dal battente dell'onda, ad eccezione del fiume Po ove sarà vietata nella fascia di 2000 metri. In tali fasce di rispetto è consentita l'attività venatoria alla sola avifauna migratoria nelle forme di caccia da appostamento fisso e temporaneo. Inoltre, è fatta salva la prerogativa degli ATC di richiedere ulteriori restrizioni territoriali temporanee alla Regione al fine di delimitare con maggior chiarezza le zone interessate da eventuali esondazioni di fiume.

ALLEGATO 7 VAL PADANA

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2026/2027 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE DI CREMONA E DI MANTOVA

7.A CREMONA

ATC: N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non previsto
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	8
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	8
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	6
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	30
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Non previsto

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età, è consentita agli iscritti agli ATC per la stagione venatoria 2026/2027 dal **22.08.2026** al **17.09.2026** compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì.

Al di fuori dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003 e s.m.i., con l'ulteriore divieto di allenamento e addestramento anche nei mesi di gennaio e febbraio.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, i comitati di gestione degli ATC prevedono con apposita deliberazione l'uso di un tesserino interno per la raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione della fauna stanziale, da compilare congiuntamente a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita.

Per consentire le attività di cattura e immissione della lepre comune, dal 02.01.2027 in tutti gli ATC la caccia vagante è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'onda dei corsi d'acqua in presenza di acqua, di seguito elencati, fatti salvi i tratti inclusi in aree a divieto di caccia ai sensi delle vigenti disposizioni regionali/nazionali:

Fiumi Adda, Oglio, Po e Serio e loro lanche direttamente comunicanti (ove non sussista divieto di caccia ai sensi della l.r. n. 86/83 in materia di aree protette) e fiume Tormo (dal sottopasso strada Paullese in Dovera sino al confine con la provincia di Lodi nei comuni di Monte Cremasco e Dovera) con esclusione dei territori dell'Isola Mezzadra ove vige comunque il divieto di caccia dopo il 13.12.2026;

- Canali e rogge:
- Riglio Delmonazza (dal ponte nuovo di S. Daniele Po sino alle chiaviche di San Martino del Lago)
- Acque Alte (dalle chiaviche di San Martino del Lago al confine con la provincia di Mantova) - Cazumenta (dal sottopasso della strada provinciale n. 10 Quattrocasse/Sabbioneta sino al confine con la provincia di Mantova)
- Siriana (dalla strada Pangona di Casalmaggiore sino al confine con la provincia di Mantova)
- Delmona Tagliata (dal ponte di Ca D'Andrea sino al confine con la provincia di Mantova)
- Ciria Vecchia (da Olmeneta sino alla S.P. n. 3 Montanara/Gabbioneta)
- Naviglio Grande (dalle Tombe Morte fino alla S.P. 46)
- Canale Fossadone (dal ponte che conduce alla cascina Solata, Cantone sino all'Az. Venatoria S. Franca)
- Po Morto (dalla paratoia sul canale Fossadone alla S.P. 50 Cremona Porto Polesine)
- Gambara (dalle chiaviche di Volongo sino al fiume Oglio)
- Diversivo Casalasco/Navarolo (dal ponte strada comunale Lamari sino al confine con la provincia di Mantova)
- Canale Serio Morto (dall'immissione della roggia Pallavicina in Madignano sino alla foce in Adda)
- Canale Vacchelli (dalle prese sul fiume Adda sino allo scolmatore di Genivolta)
- Pozzuolo (nel tratto dalla C.na Margherita a S. Daniele Po)
- Riglio (dall'argine maestro fino al fiume Po)
- Gambalone (dalle paratoie in Sospiro – Loc. Tidolo, allo sbocco nel Riglio Delmonazza in S. Daniele Po) - Colatore Riglio (dal sottopasso della S.P. n. 32 in Rivarolo del Re fino al confine con la provincia di Mantova - sottopasso S.P. n. 42).

Dallo 02.01.2027 al 31.01.2027, in tutti gli ATC, è possibile esercitare la caccia a pieno campo per il solo appostamento temporaneo ai Corvidi, nonché per la caccia collettiva alla volpe da parte delle squadre organizzate.

Oltre che sui terreni in attualità di coltivazione di cui all'art. 37, comma 8, della l.r. 26/93, l'esercizio venatorio in forma vagante è vietato nelle colture orticole e floreali a cielo aperto o di serra, negli impianti forestali fino al terzo anno di età – ad eccezione degli impianti ricadenti all'interno di aziende faunistico-venatorie e agriturismo venatorie, per i quali il concessionario abbia ottenuto il consenso da parte del proprietario del fondo – e nei vivai fino al terzo anno dall'impianto, nonché nei terreni con produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca scientifica.

In caso di esondazioni dei fiumi e di piene che riducano la superficie delle golene e delle isole presenti lungo i corsi d'acqua, l'attività venatoria è vietata alla fauna stanziale nei primi 500 metri dal battente dell'onda.

7.B MANTOVA

ATC: N. 1, 2, 3, 4, 5, 6

1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non previsto
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	8
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	10
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	15
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	30
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Non previsto

1. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età, è consentita agli iscritti agli ATC per la stagione

venatoria 2026/2027 **dal 22.08.2026 al 17.09.2026 compreso**, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì.

Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche all'attività di addestramento e allenamento cani nelle ZPS, fatto salvo che la medesima, prima dell'inizio della stagione venatoria, può essere svolta nel periodo dal 02.09.2026 al 17.09.2026 per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e venerdì.

Al di fuori dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003 e s.m.i.

2. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, i comitati di gestione degli ATC prevedono con apposita deliberazione l'uso di un tesserino interno per la raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione della fauna stanziale, da compilare congiuntamente a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita.

È vietata la caccia vagante in movimento, sia alla fauna stanziale che migratoria, in più di tre persone.

Dal **02.01.2027** la caccia vagante, anche con il cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita esclusivamente nelle paludi ed entro 50 metri dalle rive di stagni, laghi, fiumi e canali, questi ultimi con presenza perenne di acqua e solo nei tratti di larghezza non inferiore a 4 metri, fatti salvi i tratti inclusi in aree a divieto di caccia ai sensi delle vigenti disposizioni regionali/nazionali. Al di fuori delle zone sopra elencate, il fucile deve essere scarico e riposto nel fodero. Tale disposizione è valevole anche per le zone ZPS.

Dallo 02.01.2027 al 31.01.2027, in tutti gli ATC, è possibile esercitare la caccia a pieno campo per il solo appostamento temporaneo ai Corvidi, nonché per la caccia collettiva alla volpe da parte delle squadre organizzate.

In caso di esondazioni dei fiumi e di piene che riducano la superficie delle golene e delle isole presenti lungo i corsi d'acqua, l'attività venatoria è vietata alla fauna stanziale nei primi 500 metri dal battente dell'onda; gli ATC possono richiedere alla Regione (struttura AFCP Val Padana) restrizioni territoriali temporanee all'attività venatoria, con finalità di tutela della fauna stanziale; in tali aree è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nella forma di caccia da appostamento fisso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 43, c. 1, lett. n) della l.r. 26/93.

3. CACCIA NEI SITI NATURA 2000

Nella ZPS IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia, la caccia da appostamento fisso alla sola avifauna migratoria, nel periodo **dal 20.09.2026 al 31.12.2026**, è consentita per non più di tre giornate settimanali a scelta.

ALLEGATO 8 VARESE, COMO E LECCO

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2026/2027 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE DI VARESE, DI COMO E DI LECCO

8.A VARESE

ATC: N.1 PREALPINO E N.2 DELLE VALLI DEL TICINO E DELL'OLONA

CAC: NORD VERBANO

1. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC 1 PREALPINO E ATC 2 DELLE VALLI DEL TICINO E DELL'OLONA

1.1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	100	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	10	
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	20	
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	4	Nel solo ATC 1 dovrà essere consegnata una zampa anteriore dell'animale, entro 48 ore dall'abbattimento
		Nel solo ATC 2 al fine del monitoraggio, dopo il prelievo il cacciatore deve comunicare immediatamente, al Capo zona tramite messaggio sms o whatsapp, il nome dell'autore del prelievo e la località dove è avvenuto il prelievo. L'autore del prelievo dovrà inoltre consegnare al Capo zona o all'ATC2 la zampa anteriore sx del capo entro il martedì successivo l'abbattimento.

FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	30	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	50	Nel solo ATC 2 al fine del monitoraggio, dopo il prelievo il cacciatore deve comunicare immediatamente al Capo zona tramite messaggio sms o whatsapp il nome dell'autore del prelievo e la località dove è avvenuto il prelievo.

1.2. ALLENAMENTO E ADESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età è consentita negli ATC **dal 22.08.2026 al 16.09.2026** compreso, con l'esclusione del martedì e del venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 19.00, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori. Con le medesime modalità, l'allenamento e l'addestramento dei cani di ogni età sono consentiti dall'apertura generale fino alla chiusura generale della stagione venatoria, a eccezione dei cani da seguita il cui allenamento e addestramento sono consentiti fino allo 08.12.26.

Al di fuori dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003 e s.m.i.

Nelle ZPS, l'allenamento e addestramento è consentito esclusivamente dal 06.09.2026 al 13.09.2026.

1.3. ALTRE DISPOSIZIONI

Per le fasce entro i 50 metri dal battente dell'onda dei laghi, fatti salvi i tratti inclusi in aree a divieto di caccia ai sensi delle vigenti disposizioni regionali/nazionali, la caccia vagante anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto potrà essere esercitata fino al 31.01.2027. Nella caccia di selezione agli ungulati è consentita la caccia alla volpe con carabina, con munizioni di calibro consentito, nel periodo e orari consentiti alla caccia alla stanziale.

2. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC NORD VERBANO

2.1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non cacciabile
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non cacciabile
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Non cacciabile
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	20
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	2
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	20
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	30

Nell'intero CAC, durante la stagione venatoria, ogni cacciatore autorizzato può abbattere complessivamente un numero di capi pari a 60 (sessanta) punti così computati:

- gallo forcello: punti 21, massimo 2 capi
- lepre comune: punti 21, massimo 2 capi
- starna: punti 3
- fagiano: punti 3.

2.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e addestramento cani è consentita ai cacciatori iscritti al CAC per la stagione venatoria 2026/2027 con le seguenti modalità:

- nella Zona A (di maggior tutela) con l'esclusione dei cani da seguita, al di fuori della ZSC, nei seguenti giorni: 06.09.2026 e 09.09.2026. All'interno della ZSC, l'attività è consentita nei giorni: 13.09.2026 e 16.09.2026.
- nella Zona B (di minor tutela) al di fuori della ZSC, nei giorni 30.08.2026, 02.09.2026 e 06.09.2026, a coloro i quali sono stati ammessi a cacciare nella Zona B o nell'intero CAC. All'interno della ZSC, l'attività è consentita nei giorni 13.09.2026 e 16.09.2026.

L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi avviene con le medesime modalità dei cani di età superiore.

L'allenamento e l'addestramento dei cani di ogni età sono consentiti dall'apertura generale fino alla chiusura generale della stagione venatoria, a eccezione dei cani da seguita il cui allenamento e addestramento sono consentiti fino allo 08.12.26.

2.3. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

L'accesso alle zone di caccia con veicoli a motore è sempre vietato oltre i posteggi siti nei comuni di: Curiglia con Monteviasco in località Piero parcheggio funivia; Curiglia parcheggi comunali; Dumenza in località Pradeccolo; Maccagno in località Lago Delio, parcheggio diga sud piazzale adiacente la strada asfaltata; Tronzano Lago Maggiore in località Lago Delio, parcheggio diga nord; Veddasca in località Biegno e Chiesetta della Forcora. È inoltre vietato l'uso della funivia Piero – Monteviasco, per l'accesso alle zone di caccia.

Ai soli cacciatori iscritti alla caccia di selezione agli ungulati e alla caccia collettiva al cinghiale è consentito raggiungere con mezzi motorizzati e/o con la funivia Piero – Monteviasco i luoghi di caccia, sino a una altitudine massima di 1500 m/slm, esclusivamente durante lo svolgimento di tali forme di caccia.

Non è consentito posteggiare lungo la strada Lago Delio-Forcora e strade laterali; lungo la strada Armio- Forcora e strade laterali; nelle strade laterali lungo la strada 5 Vie-Pradeccolo.

2.4. ALTRE DISPOSIZIONI

Confini tra la Zona A (maggior tutela) e la Zona B (minor tutela)

I confini tra zona A e zona B sono identificati come segue. Da ovest a est: dal confine Italo-Svizzero di Prato Fontana si segue sino a Pradeccolo il sentiero principale detto di "Mezzo". Da Pradeccolo, seguendo la strada asfaltata si scende all'Alpone di Dumenza e quindi s'incontra il confine della Zona di ripopolamento e cattura Val Dumentina. Seguendo lo stesso, si giunge al Torrente Crana, quindi si sale lungo il torrente fino a incrociare il sentiero che proviene da Pradeccolo e lo si segue fino a giungere alla Madonna della Guardia di Curiglia; si passa dall'Alpone di Curiglia e si prosegue fino a Viasco. Da Viasco, si scende al Ponte Viaschina (Funivia), si segue il sentiero per i Mulini di Piero proseguendo poi verso il Ponte di Sasso salendo a Biegno e quindi a Cangilli, Montereccchio e, per la strada forestale, all'Alpe Forcora. Si segue la strada carrozzabile che, passando per l'Alpe Noris, scende

al Lago Delio Sud e seguendo il confine dell'ex zona di ripopolamento e cattura della Val Molinera si giunge al Lago Delio Nord, dove s'incrocia e si segue la vecchia mulattiera che costeggia i prati e, dai Monti di Bassano, porta a Bassano. Si segue il sentiero fino ai Mulini di Bassano e quindi l'ultimo tratto del Torrente Molinera sino a Zenna, allo sbocco nel Lago Maggiore.

Zona A: la caccia vagante, con o senza l'uso del cane, è consentita dal **06.10.2026 al 29.11.2026**, nei giorni di mercoledì e domenica, fatta salva la caccia agli ungulati. È fatta salva altresì la caccia alla volpe, consentita anche al sabato. La caccia da appostamento fisso è vietata.

Confini delle zone per la caccia alla beccaccia con l'utilizzo del cane da ferma per tre giorni settimanali a scelta:

Zona 1: dalla Chiesetta della Forcora lungo la strada che arriva alle Nove Fontane, si prende il sentiero che va all'Alpetto passando per l'abbeveratoio e da qui proseguendo sul sentiero del tubo dell'acquedotto si giunge al confine di Stato, si segue il confine di Stato fino alla Fontana del Pascolo, si prende la strada che porta a Cortiggia, da qui seguendo la strada si giunge ai Monti di Pino, seguendo poi il bordo dei prati si segue il confine dell'ex Zona di ripopolamento e cattura Val Molinera; passando dai Tre Sentieri lungo il canale Enel e giungendo al Bacinetto (Laghetto Nero), si sale lungo il valleggio fino ad arrivare alle baite dell'Alpe Forcora, dove s'incrocia la strada che si segue fino a ritornare alla Chiesetta della Forcora.

Zona 2: da Pradeccolo, seguendo la strada asfaltata, si scende all'Alpone di Dumenza, incontrando il confine dell'Oasi di protezione Val Dumentina; seguendo lo stesso si giunge al Torrente Crana; quindi, si sale lungo il torrente sino ad incrociare il sentiero che proviene dalla Madonna della Guardia e, percorrendo questo sentiero, si giunge nuovamente a Pradeccolo.

In Zona B:

La caccia vagante alla sola avifauna migratoria, alle specie consentite, anche con l'uso del cane da ferma e/o riporto, è consentita dal **20.09.2026 al 31.12.2026**, per tre giorni settimanali a scelta. La caccia alla lepre comune, fagiano, coniglio selvatico e starna, è consentita solo il mercoledì e la domenica e termina il **29.11.2026** per le specie lepre comune, starna, coniglio selvatico; termina il **06.12.2026** per il fagiano. La caccia alla volpe è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica e termina il **31.01.2027**. L'utilizzo del cane da seguita è vietato dopo il **29.11.2026** a seguito della chiusura della caccia alla lepre.

La caccia da appostamento fisso alla sola avifauna migratoria è consentita dal **20.09.2026 al 31.01.2027**, alle specie consentite, per tre giorni settimanali a scelta. La caccia alle specie tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1° ottobre.

La caccia collettiva al cinghiale in battuta, senza l'uso di cani, è consentita dal 01.10.2026 al 31.01.2027. Il territorio, per la caccia al cinghiale a squadre, sarà quello corrispondente a tutta la zona di minor tutela, suddivisa in Zone di caccia collettiva (ZCCC). Nelle ZCCC dove si svolgono le battute, limitatamente ai giorni di effettuazione delle stesse, ogni altra forma di caccia, esclusa quella da appostamento fisso, è vietata.

Ai cacciatori del CANV che praticano anche la caccia di selezione agli ungulati, è consentito abbattere la lepre con le modalità e con i numeri riportati nel Calendario Integrativo.

Zona di divieto di caccia alla lepre comune

Il prelievo della lepre comune è vietato nell'area, ubicata sul territorio del comune di Veddasca, e definita dai seguenti confini debitamente tabellati a cura del CAC: dalla Chiesetta della Forcora si scende lungo il sentiero che porta ai Monti di Pino fino ad incontrare il Torrente Molinera; si risale lo stesso fino alle Nove Fontane e da qui, si sale alla bocchetta di Lozzo, si scende a Montereccchio e si prende il tagliafuoco che porta alla Chiesetta della Forcora. In detta area sono consentite tutte le altre forme di caccia, ma non è consentito l'attraversamento con la lepre nel carniere abbattuta in altre zone.

Zona di divieto di caccia al gallo forcello

Il prelievo del gallo forcello è vietato nell'area, ubicata sul territorio del comune di Curiglia con Monteviasco, e definita dai seguenti confini debitamente tabellati a cura del CAC: dal piazzale della funivia di Piero, si sale lungo la mulattiera che porta a Monteviasco e proseguendo sul sentiero che raggiunge la località "Cassinelle" si arriva fino all'Alpe Corte per poi proseguire fino al "Sasso Bianco" e raggiungere il cippo n. 15; si scende lungo il Confine di Stato fino al fiume Giona e lo si segue fino a tornare al piazzale della funivia di Piero. In detta area sono consentite tutte le altre forme di caccia, ma non è consentito l'attraversamento con il gallo forcello nel carniere abbattuto in altre zone.

Nell'intero CAC, è sempre vietato:

- cacciare con terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve, ad eccezione del gallo forcello, del cinghiale, degli ungulati in caccia di selezione e da appostamento fisso alla cesena e al tordo sassello;
- cacciare in zona non corrispondente a quella indicata sul tesserino aggiuntivo, fatta salva la caccia di selezione;
- cacciare gli ungulati al di fuori delle forme e dei modi disciplinati dalla vigente normativa regionale, nonché al di fuori delle zone specificatamente individuate;
- cacciare la coturnice;
- utilizzare fucili a canna rigata, con esclusione della caccia di selezione e della caccia collettiva al cinghiale. È fatto salvo quanto previsto nel Regolamento provinciale di Varese per la caccia agli ungulati;
- utilizzare e detenere sul luogo di caccia munizioni spezzate con pallini di diametro superiore ai 4mm, nonché a palla unica. È fatto salvo quanto previsto nel Regolamento provinciale di Varese per la caccia agli ungulati;
- utilizzare e detenere munizioni spezzate manomesse con incisione circolare o comunque manomesse;
- nei siti Natura 2000 è vietato il prelievo di camosci classe 0.

Il capo di fauna stanziale deve essere annotato, non appena recuperato, anche sul tesserino aggiuntivo che dovrà essere consegnato presso la sede del CANV a Dumenza entro e non oltre il 31.12.2026. Per il gallo forcello e la lepre, oltre alle procedure sopra descritte, ogni capo abbattuto dovrà essere segnalato telefonicamente, entro la giornata di caccia, al responsabile di settore. Al raggiungimento del numero massimo di capi previsti dal piano di prelievo, si disporrà la chiusura della caccia alla specie. Il CAC renderà noto il provvedimento di chiusura con comunicato che sarà affisso alle bacheche site in Dumenza, Maccagno e Veddasca.

8.B COMO

ATC: OLGIALESE E CANTURINO

CAC: PENISOLA LARIANA, PREALPI COMASCHE E ALPI COMASCHE

1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC e CAC)

Nessun gruppo di cacciatori potrà avere più di 6 cani (fatta esclusione per la caccia al cinghiale) e potrà abbattere più di 2 lepri per giornata di caccia.

Qualora siano in grado di riprodurre richiami acustici di specie animali, durante l'attività venatoria è vietato l'utilizzo di apparecchi radio ricetrasmittenti nonché di collari elettronici per cani.

L'utilizzo venatorio dei collari elettronici per cani a semplice emissione di segnale acustico elettronico ripetitivo (cosiddetti "beeper di prima generazione") è vietato nella Zona Alpi di Maggior Tutela (Zona A) ed è invece consentito nel restante territorio provinciale sino al 31.01.2027, a condizione che gli stessi siano impostati all'emissione acustica esclusivamente sulla ferma del cane.

L'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, fatto salvo quanto previsto dal regolamento regionale n. 16/2003 e s.m.i., è vietato:

- nei mesi di aprile, maggio, giugno
- nelle Zone Speciali individuate dal vigente Piano faunistico-venatorio provinciale di Como e nel territorio sopra i 500 mt nel CAC Alpi Comasche
- sul versante sud-ovest del Monte S. Primo (CAC Penisola Lariana), al di sopra dei 1000 m/slm.

Obbligo per tutti i titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

I cacciatori che hanno optato in via esclusiva per la forma di caccia vagante, che intendono avvalersi della facoltà di usufruire delle 15 giornate di caccia da appostamento fisso previste dall'art. 35, comma 1-bis della l.r. 26/93, non possono in ogni caso esercitare la caccia per più di 3 giornate settimanali a scelta e gli è preclusa la caccia nei CAC nel mese di gennaio.

Nei CAC, nella caccia di selezione agli ungulati è consentita la caccia alla volpe con carabina con munizioni di calibro consentito nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, nel periodo e orari consentiti per la caccia alla stanziale.

2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC OLGIATESE E ATC CANTURINO

2.1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	100
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	6
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	6

LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	2
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	20

VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	12
--	----

2.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età è consentita negli ATC **dal 23.08.2026 al 16.09.2026** compreso, nelle giornate di **mercoledì, sabato e domenica**, dalle ore 7.00 alle ore 13.00. Con le medesime modalità, l'allenamento e l'addestramento dei cani di ogni età sono consentiti dall'apertura generale fino alla chiusura generale della stagione venatoria, a eccezione dei cani da seguita il cui allenamento e addestramento sono consentiti fino allo 08.12.26.

Al di fuori dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003 e s.m.i. fatto salvo quanto già disposto al punto 1. "Disposizioni valide su tutto il territorio (ATC e CAC)".

A partire dal 17.09.2026 fino all'apertura della caccia nell'ATC Canturino e nell'ATC Olgiatese, al fine di tutelare la fauna selvatica, è vietata l'attività di addestramento dei cani di qualsiasi età. Sempre al fine di tutelare la fauna selvatica, in entrambi gli ATC l'attività di addestramento e allenamento dei cani di età non superiore ai 15 mesi dall'apertura della caccia fino al 31.03.2027 è consentita esclusivamente ai soci.

2.3. ALTRE DISPOSIZIONI

Divieto di caccia alla fauna stanziale sui terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 1000 metri dal battente dell'onda.

Dal 01.10.2026 al 31.10.2026 la caccia vagante alla stanziale nell'ATC Canturino è consentita per tre giorni fissi la settimana (mercoledì, sabato e domenica).

Al fine di tutelare gli esemplari di lepre comune immessi sul territorio a scopo di ripopolamento, l'esercizio venatorio alla fauna stanziale è vietato posteriormente al 31.12.2026 ad esclusione della volpe e del fagiano maschio.

Nel mese di gennaio 2027, dopo la data di immissione della lepre, è vietato l'uso del cane per qualsiasi forma di caccia vagante in ATC Canturino, fatta salva la caccia in battuta alla volpe appositamente regolata. Nell'ATC Olgiatese, nel mese di gennaio la caccia in forma vagante è consentita per tre giorni settimanali a scelta come per i precedenti mesi.

Al di fuori della ZSC Fontana del Guercio, è vietato l'uso del cane da seguita e la caccia alla lepre nella zona buffer individuata dal vigente Piano faunistico-venatorio provinciale di Como, i cui confini sono segnati da apposite tabelle.

La caccia da appostamento fisso e in forma vagante, incluso l'appostamento temporaneo, è consentita secondo gli orari riportati sul tesserino venatorio regionale.

Nell'ATC Canturino, per la caccia in forma vagante, è prevista una fascia di rispetto di 100 metri dalla battigia nelle zone umide di Pomelasca, Zoc di Peric e del Fiume Seveso.

Per consentire le immissioni programmate di selvaggina, negli ATC l'esercizio venatorio in qualsiasi forma è comunque vietato dopo le ore 15.00 nei giorni in cui verranno effettuate le

immissioni. Tali immissioni dovranno terminare entro mezz'ora prima dell'orario di chiusura della giornata venatoria consentito dal calendario regionale.

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC PENISOLA LARIANA, PREALPI COMASCHE E ALPI COMASCHE

3.1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non presente
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non presente
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Non presente
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	16
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	4
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	16
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	10

3.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, compresi quelli di età non superiore ai 15 mesi, è consentita agli iscritti ai CAC per la stagione venatoria 2026/2027, esclusivamente in **Zona B** (di minor tutela), come di seguito indicato:

	PERIODO	GIORNI	ORARIO
CAC Alpi Comasche	dal 23.08.2026 al 16.09.2026	Mercoledì e domenica	dalle 7.00 alle 18.00
CAC Prealpi Comasche	dal 23.08.2026 al 16.09.2026	Mercoledì e domenica	dalle 7.00 alle 13.00
CAC Penisola Lariana	dal 22.08.2026 al 16.09.2026	Mercoledì, sabato e domenica	dalle 7.00 alle 14.00

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di età non superiore ai 15 mesi:

- nel CAC Prealpi Comasche divieto, sopra i 500 m/slm, dal 01.04.2026 al 19.08.2026;
- nei restanti CAC, successivamente al 20.09.2026, è consentita ai sensi del Regolamento Regionale n. 16/2003 e s.m.i.
- nel CAC Penisola Lariana è vietata sul versante sud-ovest del Monte S. Primo, al di sopra dei 1000 m/slm dalla Val Rossera verso l'Enervit.

L'allenamento e l'addestramento dei cani di ogni età sono consentiti dall'apertura generale fino alla

chiusura generale della stagione venatoria, a eccezione dei cani da seguita il cui allenamento e addestramento sono consentiti fino allo 08.12.26.

3.3. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

CAC Alpi Comasche

È vietato l'uso dei veicoli a motore per l'accesso alle zone di caccia su tutte le strade sterrate oltre le località sotto riportate:

- Sorico: fino a Preda Piatta percorrendo unicamente la pista principale che porta all'Alpe Pescedo;
- Vercana: fino a Trobbio e Pighee;
- Livo: fino a Ponte Dangri e Piaghedo (Val Pianaa)
- Peglio: fino a Ponte e Darana;
- Stazzona: fino Motta Foiada;
- Gravedona Uniti: fino ad Australia e Giunghè;
- Garzeno: fino a Cortesello, Pornacchino e Zeda;
- Garzeno: fino sotto M Dosso (Brenzeglio);
- Dongo: a Tegano;
- Musso: fino a Labbio;
- Pianello Lario: fino a Bron e Nasina;
- Crema: fino a Galorna (Motta);
- Plesio: – Parcheggio M. Bregia– M. Dosso;
- Grandola: da Spino fino A. di Erba (Val Senagra);
- Carlazzo: al Ponte Dovia;
- Cusino: tutte le carrozzabili che conducono alla località Logone;
- San Nazzaro: da Posia al Sasso (M. San Nazzaro);
- Cavargna: da Cava al Cep e M. Colonè, M. Pessia, Cavarlezza;
- Valsolda: da San Rocco all'Alpe di Bolgia.

CAC Penisola Lariana

È vietato l'accesso alle zone di caccia con l'uso di veicoli a motore sui seguenti tratti:

- dalla Capanna Stoppani (Colma del Piano) all'Alpe Spessola;
- dall'Alpe di Carella al Monte Cornizzolo;
- dalla Piana di Maravell alla Bocchetta di Palanzo;
- dalla Baita Fabrizio (comune di Tavernerio) sino alla Capanna San Pietro (comune di Faggeto Lario);
- dall'Alpe di Lemna alla Bocchetta di Lemna (comune di Faggeto Lario);
- dalla Piana di Cif alla Bocchetta di Cif;
- da Rezzago al Rifugio Marinella;
- dal Piazzale di Praà Murel (quota 998 m/slm) all'Alpe di Pianezzo e al Rifugio S.E.V.;
- da Sormano alla Colma del Bosco;
- dal parcheggio della pizzeria di Caglio loc. Campoé in direzione del parco di divertimento "Jungle Park".

CAC Prealpi Comasche

È vietato l'accesso alle zone di caccia con l'uso dei veicoli a motore sui seguenti tratti:

- dalla località Bocchette di Orimento all'Alpe Pesciò;
- dalla località Cristè alla sbarra dell'Alpe di Gotta;
- dal Pian delle Alpi alle località Ermogna-Carolza-Piazza Grande;
- dal rifugio Venini alle Batterie;
- da Cascina Lissiga alla Valle dell'Inferno;
- tutti i tratti sterrati che si dipartono dalla strada comunale Selve di Laino – Alpe di Sesso (ad accesso limitato) e che conducono a: Alpe di Rovascio, Monte del Conte;

- tutte le strade che da Lura conducono all'Alpe di Blessagno; la strada agro-silvo-pastorale dall'Alpe Bene di Sotto all'Alpe di Lenno, in entrambi i sensi di marcia.

3.4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Nei CAC a ogni cacciatore è consentito praticare in via esclusiva una delle seguenti forme di caccia:

- 1) caccia agli Ungulati;
- 2) caccia con cane da seguita alla lepre comune, lepre bianca, alla volpe e migratoria senza uso del cane;
- 3) caccia ai Galliformi alpini con cane da ferma, stanziale ripopolabile (esclusi i Leporidi), migratoria anche con cane da ferma;
- 4) caccia alla stanziale ripopolabile (esclusi i Leporidi), alla volpe e migratoria anche con cane da ferma, in sola Zona B;
- 5) caccia alla migratoria da appostamento fisso.

Per l'anno corrente e per tutta la stagione venatoria in corso non è consentito il prelievo della specie pernice bianca.

Il prelievo della specie beccaccia è consentito dal 01.10.2026 per il solo comparto A di maggior tutela. Nei CAC Penisola Lariana e Prealpi Comasche è vietata la caccia alla coturnice e al gallo forcello. Galliformi alpini (gallo forcello e coturnice) e Leporidi (lepre comune e lepre bianca) sono sottoposti a piani di prelievo con obbligo di compilazione di apposita cartolina, che deve essere riconsegnata sulla base delle indicazioni fornite dal CAC competente entro e non oltre 24 ore dall'avvenuto prelievo. Si precisa inoltre che il prelievo dei Galliformi alpini dovrà svolgersi nel rispetto delle linee Guida per la gestione e conservazione dei galliformi alpini approvate dalla Giunta Regionale con delibera n. 7531/2022 che modifica e integra la delibera n. 4169/2020.

Non possono in ogni caso essere superati i seguenti limiti di carniere stagionale per cacciatore:

- Galliformi alpini (gallo forcello e coturnice): 1 capo giornaliero e 4 capi stagionali complessivi;
- Leporidi (lepre comune e lepre bianca): 4 capi di lepre comune stagionali (per il CAC Alpi Comasche 3 capi di lepre comune e 1 solo capo di lepre bianca stagionali).

In Zona A la caccia è sospesa in ogni sua forma alla conclusione dei piani di prelievo dei galliformi alpini, salvo che nelle Zone Speciali per la caccia alla beccaccia; nell'intera Zona A è inoltre consentito l'esercizio venatorio ai cacciatori praticanti in forma esclusiva la caccia con cane da seguita alla lepre comune, lepre bianca, volpe e migratoria senza uso del cane, fino al completamento del piano di prelievo della lepre comune.

Con la data di fine prelievo venatorio della lepre, sono possibili i censimenti per la valutazione della popolazione residua previa autorizzazione da parte dell'ufficio AFCP (per il CAC Penisola Lariana nei giorni di mercoledì e domenica e fino al 30.11.2026).

In Zona B la caccia vagante è consentita all'avifauna migratoria per tre giorni settimanali a scelta.

In Zona B, la caccia da appostamento fisso è consentita dal 20.09.2026 al 31.01.2027, per tre giorni settimanali a scelta.

La caccia con il cane da ferma è consentita sino al 07.12.2026 per la sola beccaccia, salvo che nelle Zone speciali per la caccia alla beccaccia appositamente individuate (nel CA Alpi Comasche sotto i 500 m/slm), ove si protrae sino al 31.12.2026.

La caccia in forma vagante è consentita secondo i seguenti orari:

- dal 20.09 al 30.09: 7.00 - 18.30
- dal 01.10 al 11.10: 7.30 - 18.30
- dal 12.10 al 25.10: 7.30 - 18.00
- dal 26.10 al 15.11: 7.00 - 16.30

- dal 16.11 al 27.12: 7.30 - 16.30
- dal 28.12 al 10.01: 7.30 – 17.00
- dal 11.01 al 31.01: 7.30 – 17.00

È fatto obbligo ai cacciatori dei CAC Alpi Comasche e Prealpi Comasche di apporre l'apposito sigillo inamovibile numerato, consegnato all'atto del ritiro del tesserino venatorio, a ogni capo non appena abbattuto di coturnice, gallo forcello, lepre bianca e lepre comune.

Ogni capo abbattuto di tipica fauna alpina deve essere sottoposto a controllo biometrico, sulla base delle modalità operative disposte contestualmente alla definizione dei piani di prelievo stagionali.

È obbligatoria la consegna della zampa destra anteriore di ogni capo di lepre abbattuti, da effettuarsi entro 48 ore dall'abbattimento presso il CAC competente (anche per tramite di eventuali responsabili di zona che saranno successivamente indicati dallo stesso). È altresì obbligatoria la consegna delle ingluvie e delle interiora di ogni capo di gallo forcello e coturnice abbattuto nel CAC Alpi Comasche, da effettuarsi secondo le stesse sopraindicate modalità.

È facoltativa la consegna dell'ala destra di ogni capo di beccaccia abbattuta sull'intero territorio provinciale.

L'attività venatoria è soggetta a specifiche limitazioni nelle Zone Speciali individuate dal Piano Faunistico Venatorio provinciale di Como.

Le cartografie delle Zone a divieto di caccia, fatta eccezione per la caccia di selezione agli Ungulati, nonché delle Zone speciali a gestione venatoria differenziata, sono disponibili presso i CAC competenti e presso l'AFCP Varese, Como e Lecco sede di Como.

Per la caccia all'avifauna migratoria è consentita la sosta, in atteggiamento di caccia, in prossimità di pasture, senza l'uso di richiami vivi, anche in ripari di tipo provvisorio, che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia.

Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia agli ungulati non può usufruire delle 10 giornate gratuite per la caccia all'avifauna migratoria da appostamento temporaneo, di cui all'art. 35, comma 2 della l.r. 26/93.

I cacciatori residenti anagraficamente nei comuni di Carlazzo, Grandola ed Uniti, Menaggio, Porlezza e Valsolda, condivisi tra i CAC Alpi Comasche e Prealpi Comasche, possono essere iscritti in entrambi i Comprensori esercitando la stessa specializzazione esclusivamente in zona di minor tutela.

CAC Prealpi Comasche

Nel periodo dal 20.09.2026 al 30.09.2026, il prelievo di fagiano e starna è consentito fino alle ore 14.00; durante tale periodo, la caccia con cane da ferma è consentita alla sola fauna stanziale e per due giorni fissi alla settimana (mercoledì e domenica).

In occasione delle immissioni della starna, vige il divieto di addestramento cani da ferma nella zona sottostante la strada che va dall'Alpe di Lenno alla bolla dell'Alpe di Mezzegra, scendendo lungo il confine dell'Oasi fino al limitare della vegetazione, proseguendo secondo il limitare della vegetazione fino ad incrociare il sentiero che dalla località Piazza sale fino all'Alpe di Lenno, fino al raggiungimento dello stesso. È consentito il transito su tutte le strade interne alle piste di sci in comune di Lanzo Intelvi e dal rifugio Alpe di Colosso all'Alpe di Sala.

CAC Penisola Lariana

Nel periodo dal 20.09.2026 al 30.09.2026, il prelievo di fagiano e starna è consentito fino alle ore 14.00; durante tale periodo, la caccia con cane da ferma è consentita alla sola fauna stanziale e per due giorni fissi alla settimana (mercoledì e domenica).

Dal 07.12.2026 al 31.12.2026, il prelievo della beccaccia è consentito per tre giorni settimanali a scelta, esclusivamente nella fascia sottostante i 700 m/slm, con il limite di un solo capo giornaliero per cacciatore.

La caccia collettiva al cinghiale in battuta, braccata e girata è consentita dal 01.10.2026 al 31.01.2027.

In caso di chiusura anticipata della caccia alla lepre sarà possibile utilizzare il cane segugio in attività di addestramento.

CAC Alpi Comasche

Nella Zona B è vietata la caccia alla coturnice, al gallo forcello e alla lepre bianca e ai cacciatori in possesso del tesserino della Zona B è sempre vietato il prelievo della tipica fauna alpina.

I cacciatori con cani da seguita, prima del ritiro del tesserino regionale, devono segnalare al CAC i nominativi dei componenti della propria squadra.

Nella Zona A è consentito l'utilizzo dei cani esclusivamente per i censimenti relativi alla tipica alpina, dal 23.08.2026 al 16.09.2026; per i censimenti alla lepre con segugio dal 06.09.2026 al 16.09.2026.

8.C LECCO

ATC: MERATESE

CAC: ALPI LECCHESI, PREALPI LECCHESI E PENISOLA LARIANA

1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)

Durante l'attività venatoria è vietato:

- utilizzare mezzi motorizzati per spostarsi sul terreno di caccia, per attendere, ricercare o comunque insidiare la fauna cacciata;
- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce a palla, fatta eccezione per coloro che esercitano il prelievo degli Ungulati nei modi, nei giorni e nei luoghi consentiti.

2. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC MERATESE

2.1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	20	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	10	
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	8	

LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	4	Per la caccia alla lepre comune vanno rispettati i seguenti orari giornalieri di caccia: dal 20.09.2026 al 30.09.2026, dalle ore 6.30 alle ore 12.00. Dal 01.10.2026 al 07.12.2026: dalle ore 7.00 alle ore 12.00. Il cane segugio utilizzato per la caccia alla lepre non può essere impiegato nel pomeriggio per altre forme di caccia. Il prelievo della lepre comune comporta per i cacciatori l'obbligo di compilazione della cartolina di prelievo, da imbucare nelle apposite cassette predisposte dal Comitato di gestione. Nella caccia alla lepre sono vietati più di 6 cani per gruppo di cacciatori, che non può abbattere più di 3 lepri per ogni giornata di caccia.
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	20	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	15	

L'uso del cane da seguita è consentito sino al **07.12.2026**, fatto salvo quanto previsto per la caccia collettiva alla Volpe e al Cinghiale.

2.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età è consentita nell'ATC **dal 24.08.2026 al 16.09.2026** compreso, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori, con le seguenti modalità:

- i cacciatori che hanno scelto la specializzazione "caccia con cane da seguita" (punto 1 in 2.3 "Altre disposizioni"), possono allenare e addestrare i cani nelle giornate di lunedì, giovedì, sabato e domenica, dalle ore 7:00 alle ore 12.00;
- i cacciatori che hanno scelto le specializzazioni "caccia con cane da ferma", "avifauna migratoria", "appostamento fisso" (punti 2, 3, 4 in 2.3 "Altre disposizioni"), possono allenare e addestrare i cani nelle giornate di lunedì, mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 7:00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Con le medesime modalità, l'allenamento e l'addestramento dei cani di ogni età sono consentiti dall'apertura generale fino alla chiusura generale della stagione venatoria.

Al di fuori dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003 e s.m.i. con le seguenti ulteriori limitazioni: non più di 3 giorni alla settimana e solo nei campi arati e, successivamente alla mietitura delle colture agricole, nelle stoppie. I cacciatori devono portare, durante l'attività, un documento atto a dimostrare in modo inequivocabile l'età dell'ausiliario.

2.3. ALTRE DISPOSIZIONI

Durante l'attività venatoria è vietato usare e detenere sul luogo di caccia cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm.

Dal 01.10.2026, l'esercizio venatorio in forma vagante stanziale e alla migratoria, anche con l'uso del cane, è consentito per tre giorni settimanali a scelta.

Quando le operazioni di ripopolamento sono effettuate in giornate di caccia, queste devono essere eseguite dopo le ore 14.00; in queste giornate l'esercizio venatorio è precluso a partire dalle ore 13.00.

Le date di immissione sono preventivamente autorizzate dalla Struttura AFCP e pubblicizzate a cura del Comitato di Gestione.

Nella Zona speciale "Penisola di Isella" è vietata qualsiasi forma di caccia da appostamento, sia fisso che temporaneo.

Sono istituite le seguenti Zone a Caccia speciale:

- n. 1) San Michele ove il prelievo della lepre comune avverrà nel rispetto di un piano individuato nel decreto di approvazione del piano di abbattimento e regolamentato dal Comitato di Gestione dell'ATC. Al raggiungimento del piano, monitorato tramite la compilazione e consegna delle apposite cartoline di prelievo, la caccia alla lepre comune in tale area verrà chiusa;
- n. 2) Brigole - Novarina, n. 3) Casupola, n. 4) Cacciabuoi, n. 5) Cappelletta, n. 6) Bellavista in cui è vietato qualsiasi tipo di prelievo in forma vagante, in quanto zone di rifugio e irradimento di fauna stanziale autoctona (lepre comune e starna). La cartografia di queste aree è disponibile presso la sede dell'ATC;
- n. 7) Lago di Annone, in cui è vietato l'uso di pallini di piombo; la cartografia di dettaglio è disponibile presso la sede dell'ATC.

L'esercizio venatorio può essere svolto in una delle seguenti forme (specializzazioni), riportata a cura dell'ATC sul tesserino inserto aggiuntivo:

- 1) caccia con cane da seguita alla lepre comune, al coniglio selvatico e alla volpe, anche con cane da tana, nonché all'avifauna migratoria senza l'uso del cane.
- 2) caccia con cane da ferma alla fauna stanziale (esclusa la lepre comune) e all'avifauna migratoria.
- 3) caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria.
- 4) caccia di selezione al cinghiale.
- 5) caccia al cinghiale in modalità girata, braccata e selezione.
- 6) caccia solo da appostamento temporaneo all'avifauna migratoria, con l'uso del cane da riporto.

I cacciatori che scelgono le specializzazioni 1) e 2) possono accedere alla caccia al cinghiale in forma collettiva.

Il raggiungimento dell'appostamento, per i cacciatori che scelgono la specializzazione 6), va effettuato con il fucile nel fodero.

È fatto obbligo ai titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

È obbligo del cacciatore comunicare l'abbattimento di uno o più capi di lepre comune entro le 12:30 del giorno successivo al prelievo ai responsabili di settore dove è avvenuto l'abbattimento.

3. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC ALPI LECCHESI, PREALPI LECCHESI E PENISOLA LARIANA

CAC Penisola Lariana (interprovinciale): con esclusione della caccia agli ungulati, nei territori di Cesana Brianza, Suello, Civate, Valmadrera, Oliveto Lario e Mandello del Lario, facenti parte del CAC Penisola Lariana, vigono le disposizioni integrative previste per il territorio provinciale di Como.

Per l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, il cacciatore di fauna stanziale deve essere in possesso del tesserino inserto, fornito dal Comitato di gestione.

3.1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non cacciabile	
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non cacciabile	
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Non cacciabile	
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	15	
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	5	L'uso del cane da seguita è consentito solo nei giorni di mercoledì e domenica. Il prelievo della lepre comune comporta per i cacciatori l'obbligo di compilazione della cartolina di prelievo e la segnalazione del capo ai responsabili di Settore nominati dal CAC, entro le 12:30 del giorno successivo al prelievo. È vietata la caccia in gruppi composti da più di 3 persone. Sono vietati più di 6 cani per gruppo di cacciatori, che non potrà abbattere più di 3 lepri per ogni giornata di caccia.
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	20	
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	15	

3.2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

Nelle Zone A e B di tutti i CAC l'allenamento e l'addestramento dei cani sono vincolati al settore di appartenenza. Il cacciatore deve essere in possesso del tesserino regionale e del tesserino inserto, unitamente alle ricevute del versamento al CAC o, in alternativa, solo di queste ultime.

Nella Zona B, l'addestramento e l'allenamento dei cani, a esclusione dei cani da traccia per i quali avviene secondo le modalità della DGR 09.12.2019 n. XI/2601, è consentito dal 23.08.2026 al 16.09.2026 nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 18.00. Il cacciatore in possesso di tesserino per la sola Zona B può effettuare l'allenamento e l'addestramento dei cani esclusivamente in detta zona.

Nella Zona A, l'allenamento e addestramento dei cani è consentito dal 02.09.2026 al 20.09.2026, nei giorni di mercoledì e domenica dalle ore 7.00 alle ore 18.00. L'addestramento e allenamento dei cani da seguita è consentito dal 02.09.2026 al 09.09.2026, nei giorni di mercoledì e domenica. È inoltre vietata l'immissione di fauna.

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei trenta giorni antecedenti, è altresì consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003, con le seguenti ulteriori limitazioni:

- non più di 3 giorni alla settimana;
- unicamente nelle seguenti aree:
 1. in comune di Colico: solo a valle della strada S.P. 72 del Lago di Como;

2. nella piana della Valsassina entro i seguenti confini: a. dal Ponte di Chiuso, lungo il corso del Pioverna fino alla recinzione della ditta Grattarola, seguendo la stessa si giunge alla S.P. 62 della Valsassina con la quale si ritorna al Ponte di Chiuso; b. da Cortabbio si prende la strada per Prato San Pietro, poi si segue la S.P. 65 di Esino fino a incrociare la Valle di Bindo per la quale si discende fino al Pioverna, lungo il cui corso si ritorna a Cortabbio;
 3. in comune di Lecco entro i seguenti confini: dalla stazione di partenza della funivia per i Piani d'Erna si segue la strada per Deviscio costeggiando la recinzione della proprietà Ferrari fino al Torrente Bione, da qui si segue in discesa il torrente fino a Germanedo, poi si risale la strada per Versasio fino alla stazione della funivia.
- esclusivamente nei campi arati, nelle stoppie delle colture agricole e nei prati falciati, prima che l'erba raggiunga un'altezza media pari a 12 cm.

I cacciatori devono portare, durante l'addestramento, un documento atto a dimostrare in modo inequivocabile l'età dell'ausiliario.

I cani di età non superiore ai 15 mesi possono essere addestrati unicamente nel CAC di iscrizione. Possono addestrare nel CAC di residenza coloro i quali, pur risiedendo in provincia di Lecco, non vi cacciano.

3.3. QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI

Nella Zona faunistica delle Alpi su tutti i sentieri e su tutte le mulattiere è vietato l'utilizzo dei veicoli a motore per recarsi o rientrare dai luoghi di caccia e per trasportare ausiliari, attrezzi e mezzi di caccia, ad esclusione dei soggetti autorizzati dalle autorità competenti. Per le strade non asfaltate e la restante rete viabilistica minore soggetta a limitazioni, è fatto salvo l'obbligo di munirsi del permesso di transito rilasciato dai soggetti preposti. L'altezza massima raggiungibile in esercizio o in attitudine di caccia con i mezzi motorizzati è di 2000 m.

3.4. ALTRE DISPOSIZIONI

Dopo la chiusura del piano di abbattimento della lepre e fino al 25.11.2026, nei giorni di mercoledì e domenica:

- è consentito l'uso dei cani da seguita, esclusivamente ai cacciatori iscritti alla specializzazione "caccia con cane segugio", purché non portino il fucile sul luogo e durante l'azione di caccia;

Al completamento del piano di prelievo delle specie di tipica fauna alpina, nella Zona A, l'attività venatoria all'avifauna migratoria è consentita agli iscritti alla specializzazione "caccia alla fauna tipica alpina" fino al 29.11.2026.

È vietato l'abbattimento delle seguenti specie: Pernice bianca e Lepre bianca.

Nei **CAC Prealpi Lecchesi, Alpi Lecchesi e Penisola Lariana** sono praticabili le seguenti forme di caccia:

1. caccia in selezione agli ungulati, come da disposizioni regolamentari provinciali, e all'avifauna migratoria in forma vagante senza l'uso del cane e solo in Zona B. I cacciatori di ungulati nel periodo compreso tra il 20.09.2026 e il 31.01.2027, in Zona B, e tra il 04.10.2026 e il 25.11.2026, in Zona A, fino all'avvenuto prelievo dei capi di ungulato assegnati, possono prelevare la volpe anche utilizzando il fucile a canna rigata (carabina) esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica in Zona A ed esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica in Zona B.

2. caccia con cane segugio alla lepre comune e alla volpe (anche con il cane da tana) e, senza l'uso del cane ed esclusivamente in Zona B, all'avifauna migratoria.
3. caccia con cane da ferma alla tipica fauna alpina (gallo forcello e coturnice), alla stanziale ripopolabile (esclusa la lepre comune), all'avifauna migratoria e alla volpe.
4. caccia con cane da ferma alla fauna stanziale ripopolabile (esclusa la lepre comune), alla volpe e all'avifauna migratoria, in sola Zona B.
5. caccia all'avifauna migratoria senza l'uso del cane, esclusivamente in zona B;
6. caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso.

Le cacce collettive al cinghiale possono essere effettuate dai cacciatori che abbiano superato lo specifico esame previsto dalla DGR. n. 7385 del 20.11.2017 e/o DGR. n. 2854 del 18.02.2020.

È fatto obbligo ai titolari di appostamento fisso di apporre in modo ben visibile e inamovibile all'esterno del capanno, il numero di riconoscimento riportato sull'autorizzazione.

Durante l'attività venatoria è vietato:

- usare e detenere sul luogo di caccia cartucce con pallini di diametro superiore a 4 mm e/o palla asciutta tipo Brenneke, quest'ultima salvo se e nei luoghi ove sia munizione consentita per la caccia collettiva al cinghiale
- portare, usare e detenere sul luogo di caccia fucili a canna rigata se non in possesso del tesserino inserito per la caccia agli ungulati rilasciato dal CAC di iscrizione; è fatta eccezione per l'istituto dell'ospitalità;
- è vietato, in Zona A, l'uso dei richiami vivi nella caccia da appostamento temporaneo.

Per la caccia di selezione agli ungulati, per la caccia alla tipica alpina e per la caccia alle altre specie di fauna stanziale, il cacciatore è vincolato al Settore di appartenenza, secondo le disposizioni impartite dai CAC, a eccezione di quanto previsto dall'art. 13 del "Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati" provinciale di Lecco.

I Galliformi alpini (Fagiano di monte e Coturnice) sono sottoposti a piani di prelievo con obbligo di compilazione dell'apposita cartolina. Il prelievo di queste specie dovrà avvenire nel rispetto delle Linee Guida per la gestione e conservazione dei galliformi alpini, approvate con DGR XI/4169 e s.m.i.

Nella Zona A l'esercizio venatorio vagante all'avifauna migratoria è consentito ai soli iscritti alla specializzazione tipica fauna alpina e solo nel periodo in cui tale forma di caccia è autorizzata.

Nella Zona A tutte le forme di caccia, a eccezione della sola caccia di selezione agli ungulati, devono rispettare gli orari di apertura mattutini di seguito riportati:

- dal 20.09.2026 al 30.09.2026: dalle ore 6.30
- dal 1.10.2026 al 25.10.2026: dalle ore 7.30
- dal 26.10.2026 al 16.11.2026: dalle ore 7.00
- dal 17.11.2026 al 31.01.2027: dalle ore 7.30

Nella Zona B l'esercizio venatorio all'avifauna migratoria è consentito per tre giorni settimanali a scelta, dal 20.09.2026 al 31.12.2026, ad eccezione di quanto previsto per la beccaccia.

La beccaccia è cacciabile:

- in Zona B, dal 20.09.2026 al 31.12.2026;
- in Zona A dal 04.10.2026 al 29.11.2026, solo il mercoledì e la domenica.

Sono istituite le seguenti zone a gestione venatoria differenziata:

CAC Prealpi Lecchesi

- nelle zone speciali delle Val d'Esino e Val Remola è vietata ogni forma di caccia a esclusione di quella agli ungulati; nella zona speciale Val Remola è consentita la presenza degli appostamenti fissi di caccia già autorizzati alla data di approvazione del Calendario venatorio integrativo 2007/2008 dell'allora Provincia di Lecco e non sono autorizzabili variazioni di posizione degli stessi.
- nella zona speciale Morterone è vietata ogni forma di caccia a eccezione di quella agli Ungulati. È inoltre consentito cacciare la beccaccia con l'uso del cane nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, a partire dal 04.10.2026 e fino al 29.11.2026.

CAC Alpi Lecchesi

- nelle zone speciali Valle Fraina, Muggio e Barchitt (ex Oasi Monte Legnone), è vietata ogni forma di caccia a esclusione di quella agli ungulati.

ALLEGATO 9

Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2026/2027 per il territorio di competenza regionale con l'esclusione del territorio della Provincia di Sondrio - Ungulati poligastrici, Cinghiale e Galliformi alpini

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria agli Ungulati e ai Galliformi alpini si svolge come di seguito riportato.

Sugli Ungulati poligastrici (e sul Cinghiale limitatamente alla caccia di selezione)

Relativamente agli Ungulati poligastrici e al Cinghiale, l'art. 40, comma 11 della l.r. 26/93 dispone gli archi temporali massimi di caccia di selezione per ciascuna specie di Ungulato poligastrico (il Cinghiale in selezione è cacciabile tutto l'anno), non differenziati per sesso e classi di età.

Previo acquisizione del parere ISPRA, i piani di prelievo selettivo degli Ungulati poligastrici, limitatamente ai Comprensori alpini e agli Ambiti territoriali di caccia, vengono poi strutturati, per ciascuna specie, per classi di età e sesso secondo i principi del prelievo venatorio in selezione e infine approvati con decreto del Dirigente della struttura AFCP territorialmente competente.

I periodi di prelievo, per ciascuna specie, per classi di età e sesso riproducono le indicazioni gestionali e le tabelle di cui al manuale ISPRA "Linee guida per la gestione di Cervidi e Bovidi", pubblicato nel 2013. I periodi massimi di caccia in selezione di cui alla legge regionale, vanno pertanto intesi come arco temporale massimo per ciascuna specie.

Nel dettaglio, con riferimento al Manuale sopra citato, per ciascuna specie di Ungulato poligastrico viene prevista una gestione con prelievi nei tempi/classi di età/sesso come di seguito elencati:

Zona Alpi

- a) Cervo e Capriolo: tav. 4.1, pag. 133
- b) Camoscio e Muflone: tav. 4.1, pag. 134

Zona appenninica e pianura

- a) Cervo e Capriolo: tav. 4.1, pag. 135
- b) Daino e Muflone: tav. 4.1, pag. 136

Pertanto, gli uffici Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, di concerto con i Comitati di gestione, al fine di garantire densità di popolamenti di Ungulati commisurate alla potenzialità degli ambienti naturali e mantenere popolamenti sani e ben strutturati nel rapporto tra sessi e differenti classi di età, disciplinano la caccia in forma selettiva agli ungulati, adottando specifici provvedimenti, sulla base de/i seguenti criteri:

- a) valutazione delle capacità ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi (specie vocazionali) e quantitativi;
- b) conoscenza della reale consistenza e struttura dei popolamenti mediante censimenti;
- c) distribuzione programmata della pressione venatoria;
- d) realizzazione di razionali piani di prelievo determinati per specie, sesso e classi di età;
- e) adozione di mezzi e tempi di prelievo, il più possibile rispettosi della biologia delle singole specie;
- f) controllo statistico e biometrico dei capi abbattuti.

Sul Cinghiale

La gestione faunistico-venatoria del Cinghiale, con prelievo venatorio nelle modalità della selezione e della collettiva (braccata, girata, battuta), esercitabili in base all'idoneità/non idoneità del territorio regionale alla specie, data l'emergenza PSA, si svolge sia ai sensi della normativa regionale ordinaria (l.r. 19/2017 e provvedimenti di Giunta attuativi), che di quella straordinaria disposta dalle ordinanze del Commissario nazionale alla PSA, dalle ordinanze del Presidente della Giunta regionale e dal PRIU. La caccia collettiva è consentita dal 1.10.2026 al 31.01.2027. I piani di prelievo della caccia di selezione, approvati in coerenza con i Progetti pluriennali di gestione della specie, sono pertanto integrati con gli obiettivi del controllo e del

depopolamento.

I principali atti di riferimento sono:

- DGR n. 1019/2018 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione Lombardia – Attuazione dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" e s.m.i.
- DGR n. 273/2018 "Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie – Attuazione dell'art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti"
- DGR n. 6587 del 30.06.2022 "Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Approvazione del PRIU – "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2022/25"
- DGR n. 3303 del 31.10.2024 "Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Integrazione e adozione del PRIU – "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2024/2027"
- Ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana del 10 maggio 2024 «Misure di applicazione del "Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e l'aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028": controllo ed eradicazione della peste suina africana»
- Ordinanza n. 5/2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana del 1.10.2024 "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana"
- OPR n. 230 del 23.09.2024 "Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana"
- OPR n. 381 dell'11.09.2025 "Disposizioni attuative per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana"
- Ordinanza n. 7/2025 del Commissario straordinario alla peste suina africana del 30.10.2025 "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana".

Sui Galliformi alpini

Gli uffici Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca attuano la gestione venatoria dei Galliformi alpini, adottando specifici provvedimenti, ai sensi delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei Galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia. Il prelievo è comunque compreso nel periodo tra il 1° ottobre e il 30 novembre.

Le linee guida si basano su censimenti e piani di prelievo approvate con DGR n. 4169 del 30 dicembre 2020 e s.m.i. assoggettate a procedura di valutazione di incidenza espressa con Decreto della Struttura Natura e biodiversità del 30.11.20 n. 14829, con cui si esprime, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i., valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000 e sulla Rete Ecologica Regionale, delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia, ferme restando le prescrizioni in esso contenute, puntualmente recepite nelle Linee Guida. Nelle aree di presenza potenziale e reale della Coturnice, ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie, in data antecedente al 1° ottobre, è consentita esclusivamente la caccia di selezione agli Ungulati.